

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
DIFESA (IV)	»	30
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	38
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	50
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	54
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	59
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	95
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	109
AFFARI SOCIALI (XII)	»	113

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	117
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	119
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	128
<i>INDICE GENERALE</i>	»	136

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Progetto di legge recante modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (TU C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini) – esame emendamento 2.1 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (Esame C. 2449 Governo) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	4

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 19.40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Progetto di legge recante modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (TU C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini) – esame emendamento 2.1.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del progetto di legge in titolo.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, segnala preliminarmente che nella proposta

di parere da lui formulata vi è una osservazione volta a migliorare, sul piano squisitamente formale, il testo trasmesso dalla Commissione, così da renderlo anche più efficace. Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

preso in esame l'emendamento 2.1 al provvedimento recante Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, approvato in linea di principio dalla Commissione di merito nella seduta dello scorso 25 giugno e finalizzato ad autorizzare il Governo a modificare il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007 con un provvedimento di analoga natura, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

rilevato che il provvedimento, in entrambi gli articoli, integra la denomina-

zione della Commissione parlamentare (« per l'infanzia e per l'adolescenza ») ed i relativi compiti, anche al fine di qualificare come « obbligatorio » il parere che essa rende sul *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*;

evidenziato che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 103 già prevede che sul suddetto piano sia « sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia », che si esprime entro sessanta giorni, per poi essere emanato entro i trenta giorni successivi, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Conferenza unificata;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

dovrebbe valutarsi l'opportunità di far confluire in un'unica disposizione, da un lato, le due norme che integrano la denominazione della Commissione (segnatamente, sopprimendo il comma 1 dell'articolo 1, dal momento che l'articolo 2, al comma 1 già novella espressamente la legge n. 451 del 1997 e, in maniera onnicomprensiva, tutte le disposizioni in cui ricorra il riferimento alla Commissione) e, dall'altro lato, le due norme sul parere parlamentare: a tale ultimo riguardo, i contenuti dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, comma 3, potrebbero essere trasfusi in una sola disposizione che, autorizzando il Governo a riformulare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, indichi come *norma generale regolatrice della materia* la qualificazione del parere della Commissione come « obbligatorio » e la definizione di una corretta sequenza dei pareri previsti (ovvero prima la Conferenza unificata e quindi la Commissione parlamentare). »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (Esame C. 2449 Governo).
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto OCCHIUTO, *relatore*, ricorda che il provvedimento consta di 9 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli Allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi. Nel segnalare con favore che il disegno di legge è corredato delle relazioni istruttorie AIR e ATN, evidenzia anche che esso presenta collegamenti con lavori legislativi, segnatamente con il progetto di legge collegato alla manovra di finanza pubblica di cui all'a.C.1441-ter-B, discusso nella seduta odierna dell'Assemblea.

In ordine all'omogeneità delle disposizioni, dopo aver ricordato che il disegno di legge comunitaria contiene per sua natura disposizioni di carattere eterogeneo, essendo volto a prevedere l'attuazione della normativa e della giurisprudenza comunitarie nel nostro ordinamento, fa presente che l'articolo 7 contiene una disposizione in materia di analisi dei prodotti vinosi che neppure sotto l'aspetto finalistico appare connessa all'ambito di intervento della legge comunitaria annuale.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2449 e rilevato che:

esso reca – secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi – una pluralità di deleghe legislative finalizzate

al recepimento delle direttive elencate negli allegati (3 nell'allegato A e 7 nell'allegato B), nonché ulteriori deleghe per l'attuazione di quattro decisioni quadro (articoli 8 e 9); ulteriori disposizioni di delega, anch'esse usualmente inserite nelle leggi comunitarie, hanno invece ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 3), ovvero il coordinamento normativo per l'adozione di testi unici o codici di settore (articolo 5); tuttavia, in tale ambito si rinviene una disposizione in materia di analisi dei prodotti vinosi (all'articolo 7) che non appare direttamente connessa alle specifiche finalità che l'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 affida alla legge comunitaria annuale, in quanto non legata all'esigenza di dare attuazione alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria;

confermando le soluzioni adottate nelle leggi comunitarie degli ultimi anni, anche il presente provvedimento individua *per relationem* i termini di esercizio delle deleghe, fissandoli in coincidenza con quelli previsti dalle singole direttive per il recepimento (nessuna delle quali risulta prossima alla scadenza) ovvero in dodici mesi nel caso in cui la direttiva non indichi un termine; tale previsione, come rilevato in precedenti occasioni dal Comitato, risulta sicuramente utile a prevenire il rischio che, in ragione del prolungarsi dell'*iter* parlamentare, siano fissati termini non compatibili con le prescrizioni comunitarie;

il provvedimento fissa, all'articolo 5, comma 2, il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme raccolte nei testi unici e codici che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, divieto che tuttavia ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente;

esso contiene rinvii normativi generici o imprecisi (l'articolo 2, comma 1, alinea, dovrebbe riferirsi esclusivamente ai principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo III e non anche a quelli del *capo II* del provvedimento, che reca soltanto due disposizioni volte alla manutenzione della legislazione vigente, anche se erroneamente la rubrica del capo è formulata come « principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa »; inoltre, all'articolo 5, comma 1, si dispone una specifica procedura di adozione degli schemi di decreto legislativo ove essi riguardino la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o, più genericamente, « *altre materie di interesse delle regioni* »);

il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia di una sintetica relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); risulta particolarmente articolata la relazione illustrativa che, oltre a dar conto in modo dettagliato del procedimento istruttorio e dei contenuti del testo, reca anche i dati (che, secondo il testo vigente della legge n. 11 del 2005, dovrebbero essere riportati in una Nota aggiuntiva, ma che – a seguito della modifica dell'articolo 6 della legge comunitaria 2008, approvata dalle Camere lo scorso 23 giugno – devono adesso essere inseriti nella relazione illustrativa) sulle procedure di contenzioso che coinvolgono l'Italia, sulle direttive da attuare in via amministrativa, e sui provvedimenti adottati dalle Regioni e Province autonome al fine di dare attuazione agli obblighi comunitari;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'Allegato B, sia soppresso il richiamo alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

novembre 2008, relativa ai rifiuti, in quanto la medesima direttiva è già contenuta nell'Allegato B della citata legge comunitaria 2008, di prossima pubblicazione;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4 – che interviene in merito all'attribuzione delle entrate derivanti dalle tariffe rinviando alla disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 9 della – l'esigenza di richiamare anche il comma 2-bis del citato articolo 9, introdotto dalla citata legge comunitaria 2008 proprio allo scopo di attribuire a tale disciplina rango di norma generale, essendo stata in passato riprodotta in tutte le leggi comunitarie;

all'articolo 5, comma 1 – ove si conferisce una delega per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie da esercitare « entro i diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che il termine della delega decorra, invece, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cui si riferisce la successiva attività di riordino, e sia eventualmente coinci-

dente con il termine di esercizio della delega integrativa e correttiva (ovvero 24 mesi), in analogia a quanto attualmente disposto dalla citata legge comunitaria 2008, proprio in accoglimento di un rilievo formulato dal Comitato per la legislazione; ciò anche al fine di evitare che il termine possa in ipotesi scadere addirittura prima della scadenza del termine di esercizio di alcune deleghe (ad esempio, il termine per il recepimento della direttiva 2008/104/CE, inclusa nell'allegato B, scade il 5 dicembre 2011) ».

A seguito di una specifica richiesta di Doris LO MORO, Roberto OCCHIUTO, *relatore*, si dichiara disponibile, ove il Comitato ritenga, a presentare emendamenti diretti a modificare il testo nel senso indicato, in particolare con riguardo alla condizione contenuta nella sua proposta di parere.

Lino DUILIO, *presidente*, nel ringraziare il relatore per la disponibilità manifestata, si esprime favorevolmente sul consolidamento della prassi invalsa, per la quale ai pareri adottati dal Comitato fanno seguito apposite proposte emendative su iniziative dei suoi membri.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CISAL, CONFSAL, RDB-CUB, USAE, SNAMI) in relazione allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2009.

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CISAL, CONFSAL, RDB-CUB, USAE, SNAMI) in relazione allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.35 alle 12.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 61/09: Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria. C. 2511
Governo (*Esame e conclusione*)

8

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 61/09: Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.

C. 2511 Governo.

(Esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 25 giugno 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle

Commissioni I, V, XIV, nonché del Comitato per la legislazione, unitamente al nulla osta della IV Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori, onorevole Rossi per la II Commissione e onorevole Maran per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, anche a nome del presidente della II Commissione, onorevole Bongiorno, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci 9

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 giugno 2009.

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
C. 54 Realacci.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
13.20 alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'articolo 114- <i>bis</i> del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441- <i>ter</i> -C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Emendamenti testo unificato C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitano Santolini (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441- <i>ter</i> -C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
AVVERTENZA	14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.10.

Introduzione dell'articolo 114-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo ha comunicato di non potere essere presente alla seduta odierna.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) intende svolgere una breve illustrazione delle finalità che sono a fondamento della proposta di legge da lei presentata, auspi-

cando che il rappresentante del Governo possa prendere visione del resoconto dei lavori della Commissione ed intervenire nella seduta già prevista per la giornata di domani.

Richiamandosi a quanto da lei già affermato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, ricorda come l'articolo 100, secondo comma, del testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, preveda che l'azione penale, per tutti i reati contemplati nel medesimo testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Di converso, il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che in forza dell'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, si applica anche all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pur contemplando i medesimi reati previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nulla dice in ordine alla prescrizione dei reati, che rimane, pertanto, regolata dalla normativa dettata dal vigente codice penale.

Tutto questo determina un'evidente disparità di trattamento, del tutto ingiustificata in quanto reati di identica natura e specie sono disciplinati in maniera diversa. Lo scopo della proposta di legge è, quindi, quello di uniformare la disciplina in materia di prescrizione per i reati elettorali, riconducendola, per tutti i casi, a quella prevista dall'articolo 100 del citato testo unico per i reati elettorali riferiti ad elezioni comunali.

Giuseppe CALDERISI (PdL), preso atto dei chiarimenti forniti dalla deputata For-

misano in ordine alla finalità della sua proposta di legge, osserva che – anche lasciando per il momento da parte il fatto che, come da lui evidenziato nelle precedenti sedute, l'articolo 100 del testo unico delle leggi in materia di elezioni comunali è oggetto di interpretazioni discordanti – non si vede però per quale ragione l'esigenza di uniformità normativa in materia di prescrizione dei reati elettorali dovrebbe essere soddisfatta portando tutti i reati elettorali sotto la disciplina speciale prevista per i reati inerenti le elezioni comunali e non, viceversa, assumendo anche questi ultimi sotto la disciplina ordinaria, che prevede un termine di prescrizione più lungo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) risponde che non c'è, da parte sua, alcuna contrarietà a far riferimento, se del caso, anche al termine di prescrizione ordinario, purché si elimini la disparità di trattamento tra reati del tutto identici.

Mario TASSONE (UdC), *relatore*, premesso di aver più volte sottolineato, nel corso della discussione, come la finalità di fondo della proposta di legge in esame sia quella di risolvere un problema di equità, ricorda che la questione sollevata oggi dal deputato Calderisi non era stata, fino ad ora, sollevata.

Roberto ZACCARIA (PD), preso atto dei chiarimenti forniti dalla deputata Formisano, dichiara che, personalmente, condivide il principio che si debba uniformare la disciplina in materia di prescrizione dei reati elettorali, ma riterrebbe tuttavia più corretto che lo si facesse riconducendo anche la prescrizione per i reati riferiti alle elezioni comunali al termine di prescrizione ordinario, già previsto per gli altri reati elettorali. Osserva, inoltre, per inciso, che andrebbe verificato se, nell'attuale formulazione, la proposta di legge in esame comporti il dimezzamento del termine di prescrizione anche per i reati

elettorali oggetto di procedimenti giudiziari non ancora definiti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), nel ringraziare la deputata Formisano per il chiarimento fornito, osserva che sarebbe, a questo punto, opportuno rinviare la discussione per consentire la partecipazione ad essa del rappresentante del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso di concordare con il deputato Volpi e considerato che non vi sono d'altra parte altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 30 giugno 2009 — Presidenza del presidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Emendamenti testo unificato C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, illustra l'emendamento l'emendamento 2.1, approvato dalla XII Commissione in linea di principio nel corso della discussione in sede legislativa del provvedimento.

Tenuto conto che l'emendamento recepisce l'osservazione formulata dal Comitato nel parere espresso il 18 febbraio 2009, con riferimento all'articolo 2, comma 3, specificando il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 30 giugno 2009 — Presidenza del presidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che il subemendamento 0.30.100.1 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

ALLEGATO

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (emendamenti testo unificato C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitano Santolini)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'emendamento 2.1 al testo unificato delle proposte di legge C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitano Santolini, recante « Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 »;

considerato che l'emendamento 2.1 tiene conto dell'osservazione formulata dal Comitato pareri della I Commissione, nel parere espresso il 18 febbraio 2009, con riferimento all'articolo 2, comma 3, specificando il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	23

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stato avviato l'esame degli emendamenti, che sono stati esaminati fino all'emendamento Contento 2.100 (*nuova formulazione*).

In particolare, sono stati approvati l'articolo aggiuntivo Pelino 1.01 e gli emendamenti Lorenzin 2.4 (*nuova formulazione*) e Contento 2.100 (*nuova formulazione*).

Sono stati invece accantonati gli emendamenti relativi al terzo comma dell'articolo 609-*bis*, avente ad oggetto la circostanza attenuante della minore gravità. Si tratta degli emendamenti Contento 1.30 e Lorenzin 1.6. In quanto connessi alla scelta relativa alla disciplina delle ipotesi di minore gravità, sono stati accantonati anche gli emendamenti Contento 1.100, Ferranti 1.8 e Vietti 1.9. Pone quindi in votazione l'emendamento Ferranti 2.7.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 2.7.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento 2.2 del quale è cofirmatario, volto a rafforzare la tutela dei soggetti deboli, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 2.2.

Beatrice LORENZIN (PdL) ritira il proprio emendamento 2.101.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che l'emendamento 2.5, volto ad aggravare il reato di violenza sessuale ove commesso nei confronti di persona legata all'autore da un rapporto di lavoro subordinato, e del quale ne condivide la ratio, potrebbe

essere ritirato in vista della presentazione in Assemblea di un emendamento formulato in modo da introdurre una aggravante speciale che sanzioni l'abuso di relazioni di ufficio, come accade nell'aggravante comune di cui n. 11) dell'articolo 61 del codice penale, ma specificamente riferita al luogo di lavoro.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide l'osservazione dell'onorevole Contento circa l'opportunità di una maggiore riflessione sulla formulazione dell'emendamento Lorenzin 2.5. Rileva d'altra parte che l'esclusivo riferimento al rapporto di lavoro subordinato si presterebbe a rilievi di costituzionalità, poiché irragionevolmente lascerebbe fuori, ad esempio, tutte le forme di rapporto di lavoro diverse da quello subordinato.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, condividendo l'esigenza di una riformulazione dell'emendamento Lorenzin 2.5 in vista dell'esame in Assemblea, invita la presentatrice a ritirarlo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) esprimendo perplessità sulla formulazione dell'emendamento Lorenzin 2.5, concorda sull'opportunità del suo ritiro in vista di una maggiore riflessione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si dichiara favorevole ad una ulteriore riflessione sull'emendamento Lorenzin 2.5. Per quanto attiene alla ipotesi di formulazione prospettata dall'onorevole Contento, rileva che il mero riferimento al luogo di lavoro potrebbe risultare limitativo dell'ambito di aggravamento del reato.

Beatrice LORENZIN (PdL) ritira il proprio emendamento 2.5, riservandosi una ulteriore riflessione in vista della ripresentazione in Assemblea. Ritira altresì il proprio emendamento 2.6.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti riferiti all'articolo 3 devono considerarsi accantonati in conseguenza dell'accantonamento dell'emenda-

mento Contento 1.30, che nella parte consequenziale sopprime l'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Di Pietro 3.02 e 3.04.

Donatella FERRANTI (PD) fa proprio l'articolo aggiuntivo Concia 3.05.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore aveva espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Concia 3.05 a condizione che questo fosse riformulato trasformandolo in una modifica dell'articolo 609-*nonies* del codice penale e limitandolo all'introduzione delle sole pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione e della sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime forti perplessità su tale proposta di riformulazione, poiché le misure interdittive sono già state previste da norme generali contenute nel codice penale. Auspica quindi che l'articolo aggiuntivo 3.05 sia ritirato in vista di una maggiore riflessione per l'esame in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver sottolineato che l'articolo aggiuntivo Concia 3.05, precedentemente fatto proprio, è significativo proprio per alcune delle disposizioni che il relatore non condivide, come, ad esempio, il comma 3, lo ritira in vista della ripresentazione in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 3.06, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato. Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Mariarosaria Rossi 3.0100 si intende riformulato con la soppressione del comma 2, contenente un riferimento normativo inconfidente.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mariarosaria Rossi 3.0100 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Armando DIONISI (UdC) fa proprio l'emendamento Vietti 4.5 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vietti 4.5, Di Pietro 4.1 e 4.2, Ferranti 4.4 e approva l'emendamento 4.150 del relatore (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 4.050 del relatore, non sarà posto in votazione l'emendamento Vietti 4.6.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 4.3 volto ad introdurre talune attenuazioni della pena per l'ipotesi di violenza sessuale di gruppo, con particolare riferimento al partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda di avere espresso parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.3 anche per un'esigenza di coordinamento con quanto previsto, in materia di misure cautelari e di misure alternative alla detenzione, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 11 del 2009, così come convertito.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime perplessità sull'attenuante che l'emendamento 4.3 intende introdurre, in quanto questa è strutturata sulla base del concorso di persone nel reato, mentre il reato di violenza sessuale di gruppo è un reato plurisoggettivo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea l'importanza della coerenza del sistema e ritiene che si debbano approfondire i rapporti tra l'emendamento in questione e l'articolo 114 del codice penale, anche alla luce del secondo comma dell'articolo 609-*octies*.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'emendamento debba essere approvato in quanto serve a meglio tipizzare la fattis-

pecie distinguendo la gravità delle condotte.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, ribadisce il proprio parere favorevole all'emendamento 4.3, rilevando come nel testo unificato sia stata riscritta la formulazione della condotta del reato di violenza sessuale accentuando il profilo della partecipazione in luogo di quello della commissione del reato. Per tale ragione è opportuno prevedere una circostanza attenuante nel caso in cui la partecipazione abbia avuto un'incidenza minima.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferranti 4.3 e l'articolo aggiuntivo Lo Presti 4.010, fatto proprio dall'onorevole Lorenzin (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 4.020, si intende che lo stessi vi abbia rinunciato. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Di Pietro 4.02, volto a introdurre la fattispecie di adescamento di minorenni, ricorda che è in corso di esame presso le Commissioni di merito il disegno di legge di ratifica del Trattato di Lanzarote, avente ad oggetto la medesima materia.

Federico PALOMBA (IdV) insiste per l'approvazione dell'emendamento Di Pietro 4.02, auspicando che tale disposizione possa entrare in vigore in tempi rapidi, anche indipendentemente dalla ratifica del Trattato di Lanzarote.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Di Pietro 4.02 e 4.01, quindi approva gli identici emendamenti 5.100 del relatore e Contento 5.101 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 5.100 e 5.101, soppressivi dell'articolo 5, non saranno posti in votazione gli ulteriori emendamenti riferiti a tale articolo. Avverte altresì che, in

considerazione dell'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi 5.05 e 5.04, nonché dell'emendamento 6.100, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti 7.100 del relatore, Di Pietro 7.1 e Contento 7.101 (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 7.100, 7.1 e 7.101, non sarà posto in votazione l'emendamento Vietti 7.2. Avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo 7.0102 e degli emendamenti 8.100 e 8.1, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferranti 8.07.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 8.017, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ferranti 8.010 e Livia Turco 8.01.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 8.011, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Murer 8.02 e Samperi 8.03, quindi approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 8.04 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO rileva che il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 8.04 è contrario.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rileva che qualora il Presidente avesse fatto presente che il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo appena approvato era contrario, l'esito della votazione sarebbe stato diverso.

Enrico COSTA (PdL) precisa che il gruppo del PdL ha votato a favore dell'articolo aggiuntivo Ferranti 8.04 sul presupposto, rivelatosi poi erroneo, della sussistenza del parere favorevole del Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sottolinea che, anche da quanto risulta dagli atti parlamentari, il parere del relatore e del Governo sull'articolo aggiuntivo 8.04 era favorevole e che il Governo, in maniera del tutto legittima, ha mutato parere nel corso dell'esame. Qualora fosse stata a conoscenza di tale mutamento di parere prima della votazione, lo avrebbe certamente reso noto alla Commissione.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, ribadisce il proprio parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.04 appena votato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.05, in quanto questo prevede che debbano essere effettuate delle statistiche sulla violenza individuando sia il soggetto chiamato a procedere a tale statistica sia i criteri che debbono essere seguiti. Rileva che tale contrarietà è stata a lui espressa dal rappresentante del Ministero per le pari opportunità.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, condividendo l'intervento del rappresentante del Governo, trasforma il proprio parere favorevole in parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.05.

Donatella FERRANTI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 8.05, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Sottolinea in ogni caso l'estrema importanza di acquisire dati statistici sul fenomeno della violenza sessuale.

Carolina LUSSANA (LNP), modificando il proprio precedente parere, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ferranti 8.06 poiché la relativa disciplina è già prevista in appositi codici di autoregolamentazione.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 8.06.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo 8.08, esprimendo altrimenti parere contrario sullo stesso.

Donatella FERRANTI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 8.08.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore aveva invitato a riformulare l'articolo aggiuntivo Concia 8.013 nel senso di sopprimere, al comma 1, le parole da « ai fini » fino a « dei generi », nonché di sopprimere il comma 2.

Donatella FERRANTI (PD) fa proprio l'articolo aggiuntivo Concia 8.013 e lo riformula secondo le indicazioni del relatore (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO evidenzia come gli articoli aggiuntivi Concia 8.013 (*nuova formulazione*) e Lorenzin 8.0101 (ex 8.101)(*vedi allegato*) perseguono sostanzialmente il medesimo scopo. Ritenendo preferibile la soluzione proposta nell'articolo aggiuntivo Lorenzin 8.0101, esprime parere favorevole su quest'ultimo ed invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Concia 8.013 (*nuova formulazione*).

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, ritenendo che la questione sia delicata e che necessiti di ulteriori approfondimenti in vista dell'esame in Assemblea, invita al ritiro di entrambi gli articoli aggiuntivi Concia 8.013 (*nuova formulazione*) e Lorenzin 8.0101.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che l'articolo aggiuntivo Concia 8.013 (*nuova formulazione*) ha un ambito di applicazione più ampio rispetto a quello previsto dall'articolo aggiuntivo Lorenzin 8.0101. Il primo infatti è volto ad introdurre nei programmi scolastici misure di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione sessuale, mentre il secondo si riferisce alla sola violenza.

Donatella FERRANTI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Concia 8.013 (*nuova formulazione*), precedentemente fatto proprio, in vista di una più approfondita riflessione.

Beatrice LORENZIN (PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 8.0101, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Ritira inoltre il suo articolo aggiuntivo 8.018.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferranti 8.09.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO confermando il parere precedentemente dato, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Pelino 8.01, 8.015 e 8.016, esprimendo altrimenti parere contrario sugli stessi.

Carolina LUSSANA (LNP) esprime parere conforme al rappresentante del Governo.

Paola PELINO (PdL) ritira i propri articoli aggiuntivi 8.01, 8.015 e 8.016 riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame degli emendamenti Contento 1.30 e Lorenzin 1.6 precedentemente accantonati.

Manlio CONTENUTO (PdL) intervenendo sul suo emendamento 1.30, rileva come dal dibattito siano emerse due impostazioni. Da un lato si vorrebbero diversificare i comportamenti riconducibili alla violenza sessuale per attribuire una responsabilità proporzionale alla gravità della condotta, dall'altro si osserva che tale differenziazione infrangerebbe l'unitarietà della fattispecie di violenza sessuale, considerata una conquista anche culturale della riforma del 1996. Pur ritenendo che sia erroneo porre il confronto in questi termini, non intende tuttavia mettere in discussione una scelta di politica criminale compiuta da circa quindici anni. Sottolinea peraltro la difficoltà di operare una differenziazione tra fattispecie di violenza sessuale che non tocchi la predetta uni-

tarietà e costituisca un arretramento alla vecchia distinzione tra violenza sessuale e atti di libidine violenta. Ritiene comunque che vi sia una esigenza alla quale far fronte affinché risulti in maniera certa la gravità della condotta di violenza sessuale per la quale un soggetto è stato condannato. In base all'attuale formulazione dell'articolo 609-bis ciò non è possibile, in quanto anche l'ipotesi di minore gravità comporta una condanna per tale reato. Forse una possibile soluzione potrebbe essere quella di estrapolare tutte le disposizioni specifiche del capo in esame che prevedono circostanze attenuanti e riunirle in un'unica disposizione. In tal modo nel certificato penale risulterebbe, oltre al titolo del reato, anche l'attenuante perché contemplata da uno specifico articolo del codice.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur comprendendo l'esigenza che ha determinato l'onorevole Contento a presentare l'emendamento in esame, ritiene che sarebbe del tutto inopportuno introdurre una differenziazione tra le fattispecie di violenza sessuale in base alla gravità del fatto compiuto, in quanto in tal modo si romperebbe comunque quella unitarietà della nozione di violenza sessuale richiamata dall'onorevole Contento, che, come questi ha sottolineato, rappresenta una conquista culturale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che non si possa assolutamente ritornare ad una distinzione tra diverse fattispecie di violenza sessuale e che quindi si debba mantenere l'impostazione della riforma del 1996.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce la propria contrarietà all'identificazione di una fattispecie autonoma di «violenza minore», che costituirebbe un forte arretramento anche sotto il profilo culturale. Prende atto con favore delle osservazioni dell'onorevole Contento, ritenendo che qualunque intervento sulla fattispecie della violenza sessuale debba essere ope-

rato in termini di individuazione di circostanze attenuanti.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, nonostante l'apprezzabile sforzo dell'onorevole Contento, l'emendamento 1.30 non sia convincente, anche per la genericità della sua formulazione. Si tratterebbe di un ritorno ad una logica anteriore alla riforma del 1996. Per risolvere la questione dell'iscrizione nel casellario giudiziario di un titolo corrispondente alla effettiva condotta posta in essere, ritiene preferibile intervenire direttamente sulle norme che disciplinano tale iscrizione.

Beatrice LORENZIN (PdL) invita a considerare la questione della formulazione della fattispecie del reato di violenza sessuale senza alcun pregiudizio e considerando che comunque il diritto si evolve negli anni. In particolare, invita la Commissione a riflettere se l'attuale formulazione di tale reato sia del tutto congrua in relazione a tutte le diverse ipotesi concrete di atti di violenza sessuale che ad essa potrebbero essere ricondotte. Ciò non significa minimizzare alcune ipotesi di violenza sessuale, quanto piuttosto punirle sulla base di una fattispecie che corrisponda pienamente alla gravità reale del fatto posto in essere. Il legislatore non può limitarsi a inasprire le pene, ma deve cercare di trovare delle soluzioni normative che consentano di applicare la legge in maniera corrispondente alla realtà dei fatti concreti disciplinati.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che gli sforzi profusi dall'onorevole Contento, per quanto pregevoli ed apprezzabili, tuttavia non risolvano il problema. Sottolinea inoltre l'importanza centrale dell'effettività della pena, senza la quale un mero inasprimento delle sanzioni sarebbe sostanzialmente inutile. Ritiene che sarebbe opportuno ritirare gli emendamenti 1.30 e 1.6, in vista di un esame più approfondito da compiere in Assemblea.

Anna ROSSOMANDO (PD) nel sottolineare l'estrema complessità della que-

stione in esame, osserva come la valutazione del fatto di violenza non possa essere dissociato da un giudizio di tipo culturale e come, pertanto, non si possano identificare ipotesi di violenza sessuale minore.

Francesco Paolo SISTO (PdL) esprime apprezzamento per le osservazioni dell'onorevole Contento e sulla stessa formulazione dell'emendamento 1.30, che si inserisce nella migliore tradizione codicistica, secondo la quale in caso di condotte ontologicamente diverse, non vi possono essere circostanze attenuanti, bensì fattispecie autonome.

Cinzia CAPANO (PD) ricorda come la riforma del 1996 sia la conseguenza di più di venti anni di dibattiti e di processi penali. L'introduzione di una differenziazione di condotte comporterebbe un salto indietro, imponendo l'accertamento della condotta. Il che significherebbe sostanzialmente ridurre la tutela della vittima di violenza sessuale.

Manlio CONTENUTO (PdL) alla luce di quanto emerso dal dibattito, ritira il proprio emendamento 1.30, riservandosi di esaminare la questione in modo più approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO in considerazione del ritiro dell'emendamento 1.30, esprime parere favorevole sull'emendamento Lorenzin 1.6.

La Commissione approva l'emendamento Lorenzin 1.6 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sarà ora posto in votazione l'emendamento Contento 1.100, precedentemente accantonato.

La Commissione approva l'emendamento Contento 1.100 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emen-

damento Contento 1.100, non saranno posti in votazione gli emendamenti Ferranti 1.8 e Vietti 1.9.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame dell'emendamento Contento 3.100, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere contrario sull'emendamento 3.100 sottolineando l'importanza di introdurre il reato di molestie sessuali. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 3.101 del Governo, volto a rendere maggiormente determinata la fattispecie in questione.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, a seguito del ritiro dell'emendamento Contento 1.30, muta il proprio parere sull'emendamento 3.101 del Governo, esprimendo parere favorevole.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 3.101 del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) esprime forti perplessità sulla formulazione della fattispecie di molestie sessuali, che appare estremamente indeterminata. Sottolinea in particolare che non risulta chiaro quale condotta possa integrare la predetta fattispecie.

La Commissione approva l'emendamento 3.101 del Governo (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento 3.101 del Governo, non saranno posti in votazione gli emendamenti all'articolo 3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

Sostituire il comma 3 dell'ART. 609-bis del codice penale con il seguente:

3. Nei casi di minore gravità la pena della reclusione è da due a sei anni.

1. 6. Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla lettera 7-bis), dell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale le parole « 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter » sono sostituite dalle seguenti: « 609-bis, 609-ter ».

1. 100. Contento.

(Approvato)

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, è aggiunto il seguente: « ART. 609-ter. (Molestie sessuali). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 3.000 euro ».

3. 101. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio provinciale stesso.

2. Dall'attivazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. 0100. (nuova formulazione) Mariarosaria Rossi, Contento, Costa.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, capoverso articolo 609-octies, sopprimere il comma 7.

4. 150. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 4, comma 1, capoverso ART. 609-octies, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7-bis. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima

importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

4. 3. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: « terzo comma », sono inserite le seguenti: « 609-bis, 609-quater, e 609-octies, salvo risulti l'insussistenza delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

4. 010. Lo Presti.

(Approvato)

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5. 100.** Il relatore.

Sopprimerlo.

*** 5. 101.** Contento.

(Approvati)

ART. 7.

Sopprimerlo.

*** 7. 100.** Il relatore.

Sopprimerlo.

*** 7. 1.** Di Pietro.

Sopprimerlo.

*** 7. 101.** Contento.

(Approvati)

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Relazione annuale al Parlamento).

1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e contro gli atti di violenza sessuale.

2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.

8. 04. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Pollastrini, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroliini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, promuove l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale.

8. 013. *(nuova formulazione)* Concia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità, promuove nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole medie e superiori, corsi di sensibilizzazione contro la violenza sessuale.

8. 0101 *(ex 8.101)*. Lorenzin, Saltamartini, De Nichilo Rizzoli.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti sul tema della pirateria nell'ambito del diritto internazionale 26

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434
 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 26

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 29

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 giugno 2009.

Audizione di esperti sul tema della pirateria nell'ambito del diritto internazionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2009. – Presidenza del presidente Stefano STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.25.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.

C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo CORSINI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame segnalando che, secondo quanto indicato nella relazione che lo accompagna, la sua finalità è consentire alla Scuola per l'Europa di Parma avente ordinamento speciale e istituita nel 2004 per fare fronte alla esigenza di garantire ai figli del personale dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria – di poter agire con maggiori margini di potestà autonoma, anche con riferimento all'attività di ricerca e di sperimentazione didattico-educativa, nel rispetto, comunque, della libertà di insegnamento, della libera scelta educativa delle famiglie e delle finalità del sistema scolastico delle Scuole europee.

Si ricorda che l'istituzione e il funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma sono regolati fundamentalmente dalla legge 6 marzo 1996, n. 151, di ratifica della Convenzione recante lo Statuto delle scuole europee; dalla legge 10 gennaio 2006, n. 17, di ratifica dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare

(EFSA) e dalla Legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Il disegno di legge consta di tre articoli: il primo sul riassetto giuridico-funzionale della Scuola, il secondo sulle strutture scolastiche e il terzo sulla copertura finanziaria.

Accennando brevemente ai contenuti del testo, l'articolo 1 attribuisce alla Scuola, qualificata quale istituzione ad ordinamento speciale, la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Prevede, inoltre, che la Scuola sia associata al sistema delle Scuole europee e ne adotti gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e amministrativo. La Scuola viene altresì posta sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca. La Scuola fornisce, ai sensi del comma 2, un'istruzione ai figli dei dipendenti dell'EFSA ma anche dei dipendenti delle società convenzionate con l'Agenzie e ai figli di cittadini italiani.

Ai fini delle competenze della III Commissione, si segnala che il comma 7, in relazione agli organi della Scuola, dispone che con decreto adottato dal Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro degli affari esteri siano indicate le funzioni e la composizione degli organi della Scuola, il numero di contratti attivabili e criteri di accesso per gli alunni che non siano figli di dipendenti dell'Agenzia. I contratti per il personale assunto a tempo determinato e a seguito di procedura concorsuale hanno durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva (comma 8).

L'articolo 2 pone a carico del Comune e della Provincia di Parma gli oneri per la costruzione della nuova sede della Scuola, (restando fermo il finanziamento di 2,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009 disposto con la legge finanziaria 2007), le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede della Scuola, nonché le spese per l'arredamento e quelle per le utenze e per i relativi impianti. Si prevede il parere

obbligatorio preventivo della Provincia e del Comune di Parma sull'adeguatezza dei locali ai fini dell'allestimento e dell'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti.

L'articolo 3 quantifica gli oneri dall'attuazione della legge in 2,569 milioni di euro per il 2009 e in 9,562 milioni di euro a decorrere dal 2010. L'onere per il 2009 è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. Si utilizza l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 1,926 milioni di euro e quello relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 643.000 euro. L'onere quantificato a decorrere dal 2010 è coperto mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

L'analisi dell'impatto sulla regolamentazione (AIR), che accompagna il provvedimento, evidenzia che esso deve essere emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'EFSA e che non si ravvisano opzioni alternative di intervento regolatorio. Nell'ordinamento si riscontrano casi nei quali la personalità giuridica di diritto pubblico è stata conferita con legge e casi nei quali è stata conferita con altra tipologia di atto. Nel caso in esame, peraltro, l'intervento legislativo appare giustificato per il fatto che si dispone l'impiego di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.

Sottolinea che, ai fini delle competenze della Commissione, il disegno di legge appare adeguato alla piena attuazione all'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'EFSA. Conseguentemente preannunzia la formulazione di un parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, associandosi alle considerazioni svolte dal relatore, sottolinea la necessità di procedere celermente nell'*iter* di esame del disegno di legge ai fini dell'adempimento di un obbligo internazionale assunto dal nostro Paese.

Paolo CORSINI (PD), *relatore*, formula pertanto una proposta di parere favore-

vole, che procede ad illustrare (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

**Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di
Parma (C. 2434 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2434 recante il riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma;

ritenuto che il provvedimento appare congruo a dare piena attuazione all'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimen-

tare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17;

considerato altresì opportuno il riferimento all'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, ratificata dalla legge 6 marzo 1996, n. 151, in relazione all'istruzione scolastica primaria, elementare e secondaria che deve essere garantita dalla stessa Scuola;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 61/09 Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria. C. 2511 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 30

SEDE LEGISLATIVA:

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. C. 2120, approvato dalla 4^a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli (*Discussione e rinvio – Adozione del testo base*) 33

RISOLUZIONI:

7-00171 Di Stanislao: sull'assegnazione all'Università de L'Aquila della caserma Pace di Sulmona e della caserma Pasquali de L'Aquila (*Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo*) 34

ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalla Commissione) 36

AVVERTENZA 35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 61/09 Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.

C. 2511 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), *relatore*, osserva che il presente decreto-legge, re-

cante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, introduce modifiche ed integrazioni alle disposizioni del decreto-legge n. 209 del 2008 che disciplinano la competenza territoriale per i reati di pirateria e per quelli connessi, accertati durante la missione « EUNAVFOR Atalanta ».

Tale missione, come noto, è stata istituita dal Consiglio dell'Unione europea il 10 novembre 2008 per contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

In proposito, ricorda che l'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 209 del 2008 attribuiva al Tribunale ordinario di Roma la competenza territoriale sui reati di pirateria e di sospetta pirateria – previsti, rispettivamente, dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione – nonché per quelli ad essi connessi,

inclusi i reati a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano all'operazione militare Atalanta, qualora i reati stessi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere e siano accertati durante la missione in questione.

L'articolo 1 del presente decreto-legge interviene su tale disciplina, modificando il predetto articolo 5, comma 4, e aggiungendo al medesimo articolo 5 due commi: il comma 6-*bis* e il comma 6-*ter*.

In particolare, rammenta che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge in oggetto modifica l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2008, nel senso di limitare la competenza del tribunale di Roma ai reati di pirateria e di sospetta pirateria, nonché di quelli ad essi connessi, alle ipotesi in cui tali reati siano commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione Atalanta, a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani. Tale limitazione di competenza si giustifica con il fatto che, recentemente, il 26 febbraio scorso, con decisione 2009/293/PESC del Consiglio, è stato approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni per il trasferimento in Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria al largo della Somalia.

Alla luce di tale scambio di lettere, infatti, le persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria sono consegnate o allo Stato della nave che ha operato la cattura oppure, quando tale Stato non possa o non intenda esercitare la giurisdizione, ad un altro Stato che accetti di esercitarla.

Pertanto, ai sensi del successivo comma 6-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del presente decreto-legge, il personale delle unità italiane può trattene- re sul vettore militare le persone che abbiano commesso o che siano sospettate di aver commesso atti di pirateria per il tempo strettamente necessario al loro trasferimento nel Paese membro o terzo, che esercita la giurisdizione. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a

bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Infatti, sempre ai sensi della citata lettera *b*), fuori dei casi dianzi citati riguardanti la missione Atalanta, per l'esercizio della giurisdizione, si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

Infine, ricorda che, con una disposizione transitoria, introdotta dal comma 6-*ter* aggiunto dalla predetta lettera *b*), è stabilita l'immediata applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti eventualmente in corso ed è prevista la possibilità di utilizzare strumenti telematici nelle comunicazioni relative alle operazioni antipirateria.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, posto che il provvedimento in esame, come dianzi segnalato, mantiene comunque la competenza del Tribunale di Roma relativamente ai reati commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, propone di esprimere nulla osta sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Guido CROSETTO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) premesso che il decreto-legge in oggetto prende le mosse dalla rinuncia dei governi europei ad esercitare – eccetto alcuni casi – la propria giurisdizione per i reati di pirateria, invita i componenti della Commissione ad una riflessione su due specifici profili.

Il primo profilo riguarda il fatto che il Kenya, pur non applicandola di fatto, non ha ancora abolito la pena di morte, nonostante le precise richieste formulate recentemente in tal senso dal Parlamento europeo. Ricorda in proposito che l'ordinamento italiano, sulla base di una disposizione di rango costituzionale, vieta l'estradizione di coloro che abbiano commesso reati, nei casi in cui per tali reati sia prevista la sanzione della pena di morte nei Paesi di estradizione. Sottolinea altresì che nel quadro dello scambio di lettere

intervenuto tra l'Unione europea e il Kenya, se da un lato è stato espressamente previsto che la pena da infliggere in relazione ai reati di pirateria è la pena detentiva, dall'altro è stato precisato che la risoluzione di eventuali controversie deve seguire, non già la via giurisdizionale, ma quella diplomatica, con evidenti minori garanzie riguardo al rispetto degli impegni assunti dalle Parti. Il secondo profilo, invece, riguarda la mancanza di un'autorità preposta a vigilare sul reale rispetto dei citati impegni.

In conclusione invita pertanto il relatore a tener conto, nella sua proposta di parere, attraverso specifiche osservazioni, dei profili problematici dianzi evidenziati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel condividere nella sostanza le osservazioni della deputata Villecco Calipari e nell'evidenziare tuttavia come la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere in relazione ai profili di sua competenza, sottolinea come rispetto a tali profili il provvedimento in esame, come rilevato dal relatore, non introduca elementi di particolare novità. Infatti, per i reati commessi nei confronti dello Stato italiano o dei beni o dei cittadini italiani, compresi quindi i militari che partecipano alla missione Atalanta, viene mantenuta la giurisdizione del Tribunale di Roma.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), *relatore*, nel sottolineare la gravità della situazione al largo delle coste somale, evidenzia come il coinvolgimento del Kenya nella repressione dei reati di pirateria possa servire da deterrente, assicurando una maggiore efficacia e tempestività all'azione repressiva.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'interrogarsi circa la vincolatività per il Kenya delle disposizioni contenute in uno scambio di lettere, anziché in un accordo, richiama la preoccupante situazione in cui versa l'equipaggio italiano del rimorchiatore *Buccaneer* per il quale si dovrebbe in qualche modo intervenire, anche attraverso un maggiore impegno del Governo

italiano che potrebbe essere sollecitato in sede parlamentare.

Marco BELTRANDI (PD), nel concordare con i rilievi formulati dalla deputata Villecco Calipari, sottolinea come il fatto che le disposizioni contenute nel decreto-legge in oggetto coinvolgano comunque i militari italiani impiegati nella missione Atalanta, legittimi la Commissione Difesa ad esprimersi su tutti i profili problematici del provvedimento in esame, incluso quello dell'invio di coloro che hanno commesso reati di pirateria, in un Paese nel quale è vigente la pena di morte. Ritiene che l'interesse per quest'ultimo profilo dovrebbe risultare particolarmente elevato per un Paese come l'Italia che nel 2007 è stato protagonista della battaglia per una moratoria internazionale della pena di morte. La partecipazione dei militari italiani alla missione Atalanta deve infatti avvenire in un quadro di legalità internazionale che non può prescindere dal rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel sottolineare preliminarmente che il presente decreto-legge è stato adottato per uniformare l'ordinamento nazionale ad una decisione assunta in sede europea, ricorda che le questioni problematiche sollevate nella seduta odierna circa l'esercizio della giurisdizione da parte del Kenya sono già state positivamente affrontate in ambito europeo. Tali questioni comunque potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento, sia sul versante della costituzionalità, sia sul fronte della conformità all'ordinamento giuridico italiano, rispettivamente, nella Commissione I e nelle Commissioni riunite II e III.

Per quanto riguarda le osservazioni del deputato Di Stanislao, che ha sollecitato un maggiore impegno italiano nel quadro della missione Atalanta, ricorda che, a breve, la missione Atalanta sarà affiancata da una missione NATO e che ciò, nei prossimi mesi, comporterà un fortissimo impegno da parte dell'Italia che dovrà assicurare la presenza di ben tre navi nel Golfo di Aden. Per quanto concerne più

specificamente la questione degli ostaggi italiani, sottolinea come la strada principale da percorrere sia la trattativa diplomatica, fermo restando che l'uso della forza dovrebbe rappresentare *l'extrema ratio*.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), pur concordando con il fatto che il presente decreto-legge recepisce quanto stabilito in sede europea per risolvere il problema degli arresti compiuti nel quadro della missione Atalanta, ribadisce che la Commissione Difesa non può, in sede di espressione del parere, disinteressarsi delle questioni riguardanti la tutela dei diritti umani. Ritiene pertanto che un'eventuale proposta di parere favorevole debba essere corredata da due osservazioni, che si collegano ai profili problematici in precedenza segnalati. La prima osservazione dovrebbe invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di richiamare il Governo italiano a farsi promotore in sede europea di un'iniziativa volta a perfezionare e rafforzare quanto previsto dallo scambio di lettere tra l'Unione europea e il Kenya, circa la risoluzione di eventuali controversie che potrebbero sorgere in merito all'effettiva e corretta applicazione da parte del Paese africano delle disposizioni contenute e approvate con la decisione n. 2009/293/PESC del Consiglio, non risultando sufficiente il semplice richiamo alla risoluzione delle controversie stesse per via diplomatica.

La seconda osservazione dovrebbe invece invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di richiamare il Governo italiano a promuovere forme di monitoraggio e di verifica circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto scambio di lettere riguardo le garanzie minime relative alle tutele giurisdizionali e ai diritti umani, con particolare riguardo al divieto di comminare la pena di morte.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nell'esprimere apprezzamento per il contenuto delle osservazioni formulate dalla deputata Villecco Calipari, sottolinea tut-

tavia come, in generale, le osservazioni e le condizioni a corredo di un parere favorevole espresso dalla Commissione, poiché relative al testo del provvedimento a cui il parere si riferisce, devono potersi tradurre in disposizioni normative. Le osservazioni proposte dalla deputata Villecco Calipari, invece, poiché rivolte ad impegnare il Governo, senza alcun riflesso sulle disposizioni del presente decreto-legge, dovrebbero formare oggetto, non già di una proposta di parere, ma di un atto di indirizzo, quale ad esempio un ordine del giorno da presentare in Assemblea, in merito al quale si dichiara disponibile fin d'ora ad esprimere un voto favorevole.

I deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Marco BELTRANDI (PD) e Augusto DI STANISLAO (IdV) preannunciano la propria astensione in merito alla proposta di nulla osta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 30 giugno 2009 — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.

C. 2120, approvato dalla 4^a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli.

(Discussione e rinvio — Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione dei provvedimenti in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ricorda che, nella seduta del 16 giugno 2009, l'Assemblea ha deliberato il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge C. 2120, cui è abbinata la proposta di legge C. 1896 Cirielli. Nell'iniziare quindi la discussione sulle linee generali e nell'auspicare una rapida conclusione dell'*iter* legislativo relativo alle citate proposte di legge, rinvia ai contenuti della relazione svolta durante l'esame in sede referente e ringrazia i colleghi della Commissione, che in rappresentanza dei rispettivi gruppi, hanno reso possibile il trasferimento alla sede legislativa dei provvedimenti in discussione.

Il sottosegretario Guido CROSETTO esprime da parte del Governo una valutazione favorevole sulle proposte di legge in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, non essendovi altri interventi, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base, per il prosieguo della discussione, la proposta di legge C. 2120, approvata dalla 4^a Commissione permanente del Senato.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti sul citato testo base alle ore 18 della giornata odierna. Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 30 giugno 2009 — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00171 Di Stanislao: sull'assegnazione all'Università de L'Aquila della caserma Pace di Sulmona e della caserma Pasquali de L'Aquila.

(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'illustrare la risoluzione in titolo, evidenzia come le esigenze segnalate nell'atto di indirizzo in discussione siano state rappresentate direttamente dal Rettore dell'Università de L'Aquila, che ha evidenziato la difficoltà a proseguire l'attività didattica in mancanza di adeguate strutture. Infatti, l'attuale dispersione sul territorio delle varie sedi universitarie potrebbe comportare un'ulteriore riduzione del numero degli iscritti per il prossimo anno accademico che, stando alle previsioni, dovrebbe passare da 27 mila a 10 mila.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, tenuto conto del fatto che sulla materia in oggetto il Governo ha già assunto impegni con la risoluzione n. 8-00044, approvata dalla Commissione Difesa, nella seduta del 26 maggio 2009, nel corso della quale il sottosegretario Cosiga si era dichiarato disponibile a valutare la possibilità di integrare i citati impegni sulla base dei contenuti della risoluzione di cui il deputato Di Stanislao aveva preannunciato la presentazione, propone una riformulazione dell'atto di indirizzo in oggetto.

In particolare, le premesse della risoluzione dovrebbero essere integrate con l'espressa menzione dell'atto di indirizzo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 maggio 2009, mentre il dispositivo

dovrebbe essere riformulato nei seguenti termini:

« ad adoperarsi tempestivamente per assegnare, anche temporaneamente, la Caserma Pace, sita a Sulmona, per lo svolgimento di attività didattiche dell'Università degli Studi de L'Aquila, con particolare riguardo alla Facoltà di economia, e una parte della Caserma Pasquali de L'Aquila da utilizzare, per attività delle Pubbliche Amministrazioni locali e dell'Università degli studi de L'Aquila, previa verifica della fattibilità dei necessari adempimenti tecnici ».

A suo avviso, infatti, il contenuto del dispositivo così riformulato terrebbe conto della complessità dell'attuale situazione in cui versano gli immobili della Difesa siti nella provincia de L'Aquila, con riferimento ai quali pervengono quotidianamente al Ministero della Difesa richieste di assegnazione da parte di numerose amministrazioni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ritiene che la riformulazione proposta dal Governo, nella sostanza, sia conforme alle

indicazioni di fondo che emergono dalla risoluzione in discussione.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'accogliere la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, esorta il Governo stesso ad aprire un tavolo tecnico per coordinare le esigenze delle diverse amministrazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-00171 Di Stanislao, nel testo riformulato, che assume il numero 8-00046 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00147 Rosato: *sull'attribuzione del « premio di congedamento » al personale militare.*

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00171 Di Stanislao: sull'assegnazione all'Università de L'Aquila della caserma Pace di Sulmona e della caserma Pasquali de L'Aquila

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

premessi che:

L'Aquila e il suo territorio (equilibri socio-economici), e in questo caso la presenza delle sedi delle istituzioni comunali, provinciali, regionali e statali e le strutture connesse sono state devastate e azzerate nell'uso e nelle disponibilità dal drammatico evento del 6 aprile;

i dati del post-sisma sono catastrofici, 298 le vittime, 1.500 i feriti, oltre 65.000 persone senza casa, costrette tra tende o sfollati sulla costa abruzzese e non solo;

il contributo concreto e solidale dei volontari ha rappresentato e rappresenta un punto determinante per la ripresa della vita normale e delle attività giornaliere;

le Forze armate hanno fatto e continuano a fare con grande merito un'attività di soccorso e di assistenza unica che si è concretizzata immediatamente dopo il sisma;

assolutamente significativo e decisivo è stato lo spiegamento delle Forze armate che hanno declinato la loro presenza attraverso questi numeri (così come da informativa al Senato da parte del Governo dell'8 aprile 2009): 1.500 i militari in campo, 2.000 le forze dell'ordine, i primi soccorsi sono arrivati dal 9° Reggimento Alpini e dal 33° Reggimento di artiglieria terrestre «Aqui» de L'Aquila, è intervenuto anche il 123° Reggimento con

sede a Chieti. A questi si è aggiunta la disponibilità di 96 mezzi speciali, 104 mezzi ruotati, 20 elicotteri e 7 aerei;

le Forze armate possono fornire un ulteriore decisivo contributo per il riavvio di attività vitali per la comunità aquilana (università), in questo caso attraverso la messa a disposizione di proprie strutture presenti sul territorio aquilano;

da incontri avuti dal sottoscrittore del presente atto con personalità politiche, amministrative e universitarie aquilane forte e urgente è stata indicata la necessità di strutture e locali per far fronte all'esigenza di far ripartire i servizi di quotidiano bisogno quali uffici burocratici, amministrativi e corsi e servizi universitari;

tra le richieste avanzate a livello istituzionale quella del Rettore dell'Università de L'Aquila riveste a tutti gli effetti carattere di emergenza e urgenza teso a non disperdere l'enorme patrimonio umano e professionale, un giacimento di conoscenze da non mortificare di cui è depositaria l'intera università e da tutti riconosciuto anche a livello nazionale;

tale richiesta peraltro è stata avanzata formalmente dal Rettore medesimo immediatamente dopo il sisma, al Ministro della difesa;

pertanto, in sintonia con il Rettore, si ritiene di indicare l'utilizzo nei tempi e nei modi dovuti della Caserma Pace (ex sede Opm) per le attività connesse alla facoltà di economia dell'Università de

L'Aquila e della caserma Pasquali de L'Aquila sempre per attività connesse alle attività didattiche dell'università aquilana;

giòva ricordare che l'Università de L'Aquila è tra le prime in Italia per qualità dell'offerta formativa e per numero di studenti. Prima del sisma erano stati attivati ben 49 corsi di laurea per oltre 27.000 studenti;

considerati, infine, gli impegni assunti dal Governo in merito alle citate caserme, con la risoluzione n. 8-00044, approvata dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati, nella seduta del 26 maggio 2009,

impegna il Governo

ad adoperarsi tempestivamente per assegnare, anche temporaneamente, la Caserma Pace, sita a Sulmona, per lo svolgimento di attività didattiche dell'Università degli Studi de L'Aquila, con particolare riguardo alla Facoltà di economia, e una parte della Caserma Pasquali de L'Aquila da utilizzare, per attività delle Pubbliche Amministrazioni locali e dell'Università degli studi de L'Aquila, previa verifica della fattibilità dei necessari adempimenti tecnici.

(8-00046)

« Di Stanislao ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Nuovo testo C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Relazione predisposta dal relatore</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione predisposta dal relatore</i>)	47
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione predisposta dal relatore</i>)	48

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.25.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.

Nuovo testo C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame dispone il riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Il disegno di legge, che è stato oggetto di limitate modificazioni nel corso dell'esame presso

la Commissione di merito, è corredato da una relazione tecnica, la quale con riferimento alle spese di investimento, quantifica una spesa, nell'anno 2010, di 944.000 euro *una tantum* per dotare la Scuola di attrezzature tecnologiche e laboratori scientifici, mentre, per quanto attiene alle spese di funzionamento di parte corrente, l'onere complessivo è determinato in euro 20.400 per l'anno 2009 e in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2010. Per quanto attiene alle spese per le competenze stipendiali fisse del personale, la spesa è quantificata dalla relazione tecnica in 7.645.586 euro per l'anno scolastico 2009-2010 e in 9.061.221 euro per l'anno scolastico 2010-2011, attribuibile secondo la relazione tecnica per 2.548.529 euro all'anno 2009, per 8.117.464 euro all'anno 2010 e per 9.061.221 euro all'anno 2011 e a ciascuno degli anni successivi.

La relazione tecnica afferma che la possibilità di ricorrere a contratti di prestazione d'opera prevista dall'articolo 1, comma 7, non comporterà alcun incremento di spesa in quanto detti contratti,

attivabili nel numero massimo di dieci, sarebbero comunque ricompresi nelle novantadue unità di personale delle quali sono già stati calcolati gli oneri finanziari.

Con riferimento ai profili problematici di carattere finanziario, rileva l'opportunità, in ordine all'articolo 1, che il Governo chiarisca se, nell'ipotesi di rinnovo del contratto, al personale impiegato nella Scuola sia riconosciuta una progressione di carriera con relativo scatto economico e, in caso affermativo, se tale eventualità sia stata considerata nell'ambito della quantificazione della spesa relativa al trattamento economico del personale. Con riferimento all'articolo 2, osserva che la norma prevede l'imputazione alla provincia e al comune delle spese relative alle strutture, agli allestimenti e alla manutenzione della Scuola europea di Parma. La norma precisa, tuttavia, che tale imputazione di oneri avviene «fermo restando il finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Si tratta, in particolare, dell'autorizzazione di spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata al funzionamento della Scuola europea di Parma e alla costruzione della sua nuova sede. Non è chiaro se, ed eventualmente in quale misura, tale trasferimento viene ora destinato anche alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 2 in esame, anche in considerazione del fatto che la documentazione trasmessa alle Camere nel corso dell'esame parlamentare della legge finanziaria 2007 non aveva fornito i dati posti alla base della quantificazione della spesa per il triennio 2007-2009 finalizzata al funzionamento della Scuola e alla costruzione della nuova sede. L'articolo 2, inoltre, estende alla Scuola europea di Parma il meccanismo di finanziamento previsto dalla disciplina generale in materia di edilizia scolastica prevista dalla legge n. 23 del 1996, che viene espressamente richiamata dai commi 2 e 3. In particolare, l'articolo 3 della legge n. 23 del 1996 ha attribuito ai comuni e alle province le funzioni attinenti la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione degli edifici scolastici disponendo,

agli articoli 4 e 10, un apposito meccanismo di finanziamento dei relativi oneri, mediante mutui concessi agli enti territoriali dalla Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato, ed ha provveduto alla copertura finanziaria dell'onere per lo Stato. Riguardo alle spese per investimento, la relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame si limita a quantificare i costi relativi all'allestimento e alla manutenzione dei laboratori e delle necessarie attrezzature tecnologiche. A tale riguardo, ritiene andrebbero acquisiti i dati relativi al costo complessivo previsto per la costruzione della nuova sede fino al completamento dell'opera, chiarendo altresì lo sviluppo per cassa delle spese autorizzate e alle modalità di copertura dell'onere complessivo, chiarendo se – a tal fine – dovrebbe intervenire, oltre al predetto stanziamento disposto dalla legge 296/2006, anche il meccanismo di finanziamento statale stabilito dalla legge n. 23 del 1996. In tal caso, segnala che l'inserimento di un plesso scolastico aggiuntivo nell'ambito dei piani finanziari annuali potrebbe implicare – a parità di altre condizioni – la necessità di provvedere alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri.

Con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala che l'articolo 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2,569 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede per l'anno 2009, mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente utilizzando, quanto a 1,926 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per e, quanto a 643.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al riguardo, con riferimento all'utilizzo nel-

l'anno 2009 degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, segnala che gli stessi non recano né una specifica voce programmatica né la necessaria disponibilità. Quanto all'utilizzo, a decorrere dall'anno 2010, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle necessari risorse.

Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, appare opportuno, anche in considerazione del fatto che la gran parte degli oneri derivano da spese di personale, che il Governo chiarisca se la stessa possa essere formulata, come previsto dal testo in esame, in termini di limite di spesa.

Il sottosegretario *Alberto GIORGETTI, con riferimento ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, rileva che l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), prevede una copertura degli oneri pari a 2,569 milioni di euro, per l'anno 2009, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente con utilizzo degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e finanze per 643.000 euro e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 1,926 milioni di euro. Al riguardo, segnala che tali risorse sono state parzialmente utilizzate al fine di provvedere alla copertura dell'emendamento 6.301 (testo 3) presentato all'A.S. 1195-A, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dal Senato della Repubblica ora A.C. 1441-ter-B. Conseguentemente, le risorse attualmente disponibili sul fondo speciale di parte corrente sono pari a 143.000 euro relativamente all'accantonamento del Ministero dell'economia e finanze e a 426.000 per l'accantonamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Pertanto, ritiene debba valutarsi l'opportunità di ricondurre l'onere previsto dalla proposta nell'ambito delle effettive disponibilità finanziarie per l'anno 2009, riformulando conseguentemente la clausola di

copertura di cui all'articolo 3. Peraltro, nel caso in cui si ritenga che, in relazione ai tempi necessari per l'approvazione del provvedimento in oggetto, per l'anno 2009 non si prevedano oneri, giudica opportuno che la copertura finanziaria decorra dall'anno 2010 e sia corrispondentemente riformulata la clausola di cui all'articolo 3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, e rilevando come la riduzione degli oneri previsti dal provvedimento contempla tra l'altro la necessità di una revisione della relazione tecnica, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Legge comunitaria 2009.
(C. 2449 Governo).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

(Doc. LXXXVII, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il deputato Ravetto ha fatto pervenire la sua indisponibilità a partecipare alla seduta. Deposita, comunque, la relazione predisposta dal deputato Ravetto sul disegno di legge comunitaria per il 2009 e sulla relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea per il 2008 (*vedi allegato 1*).

Gioacchino ALFANO (Pdl) rileva come quest'anno l'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da parte della Commissione bilancio preceda di poco l'esame del progetto di riforma della legge n. 468 del 1978, evidenziando la necessità che il parere sulla relazione si muova nella stessa direzione della riforma approvata in prima lettura del Senato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti con riferimento alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2, precisa che la copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ha carattere residuale e del tutto eventuale, essendo destinata a intervenire solo nei casi in cui gli ordinari stanziamenti di bilancio. Sottolinea, inoltre, con riferimento all'articolo 4 del provvedimento, che il meccanismo tariffario di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 11 del 2005, richiamato dal medesimo articolo 4, consente l'integrale copertura dei costi sostenuti dalle amministrazioni competenti in materia di controlli, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, segnala la necessità di prevedere espressamente l'eventuale ricorso alle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, concordando sul fatto che il testo della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 8 dovrebbe fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in luogo dell'attuale previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Quanto alle osservazioni del deputato Alfano, rileva che, anche la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 dimostra l'attenzione che il Governo annette all'esigenza di assicurare sempre maggiore trasparenza e qualità

della spesa pubblica. Ritiene che tali finalità siano pienamente conformi a quelle della proposta di riforma della legge di contabilità dello Stato recentemente approvata dal Senato, sottolineando come il Governo stia seguendo con particolare interesse la prospettata revisione della normativa contabile e intenda tenere nella massima considerazione eventuali osservazioni e proposte di modifica che saranno formulate nel corso dell'esame presso la Camera.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte quindi che, non appena apportate talune modifiche, verranno depositate la proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria per il 2009 (*vedi allegato 2*) e la proposta di parere sulla relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea per il 2008 (*vedi allegato 3*) predisposte dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD), in considerazione dell'importanza del provvedimento, ritiene opportuno un rinvio dell'espressione del parere e dell'approvazione della relazione al fine di consentire il necessario approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce dell'esigenza segnalata dal deputato Vannucci, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11.50.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008
(Doc. LXXXVII, n. 2).****RELAZIONE PREDISPOSTA DAL RELATORE***a) LEGGE COMUNITARIA 2009*

Il disegno di legge comunitaria per il 2009 ha un contenuto circoscritto e presenta limitati profili di interesse della nostra Commissione. Ricordo innanzitutto che il testo è privo di relazione tecnica e che la relazione illustrativa afferma che non si è proceduto alla predisposizione di tale relazione in quanto « la legge delega è priva di contenuti con riflessi finanziari direttamente onerosi per la finanza pubblica », precisando tuttavia che, qualora si rendesse necessario, la relazione tecnica potrebbe essere predisposta ed aggiornata nel corso dell'esame parlamentare.

A riguardo osservo tuttavia come all'articolo 2, c. 1, lett. d), venga ancora prevista, alla stregua di quanto avvenuto, da ultimo, con la legge comunitaria per il 2008, la copertura di eventuali oneri a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Alla luce delle considerazioni che ho prima richiamato svolte nella relazione illustrativa, non sembra peraltro probabile, allo stato, che il contenuto del provvedimento renda necessario il ricorso al predetto fondo di rotazione. Questo a meno che il Governo non confermi una perplessità, sulla quale mi soffermerò in seguito, derivante dalla lettura articoli 8 e 9.

L'articolato richiede, ai nostri fini, un qualche approfondimento con riferimento agli articoli 4, 8 e 9.

Per quanto concerne l'articolo 4, andrebbe chiarito se il meccanismo tariffario

previsto per la copertura degli oneri derivanti da prestazioni e controlli eseguiti da uffici pubblici sia idoneo a garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti dalle amministrazioni competenti. Si rileva inoltre che i costi sostenuti dai privati sembrerebbero deducibili dal reddito imponibile in quanto costi obbligatori.

Riguardo all'articolo 8, il Governo dovrebbe chiarire a valere su quali risorse potrà essere disposta la copertura degli eventuali oneri quantificati dalla relazione tecnica prevista dal comma 5. Inoltre, con riferimento al comma 3, andrebbero forniti elementi volti ad assicurare che le attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni con autorità straniere possano essere effettuate senza oneri per lo Stato. La clausola di invarianza non appare inoltre formulata in maniera pienamente conforme alla prassi consolidata.

Rispetto agli articoli 8 e 9, osserva inoltre che, pur prevedendo che i relativi schemi di decreto siano corredati di relazione tecnica, non contemplanò l'eventuale ricorso al Fondo di rotazione per l'applicazione delle politiche comunitarie. Si chiede al riguardo al Governo se non sia opportuno integrare i principi e i criteri di delega al fine di poter fronteggiare eventuali oneri ricorrendo al predetto Fondo.

b) RELAZIONE ANNUALE

L'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea costituisce uno dei principali strumenti a

disposizione delle Camere sia per intervenire nella fase di formazione delle politiche e della normative dell'UE.

In base all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione deve infatti consentire:

di verificare l'attività svolta dall'Italia nelle sedi decisionali europee in ciascun settore e per ciascun progetto normativo o tema rilevante;

di ottenere un riscontro del seguito dato dal governo agli indirizzi definiti dalle Camere sia in via generale sia con riferimento a specifici progetti di atti normativi o atti di strategia e di indirizzo dell'UE;

di valutare e discutere gli orientamenti che il Governo intende seguire nell'anno in corso, con riguardo ai principali temi e proposte all'esame delle istituzioni dell'UE;

di operare sugli aspetti sopra richiamati un esame articolato e approfondito presso tutte le commissioni di settore, per le parti di rispettiva competenza, e presso la Commissione politiche Ue, seguito da un dibattito in aula e dall'approvazione di una risoluzione.

Rispetto alla previsione della legge 11 del 2005, la relazione per il 2008 dedica per la prima volta un'apposita sezione agli orientamenti prioritari delle politiche dell'UE in campo economico e finanziario e alla risposta dell'Europa alla crisi economica e finanziaria.

Insieme segnala che la relazione reca un resoconto accurato delle attività svolte dal Governo nel 2008 e nei primi mesi del 2009 ma, con riferimento ai settori di competenza della Commissione bilancio, definisce solo in un numero limitato di casi gli orientamenti che il Governo intende seguire per il futuro.

Pertanto per i prossimi anni potrebbe risultare opportuno, nell'ambito della relazione:

esporre puntualmente gli orientamenti che il Governo stesso intende assumere per l'anno in corso;

dare conto degli interventi adottati dal Governo per attuare gli indirizzi de-

finiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'UE. Le parti della relazione di competenza della Commissione bilancio sono contenute nella sezione II della parte prima, relativa alle politiche economiche e finanziarie e alla risposta alla crisi, nei capitoli II e III della sezione I della parte seconda, concernenti, rispettivamente l'attuazione della Strategia di Lisbona e le procedure di infrazione, nonché nei capitoli della parte seconda relativi agli aiuti di stato, alla tutela degli interessi finanziari dell'UE e soprattutto nella parte terza, in materia di politica di coesione e flussi finanziari dall'Italia all'UE.

Appare opportuno concentrarsi, in ragione della loro rilevanza ed attualità, sui profili relativi alla risposta alla crisi economica, al coordinamento delle politiche economiche e alla politica di coesione.

Politiche economiche e risposta alla crisi economica.

La relazione richiama in dettaglio le iniziative assunte dall'UE in risposta alla crisi economica, a partire dal Piano di ripresa dell'economia europea del novembre 2008, nonché le attività del Consiglio ECOFIN in materia di politiche strutturali.

Non sono fornite invece indicazioni specifiche sugli orientamenti che il Governo intende seguire nel 2009 sulle iniziative che intende assumere per sostenere la ripresa.

Dal quadro fornito dalla relazione e dagli sviluppi successivi alla sua presentazione, su cui si è espresso da ultimo il Consiglio europeo del 18-19 giugno scorso, sembra confermato il disallineamento tra il ruolo che l'UE potrebbe e dovrebbe giocare per sostenere la crescita e l'occupazione, a fronte della crisi globali e l'assenza di adeguate risorse finanziarie e strumenti giuridici.

Indubbiamente, la risposta europea alla crisi ha avuto alcuni meriti:

ha tentato di assicurare un coordinamento e uno stimolo degli interventi europei e nazionali, anche attraverso una valorizzazione degli strumenti di governance della Strategia di Lisbona;

ha previsto la necessaria flessibilità, a fronte della crisi, nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita e della disciplina degli aiuti di stato alle imprese;

ha riconosciuto la centralità degli interventi in favore delle piccole e medie imprese, prospettando, tra l'altro, un consistente aumento dei finanziamenti della BEI;

ha consentito di adottare alcuni importanti atti legislativi in materia di mercati finanziari.

Tuttavia l'efficacia complessiva dell'azione europea è stata pregiudicata da due punti di debolezza:

il ricorso ai consueti strumenti di coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione « deboli » e privi di carattere giuridicamente vincolante. Nonostante la cornice definita dall'UE gli Stati membri hanno adottato misure eterogenee, in alcuni casi con chiari intenti protezionistici;

l'inadeguatezza delle risorse disponibili: il contributo finanziario diretto del bilancio UE è stato modesto (30 mld di euro, circa 0,3 per cento del PIL dell'UE), a fronte di uno sforzo complessivo aggregato, basato su risorse nazionali, di circa il 5 per cento del PIL. Peraltro, il contributo finanziario europeo non è consistito in risorse aggiuntive ma soltanto in anticipazioni al 2009-2010 di stanziamenti già previsti per gli anni successivi.

Questo quadro sembra riproporre con forza quattro questioni cruciali per il rilancio del processo di integrazione europea:

il rafforzamento della governance economica dell'UE;

l'introduzione di ulteriori elementi di flessibilità nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita,

le riforme strutturali

la revisione del bilancio europeo.

Su questi aspetti la Camera, recependo le indicazioni della Commissione bilancio, ha già avuto modo di definire indirizzi generali per l'azione europea del Governo nelle risoluzioni (GOTTARDO ed altri n. 6-00017 e GOZI ed altri n. 6-00019) approvate lo scorso 22 aprile 2009 in esito all'esame del programma legislativo e di lavoro per il 2009 della Commissione europea e del programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.

Appare tuttavia opportuno rafforzare ed integrare questi orientamenti, anche alla luce degli ulteriori sviluppi della crisi economica.

Coordinamento delle politiche economiche

Per quanto riguarda la governance economica, è anzitutto essenziale definire una rinnovata strategia per la crescita e l'occupazione successiva al 2010.

Per non ripetere gli errori che hanno accompagnato la difficile attuazione della strategia di Lisbona risulta opportuno muoversi in quattro direzioni:

definire un nucleo ristretto di obiettivi comuni realmente prioritari. Il nostro Parlamento già evidenziato in due occasioni che per l'Italia assumono carattere prioritario le misure per le piccole e medie imprese e le infrastrutture;

promuovere un coordinamento minimo dei sistemi fiscali nazionali al fine di evitare che, in una fase di crisi globale, la concorrenza fiscale tra gli stati membri possa degenerare in comportamenti dannosi o con effetti negativi sulla competitività complessiva dell'economia europea e sulle politiche di bilancio;

fissare con puntualità le risorse finanziarie, europee e nazionali, destinate alla realizzazione degli interventi necessari: il successo dell'azione dell'UE per la crescita è dunque strettamente legato alla riforma del bilancio dell'UE.

coinvolgere pienamente i parlamenti nazionali nella predisposizione degli strumenti di governance economica. In questo

modo si assicurerebbe un reale collegamento tra i grandi obiettivi di politica economica e dell'occupazione, stabiliti a livello europeo, e i soggetti che detengono, con le decisioni di finanza pubblica, gli strumenti per darvi effettiva attuazione nei rispettivi ordinamenti.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, la relazione annuale dà conto dell'adozione del piano nazionale di riforma per il 2008-2010 adottato dal Governo nell'ottobre 2008, affermando che il Parlamento è stato « puntualmente informato sulle azioni legate alla preparazione del PNR », in particolare attraverso l'audizione del Ministro Ronchi sulle linee programmatiche del suo dicastero nel luglio 2009.

Al riguardo, si rileva l'esigenza che il Governo consulti adeguatamente le camere sul progetto di piano di riforma e sulle relative relazioni annuali di attuazione, prima di sottoporli alla Commissione europea.

Analoghe considerazioni valgono per la predisposizione dei programmi di stabilità dell'Italia e dei relativi aggiornamenti annuali, che, una volta approvati dalle Istituzioni europee, disegnano la cornice entro cui devono muoversi le scelte di finanza pubblica del nostro Paese. Potrebbe risultare opportuno che il programma, prima essere sottoposto dal Governo alla Commissione europea, sia sottoposto alle Camere e discusso adeguatamente nel merito.

Tale tema potrebbe tra l'altro utilmente affrontato in sede di riforma della legge di contabilità generale, la legge n. 468 del 1978. A tale riguardo, peraltro negli scorsi giorni, il Senato ha approvato una proposta di legge integralmente sostitutiva di tale legge.

Patto di stabilità e crescita

La relazione del Governo, pur sostenendo che, dopo la riforma del 2005, l'applicazione del Patto di stabilità ha dato risultati positivi, almeno sul piano della correzione dei disavanzi eccessivi, riconosce che il « braccio preventivo » del Patto

ha registrato progressi lenti e che la crisi economica ne metterà a dura prova l'impianto complessivo.

In sede di prima risposta alla crisi, la Commissione europea, come indicato nel Piano di ripresa economica, si è avvalsa dei margini di flessibilità consentiti dal Patto.

Resta tuttavia da chiedersi se le dimensioni della crisi e le esigenze di una crescita duratura dell'economia europea nel quadro globale non impongano di riavviare una seria riflessione sulla possibilità di interventi più incisivi. In particolare, andrebbe riconsiderata l'ipotesi, già avanzata dal Governo Italiano nel 2003-2004, di escludere, ai fini del calcolo del rapporto deficit/PIL le spese per investimenti, quanto meno quelle relative alle infrastrutture o all'innovazione e alla ricerca.

Riforme strutturali

La relazione contiene una interessante e innovativa sezione dedicata alle attività del Consiglio in materia di politiche strutturali. In questo contesto, sono richiamate, tra le altre, le attività del gruppo di lavoro sull'invecchiamento della popolazione e la sostenibilità delle finanze pubbliche (AWG), relative alle proiezioni di lungo delle spese *age related*, tra cui quelle pensionistiche.

A tale riguardo, risulterà necessario attuare la sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2008, che ha condannato l'Italia per aver mantenuto in vigore norme in base alle quali i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia ad età diverse a seconda che siano uomini o donne.

L'attuazione della sentenza peraltro potrebbe costituire anche l'occasione per finalizzare le risorse che si renderanno disponibili a una revisione dei sistemi di welfare con particolare attenzione alla tutela delle donne.

Riforma del bilancio europeo

La relazione non contiene indicazioni precise sulla posizione che il Governo

italiano intende assumere sulla questione della riforma del bilancio, che pur presenta una significativa rilevanza sia per il rilancio di crescita, competitività e occupazione sia, più in generale, per il modello stesso di integrazione europea che si intende realizzare in futuro.

Sotto il primo profilo, è evidente che un effettivo contributo dell'UE alla ripresa economica richiederebbe – oltre ai prestiti della BEI già stanziati – un incremento del volume del bilancio dell'UE sia a breve medio termine sia a lungo termine.

Peraltro, da più parti si sottolinea come la UE dovrebbe innanzitutto impiegare meglio le risorse di cui già dispone.

A medio e lungo termine sarà decisivo l'esito della riforma del bilancio dell'UE, su cui occorre avviare un accurato dibattito parlamentare, definendo indirizzi per il Governo in vista del negoziato a livello europeo che ribadiscano alcuni punti fermi:

a) le spese dell'UE devono concentrarsi su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo, che non si sarebbero potuti ottenere a livello nazionale: competitività, infrastrutture, innovazione e ricerca, sviluppo regionale, e soprattutto, la regolazione dei flussi migratori e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, considerando le frontiere esterne comuni quale questione di interesse generale

b) l'intervento finanziario dell'UE deve essere più efficace e riconoscibile per i cittadini, superando l'opacità dell'attuale sistema di finanziamento e di spesa. Questo obiettivo postula l'attribuzione di risorse significative a progetti e « prodotti » europei ad altissimo valore aggiunto – quali centri di eccellenza nel campo della sanità, della ricerca o a progetti nel settore delle infrastrutture – in grado di dimostrare concretamente i vantaggi della spesa europea;

c) gli stanziamenti del bilancio UE devono produrre un « effetto leva » per incrementare il volume delle risorse complessivamente stanziati mediante l'utilizzo

di altri strumenti già a disposizione, quali gli interventi a carico della BEI e gli aiuti nazionali. Il cofinanziamento può produrre, infatti, un effetto virtuoso in termini di responsabilizzazione degli Stati membri e di più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione. In questa logica si muove la proposta, a suo tempo avanzata dal Governo italiano, di estendere lo strumento del cofinanziamento anche a settori cui attualmente esso non si applica, quali in particolare all'agricoltura, che è l'unica tra le grandi componenti della spesa europea ad esserne esclusa;

d) in coerenza con queste linee, andrebbe operata anche la revisione del sistema di risorse proprie e andrebbe riconsiderata con attenzione la proposta – già avanzata a più riprese dal Ministro Tremonti – di emettere titoli di debito europei per il finanziamento di progetti ad alto valore aggiunto in alcuni settori di interesse comune (ad esempio, infrastrutture, energia, innovazione, ricerca, difesa);

e) salvaguardare nel quadro finanziario post 2013 le risorse per la politica di coesione, mantenendone il suo fondamento regionale. I dati dettagliati relativi all'attuazione della politica di coesione in Italia dimostrano la necessità di mantenere il contributo dei fondi strutturali soprattutto per le quattro regioni del Mezzogiorno che rientrano nell'obiettivo « Convergenza », il cui PIL pro capite è tuttora pari ad appena il 70 per cento della media europea.

Tuttavia, come emerge dalla stessa relazione, occorre che anche la politica di coesione sia oggetto di un rigoroso intervento di riforma – e presso la Commissione in corso un'indagine conoscitiva a riguardo –, che ne accresca l'efficienza e l'efficacia.

A questo scopo, è necessario concentrarne l'intervento su pochi assi prioritari e introdurre sistemi rigorosi di valutazione sia della regolarità sia dell'impatto qualitativo della spesa dei fondi.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).**PROPOSTA DI RELAZIONE PREDISPOSTA DAL RELATORE**

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2009 (C. 2449);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui risulta opportuno prevedere, anche con riferimento all'attuazione delle decisioni-quadro di cui all'articolo 8 la possibilità di ricorrere alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987;

delibera di riferire favorevolmente

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 8, comma 3, alinea, sostituire le parole: « decisioni quadro e » con le seguenti: « decisioni quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché »;

All'articolo 8, comma 3, lettera b), sostituire le parole: « nei limiti delle risorse di cui già dispongono e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato » con le seguenti: « nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

« Giancarlo Giorgetti ».

ALLEGATO 3

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008
(Doc. LXXXVII, n. 2).****PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE**

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminata per le parti di propria competenza la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008;

valutata positivamente l'indicazione in un'apposita sezione degli orientamenti prioritari delle politiche dell'UE in campo economico e finanziario e della risposta dell'Europa alla crisi economica e finanziaria;

osservato tuttavia che la relazione reca un resoconto accurato delle attività svolte dal Governo nel 2008 ma definisce solo in un numero limitato di casi gli orientamenti che il Governo intende seguire per il futuro;

valutata la necessità di implementare le misure adottate sinora dalle istituzioni dell'UE per sostenere la ripresa economica a fronte della crisi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità che le prossime relazioni:

espongano puntualmente gli orientamenti che il Governo stesso intende assumere per l'anno in corso;

diano conto degli interventi adottati dal Governo per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'UE.

b) sia altresì segnalata l'esigenza che le Camere siano adeguatamente e tempestivamente consultate dal Governo ai fini della predisposizione del piano nazionale di riforma attuativo della Strategia di Lisbona e sulle relative relazioni annuali di attuazione nonché dei programma di stabilità e dei relativi aggiornamenti annuali, prima che tali documenti siano sottoposti alla Commissione europea

con le seguenti osservazioni:

a) sia valutata, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE l'opportunità di:

definire un nucleo ristretto di obiettivi comuni realmente prioritari, con particolare riferimento alle misure per le piccole e medie imprese e le infrastrutture;

promuovere un coordinamento minimo dei sistemi fiscali nazionali al fine di evitare che, in una fase di crisi globale, la concorrenza fiscale tra gli stati membri possa degenerare in comportamenti dannosi o con effetti negativi sulla competitività complessiva dell'economia europea e sulle politiche di bilancio;

b) sia riavviata, al fine di accrescere la flessibilità del Patto di stabilità e crescita e di promuovere le iniziative necessarie per rilanciare e consolidare la ri-

presa economica, l'ipotesi, già avanzata dal Governo Italiano nel 2003-2004, di escludere, ai fini del calcolo del rapporto deficit/PIL le spese per investimenti, quanto meno quelle relative alle infrastrutture o all'innovazione e alla ricerca;

c) si considerino, anche in relazione all'attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2008, le modalità con le quali avviare, anche attraverso il confronto con le parti sociali, una parificazione anche graduale dell'età pensionabile delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico, al fine di recuperare risorse da destinare alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi;

d) si assicuri, che nel dibattito in corso sulla riforma del bilancio dell'UE dopo il 2013, siano tenuti in adeguata considerazione i seguenti principi:

1) le spese dell'UE devono concentrarsi su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo, che non si sarebbero potuti ottenere a livello nazionale, quali competitività, infrastrutture, innovazione e ricerca, sviluppo regionale, e soprattutto, la rego-

lazione dei flussi migratori e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina;

2) attribuzione di risorse significative a progetti e «prodotti» europei ad altissimo valore aggiunto – quali centri di eccellenza nel campo della sanità, della ricerca o a progetti nel settore delle infrastrutture – in grado di dimostrare concretamente i vantaggi della spesa europea;

3) operare la revisione del sistema di risorse proprie in coerenza con questi principi e riconsiderando con attenzione la proposta di emettere titoli di debito europei per il finanziamento di progetti ad alto valore aggiunto in alcuni settori di interesse comune;

4) salvaguardare nel quadro finanziario dopo il 2013 le risorse per la politica di coesione, mantenendone il suo fondamento regionale e accrescendone al tempo stesso l'efficienza e l'efficacia attraverso la concentrazione delle risorse disponibili su pochi assi prioritari e l'introduzione di sistemi rigorosi di valutazione sia della regolarità sia dell'impatto qualitativo della spesa dei fondi. »

« Giancarlo Giorgetti ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Audizione dell'on. prof. Vito Li Causi, docente di Idrokinesiterapia presso il corso di laurea in Scienze motorie alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania (*Svolgimento e conclusione*) 50

SEDE CONSULTIVA:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (Parere alla IV Commissione) (*Esame e rinvio*) 51

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. Nuovo testo C. 717 Fedi (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 52

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota 53

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 53

ERRATA CORRIGE 53

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Audizione dell'on. prof. Vito Li Causi, docente di Idrokinesiterapia presso il corso di laurea in Scienze

motorie alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Vito LI CAUSI, *docente di Idrokinesiterapia presso il corso di laurea in Scienze*

motorie alla Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Catania, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti ed osservazioni, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD) e Paola GOISIS (LNP).

Risponde Vito LI CAUSI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'onorevole Li Causi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.50.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

Paolo GRIMOLDI (LNP), *relatore*, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 607 e C. 1897 contiene disposizioni in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. In particolare, l'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge n. 226 del 2004, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata

nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore». In particolare, la modifica prevista dalla lettera *a)* dell'articolo 1 del testo unificato in esame è volta a stabilire il principio generale in base al quale i reparti alpini ai quali sono destinati, a domanda, gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono quelli ubicati nelle località più prossime a quelle di residenza dell'aspirante volontario. La successiva lettera *b)* prevede poi che qualora il numero delle domande presentate dai residenti nelle citate zone risulti inferiore alle disponibilità di organico, dovranno essere considerate prioritariamente le richieste provenienti dai volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti.

Sottolinea quindi che la lettera *c)* inserisce, invece, nell'articolo 9 della legge n. 226 del 2004 un nuovo comma *2-bis*, in base al quale le regioni e gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2009, possono riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale in favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi. Il secondo periodo del nuovo comma *2-bis* consente, inoltre, alle regioni e agli enti locali di riconoscere ai predetti volontari che siano cessati dal servizio senza demerito, riserve di posti nei concorsi banditi per impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile. Aggiunge che la medesima lettera *c)* introduce inoltre nel già citato articolo 9 della legge n. 226 del 2004 i commi *2-ter*, *2-quater*, *2-quinquies* e *2-sexies*. Nello specifico, il nuovo comma *2-ter* prevede che il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna, ovvero di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, ovvero l'adesione a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o in altri albi previsti a livello locale costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale. Aggiunge che i nuovi

commi 2-*quater* e 2-*quinqüies*, rispettivamente, istituiscono il brevetto militare alpino, che sarà rilasciato al personale in servizio nelle truppe alpine secondo le modalità ed i requisiti disciplinati con decreto del Ministro della difesa, e stabiliscono che il possesso di tale brevetto costituisce titolo di preferenza nei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e ai fini della formazione della graduatoria annuale di merito formata ai fini dell'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente. Il nuovo comma 2-*sexies* consente ai volontari in ferma prefissata di un anno in congedo, provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, già incorporati in reparti di truppe alpine, di entrare a far parte, a domanda, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, di un'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale.

Rileva quindi che l'articolo 2 attribuisce all'Associazione nazionale alpini il compito di promuovere, d'intesa con il Ministero della difesa, il reclutamento di volontari in ferma prefissata nei reparti delle truppe alpine, in particolare nelle zone alpine e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino. Segnala che l'articolo 2-*bis* istituisce un fondo di 200.000 euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011, destinato all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative previste dallo Statuto. L'articolo 3 dispone, infine, che dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conclusione, ritiene che la proposta di legge in esame sia importante proprio perché intende intervenire in zone colpite da eventi di calamità naturali, visto che una delle caserme in questione è situata nella città dell'Aquila, presso la quale si trova il nono reggimento alpino. Auspica che, più in generale, la tutela della montagna costituisca una priorità per gli interventi normativi del legislatore. Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

Nuovo testo C. 717 Fedi.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è composto da due articoli, che intervengono sulla disciplina recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ». Sottolinea che la proposta di legge introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri. In particolare, ricorda che l'articolo 1 della proposta di legge interviene sull'articolo 42 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di « Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro », introducendo nel testo un nuovo comma 3-*bis* che stabilisce che, ai fini della costituzione degli organismi di rappresentanza unitaria del personale costituiti in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale.

Aggiunge che l'articolo 2 della proposta di legge in esame, inserisce il nuovo articolo 50-*bis* al decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere l'applicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 50, riguardante la disciplina dell'aspettativa e dei permessi sindacali anche nei confronti del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 giugno 2009.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.

C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13 alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 giugno 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciochetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 20.30, alle 21.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 194 del 25 giugno 2009, a pagina 34, prima colonna, dodicesima riga, dopo la parola: « attività » sostituire le parole, fino alla fine del periodo, con le seguenti: « formative alternative all'insegnamento della religione cattolica ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 54

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione 55

5-01508 Bratti: Su alcuni dati resi noti dal Governo circa la riduzione delle assenze per malattia del personale ISPRA 56

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 58

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 13.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 24 giugno 2009, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo luglio-agosto 2009:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2009

Luglio 2009.

Sede referente:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposi-

zioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*) C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella e C. 2313 Luciano Rossi.

Riqualficazione e recupero dei centri storici C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica C. 1074 Velo.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale C. 1952 Guido Dussin.

Indagini conoscitive:

Sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: audizioni previste nel programma.

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

Agosto 2009.

Sede referente:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*) C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella e C. 2313 Luciano Rossi.

Riqualificazione e recupero dei centri storici C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica C. 1074 Velo.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale C. 1952 Guido Dussin.

Indagini conoscitive:

Sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli

incendi boschivi: audizioni previste nel programma.

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati – con cadenza settimanale – dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

INTERROGAZIONI

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 13.05.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI (PD) richiama l'attenzione sull'opportunità – peraltro già

evidenziata per le vie brevi al presidente Alessandri – di un’iniziativa tempestiva della VIII Commissione, magari congiuntamente con la IX Commissione, in relazione a quanto accaduto nella scorsa notte a Viareggio. A tale proposito precisa che la verifica della Commissione sull’incidente di Viareggio non dovrà investire tanto il profilo dei soccorsi che, da notizie di stampa pervenute, sembrano essere stati molto efficienti.

Roberto TORTOLI, *presidente*, fa presente che è stato testé convocata per le ore 14 una riunione congiunta degli Uffici di presidenza della VIII e della IX Commissione proprio al fine di valutare i margini di una iniziativa parlamentare in relazione a quanto accaduto a Viareggio.

5-01508 Bratti: Su alcuni dati resi noti dal Governo circa la riduzione delle assenze per malattia del personale ISPRA.

Il ministro Renato BRUNETTA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). In particolare, fa presente che a seguito della emanazione del decreto-legge n. 112 del 2008 con il quale è stata introdotta la norma relativa ai giorni per assenza di malattia nelle pubbliche amministrazioni, è stato avviato un monitoraggio sull’impatto della normativa introdotta. Segnala, inoltre, che il monitoraggio, svolto a partire da settembre in convenzione con l’ISTAT, ha coinvolto numerosissime amministrazioni pubbliche le quali hanno volontariamente risposto ai quesiti formulati. Dopo aver evidenziato che da tale monitoraggio sono emersi risultati più eclatanti per le amministrazioni più virtuose, fa presente come il rilievo dell’interrogante sulla presunta difformità tra i dati relativi alle assenze per malattia del personale ISPRA forniti dal Commissionario dello stesso ente in data 27 maggio e

quelli da lui citati appaia infondato in quanto entrambi i dati risultano corretti. Infatti, il dato rilevato dagli uffici del Dipartimento per la funzione pubblica, calcolato sulla base delle informazioni fornite dallo stesso ISPRA, si riferisce all’arco temporale ricompreso tra settembre 2007 e settembre 2008 ed evidenzia una riduzione del 93,6 per cento delle assenze per malattia, ponendo così l’ISPRA significativamente al di sopra della media nazionale, pari al 46 per cento. I dati forniti dal Commissario ISPRA, prefetto Vincenzo Grimaldi, si riferiscono invece ad un diverso intervallo temporale (marzo 2008-marzo 2009) nel quale le giornate di assenza per malattia dei dipendenti dell’ente si sono ridotte del 49,5 per cento, come, infatti, risulta al Dipartimento della funzione pubblica alla luce degli elementi forniti dallo stesso ente.

Sottolinea, quindi, che l’apparente disallineamento dei dati prospettato dall’interrogante si giustifica in ragione del diverso periodo temporale di riferimento, fermo restando che, in entrambi i casi, i dati sopracitati sono veritieri. Rileva, poi, come anche considerando periodi più ampi l’ISPRA rientri nel novero degli enti che presentano riduzioni delle assenze per malattia di particolare rilievo. A tale proposito fa notare come nel periodo settembre 2008-maggio 2009 sia stata rilevata una diminuzione media del numero dei giorni di assenza per malattia pari al 73 per cento, ben al di sopra quindi della diminuzione a livello nazionale che nello stesso periodo risulta pari a circa il 40 per cento. Conclude segnalando come a breve saranno forniti i dati della Ragioneria dello Stato sulle giornate di assenza per malattia nella pubblica amministrazione, che dalle prime stime sembrano allinearsi con quelli del Dipartimento.

Alessandro BRATTI (PD) ringrazia il Ministro per la disponibilità e la puntualità dei dati forniti, d’interesse, peraltro, anche del Ministro dell’Ambiente. Ritiene, comunque, importante che nel rilasciare informazioni si osservino quanto più pos-

sibili metodologie omogenee per evitare interpretazioni non corrette dei dati. Più in generale, esprime preoccupazione per gli effetti negativi che la vicenda in esame potrebbe avere sull'attività dell'ISPRA, nato solo un anno fa dalla fusione di tre enti diversi. Ricorda, in proposito, che il suo gruppo aveva chiesto con forza che tale riassetto venisse discusso in sede parlamentare nell'ambito di un confronto costruttivo e approfondito con il Ministero dell'ambiente e che la strada intrapresa dal Governo, del commissariamento del nuovo istituto, si dimostra oggi sbagliata, anche sul piano della gestione delle risorse umane. Da tempo si assiste, infatti, a dichiarazioni del Governo che, da un lato, esprimono riconoscimento per l'alta professionalità del personale dell'ISPRA, chiamato a fornire un punto di vista tecnico-scientifico essenziale su alcune delle più

delicate tematiche ambientali, oltre che a coordinare l'attività delle agenzie regionali per l'ambiente, dall'altro, alla pubblicazione di dati come quelli relativi alle assenze dal servizio del personale dell'istituto che, quando non sono univoci e omogenei con quelle degli altri uffici pubblici, rischiano di produrre nell'opinione pubblica una impressione di inutilità dell'istituto e del personale che vi lavora. Conclude auspicando che anche le precisazioni fornite oggi dal Ministro, ferma restando la perplessità del gruppo del partito democratico in ordine al metodo di rilevazione dei dati e ad una certa leggerezza nella loro divulgazione, possano contribuire a superare l'atteggiamento e il giudizio contraddittorio nei confronti di un istituto fondamentale come l'ISPRA.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-01508 Bratti: Su alcuni dati resi noti dal Governo circa la riduzione delle assenze per malattia del personale ISPRA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alle assenze per malattia del personale ISPRA, l'onorevole interrogante rileva una difformità tra i dati ufficiali forniti dal Commissario dell'Istituto in data 27 maggio 2009 ed i dati presentati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e chiede, quindi, chiarimenti al riguardo.

Il rilievo mosso dall'onorevole interrogante sulla presunta difformità tra i dati relativi alle assenze per malattia del personale ISPRA forniti dal Commissario dello stesso Ente in data 27 maggio 2009 e quelli da me citati è infondato poiché entrambi i dati risultano corretti. Infatti:

il dato rilevato dai miei Uffici, calcolato sulla base delle informazioni fornite dallo stesso ISPRA, si riferisce all'arco temporale ricompreso tra settembre 2007 e settembre 2008 ed evidenzia una riduzione del 93,6 per cento delle assenze per malattia. Tale risultato pone l'ISPRA significativamente al di sopra della media nazionale, pari al 46 per cento;

i dati forniti dal Commissario ISPRA, Prefetto Vincenzo Grimaldi, si riferiscono

a un diverso intervallo temporale: marzo 2008-marzo 2009, periodo nel quale le giornate di assenza per malattia dei dipendenti dell'ente si sono ridotte del 49,5 per cento, come, infatti, risulta anche al Dipartimento della Funzione Pubblica alla luce degli elementi forniti dallo stesso Ente.

L'apparente disallineamento dei dati prospettato dall'onorevole Bratti si spiega, dunque, soltanto in ragione del diverso periodo temporale di riferimento, fermo restando che, in entrambi i casi, i dati sopra citati sono veritieri.

Va, in ogni caso, rilevato come, anche considerando periodi più ampi, l'ISPRA rientri nel novero degli enti che presentano riduzioni delle assenze per malattia di particolare rilievo.

Infatti, nel periodo settembre 2008-maggio 2009, si rileva una diminuzione media del numero di giorni di assenza per malattia pari a -73 per cento, ben al di sopra di quella nazionale che, nello stesso periodo, risulta pari a circa il 40 per cento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali (Assohandlers) (*Svolgimento e conclusione*) 59

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul tragico incidente occorso nella stazione ferroviaria di Viareggio (*Svolgimento e conclusione*) 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta (*Seguito della discussione del testo unificato e rinvio*) 62

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base*) 64

ALLEGATO 2 (*Emendamenti del Relatore riferiti al testo base*) 93

ERRATA CORRIGE 63

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali (Assohandlers).

(*Svolgimento e conclusione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione del-

l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Simone MARTINI, *presidente dell'Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali (Assohandlers)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Giacomo TERRANOVA (PdL) per porre quesiti e formulare osservazioni,

Simone MARTINI, *presidente dell'Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali (Assohandlers)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il presidente dell'Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali (Assohandlers) per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Sul tragico incidente occorso nella stazione ferroviaria di Viareggio.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte di aver integrato l'ordine del giorno della Commissione a seguito del tragico incidente verificatosi ieri sera nella stazione di Viareggio. Esprime, a nome di tutta la Commissione, cordoglio per le vittime e solidarietà per i familiari. Dichiara che la Commissione si impegnerà a verificare le cause dell'incidente e ad accertare eventuali responsabilità, nonché ad intervenire per rivedere ed aggiornare la normativa, al fine di pervenire ad un quadro di regole idonee ad evitare il ripetersi di simili tragedie. Ricorda che il convoglio era composto, oltre che dalla motrice, da quattordici carri che trasportavano GPL, dei quali il primo ha subito un cedimento, che ne ha provocato il ribaltamento e che ha fatto ribaltare anche i quattro carri successivi. Dal primo carro è fuoriuscito un liquido infiammabile, che si è sparsa sul territorio limitrofo e ha causato un vasto incendio, che ha coinvolto anche due palazzine adiacenti la stazione e autovetture parcheggiate in prossimità della stazione medesima. In conclusione ribadisce la soli-

darietà ai familiari delle numerose vittime, che al momento hanno raggiunto il numero di quattordici, oltre ai dispersi e ad alcuni feriti molto gravi, che hanno subito ustioni di grande rilievo su tutto il corpo.

Michele Pompeo META (PD), rinnova la solidarietà e il cordoglio per le vittime, per i familiari, per la regione Toscana e per la città di Viareggio. Osserva che si tratta di un incidente tra i più gravi degli ultimi decenni, che evidenzia l'inadeguatezza del quadro normativo. Fa presente che nell'ambito del trasporto ferroviario, e soprattutto nel settore delle merci, si è operata una liberalizzazione, che ha avuto conseguenze, come dimostra l'incidente di ieri, sulla sicurezza. Ricorda che delle quattordici carrozze, tutte di proprietà americana, alcune erano immatricolate in Polonia, altre in Germania. Sottolinea che sul luogo si sono recate molte autorità, e che domani ci sarà un'informativa urgente del Governo che verrà a riferire sulle cause di questo tragico incidente. Ritiene che la Commissione Trasporti debba audire al riguardo i vertici della società Ferrovie dello stato e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche al fine di verificare l'operatività dell'Agenzia che ha il compito di vigilare sulla sicurezza. Ricorda che su questo tema c'è un'iniziativa legislativa del deputato Lovelli, che reca l'istituzione di un'Autorità indipendente con il compito di vigilare sulla sicurezza del trasporto ferroviario. Avverte che stamane durante la seduta dell'Assemblea ha sollecitato la missione, nella giornata odierna, di una delegazione parlamentare a Viareggio, non solo per esprimere la solidarietà a chi è stato colpito dall'incidente, ma anche per attestare la volontà ad assumere le responsabilità istituzionali che spettano al Parlamento.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) si associa alle parole di cordoglio e di solidarietà espresse dal collega Meta. Ritiene importante avere una conoscenza piena dell'avvenimento e delle modalità di circolazione dei convogli che trasportano carichi pericolosi. Evidenzia che sarebbe opportuno

richiedere a Ferrovie dello Stato e alle altre società che esercitano il trasporto ferroviario di merci una precisa relazione sulle modalità di valutazione dei rischi, sui dispositivi utilizzati e sulle misure da adottare per ridurre al minimo il pericolo di incidente. Sottolinea che i percorsi effettuati dai treni che trasportano merci pericolose non sono adeguati, perché spesso attraversano centri abitati o zone molto popolate. Evidenzia che anche in questo caso la maggior parte delle vittime era estranea al convoglio, ma è deceduta nelle proprie case o nelle strade limitrofe alla stazione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) si unisce al cordoglio espresso dai colleghi per le vittime del tragico incidente verificatosi ieri sera. Osserva che le modalità con cui sono state effettuate le liberalizzazioni, in questo settore come in altri negli ultimi anni, hanno avuto ripercussioni negative anche sulla sicurezza. Ritiene che l'Italia debba intervenire non solo relativamente al trasporto ferroviario, ma sul tema generale della sicurezza stradale, anche a livello comunitario. Osserva che il carro che si è incendiato era stato immatricolato in Polonia ed evidenzia il fatto che i singoli Paesi dell'Unione europea hanno un approccio diverso al tema della sicurezza stradale. Ritiene quindi necessario procedere ad un'armonizzazione della normativa a livello comunitario.

Angelo COMPAGNON (UdC) si associa al cordoglio espresso dal presidente e dai colleghi. Ritiene che la Commissione trasporti debba affrontare il tema del trasporto di merci pericolose, oltre che approfondire, al di là di quanto riferirà domani il Ministro in Assemblea, le dinamiche dell'incidente e le eventuali responsabilità. Ritiene doveroso occuparsi di temi così importanti come la sicurezza del trasporto non sull'onda di accadimenti così tragici, ma prima che questi si verificino, in modo da cercare di prevenirli. Ritiene quindi utile che la Commissione valuti la possibilità di individuare un percorso attraverso il quale rivedere la norma-

tiva relativa al trasporto merci, come è stato fatto riguardo ad altre modalità di trasporto. In conclusione ritiene opportuno che la Commissione si rechi sul luogo dell'incidente, a suo giudizio gravissimo e tale da poter avere ripercussioni negative anche sul turismo, che rappresenta la ricchezza dell'area colpita dall'incidente e una risorsa di grande valore per tutto il Paese.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che alle ore 14 è previsto un ufficio di presidenza congiunto con la Commissione ambiente, che ha chiesto di essere coinvolta nella missione. Sottolinea che un profilo di grande delicatezza è dato dalla vetustà del parco delle autocisterne circolanti, e ricorda che questo tema era emerso anche durante il dibattito sulla sicurezza stradale. Rileva che incidenti di portata molto grave possono essere causati anche da un solo un carro ferroviario. Rinvia quindi alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Commissione e, successivamente, dell'ufficio di presidenza congiunto con la Commissione ambiente che ha chiesto di essere coinvolta, la definizione delle modalità di svolgimento della missione richiesta dai gruppi, impegnandosi ad assumere i necessari contatti anche con la Presidenza della Camera per assicurare che la missione possa svolgersi già nella giornata odierna.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.

(Seguito della discussione del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda quindi che nella seduta del 17 giugno la Commissione ha concluso la discussione sulle linee generali e ha adottato come testo base il testo risultante dall'esame in sede referente. Avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che il relatore ha presentato alcune proposte emendative (*vedi allegato 2*), per le quali fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 18 della giornata odierna. Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione degli emendamenti da lui presentati.

SILVANO MOFFA, *relatore*, avverte di aver presentato alcuni emendamenti e articoli aggiuntivi, che, in parte, rispondono ad esigenze tecniche, in parte integrano i contenuti del testo unificato in esame. Si riserva altresì di presentare ulteriori proposte emendative che rispondono alle medesime finalità.

Passando all'illustrazione degli emendamenti presentati, osserva che l'emendamento 2.5 introduce una disciplina delle pertinenze di servizio autostradali finalizzata ad assicurare che l'installazione di

tali pertinenze sia conforme con i progetti dell'ente proprietario o dell'ente concessionario. L'emendamento 5.5 modifica la disciplina del codice concernente le targhe dei rimorchi in modo da prevedere che tali targhe abbiano caratteristiche conformi a quelle delle targhe degli autoveicoli. L'emendamento 5.6 dispone che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, o, in caso di reiterazione, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, si applichi, oltre che all'ipotesi di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, anche all'ipotesi di circolazione senza targa, in modo da rimediare ad una evidente carenza della disciplina sanzionatoria. L'emendamento 8.3 modifica il testo per quanto concerne le sanzioni relative alla guida accompagnata. A tal fine si prevede che, quando il conducente commette violazioni per le quali si applicano le sanzioni della sospensione o della revoca della patente, si applichi direttamente la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguire di nuovo tale autorizzazione, senza richiedere, come stabilisce il testo in esame, che la revoca dell'autorizzazione sia subordinata alla revisione della patente di guida posseduta dal minore. L'emendamento 9.1 è un emendamento di carattere tecnico con cui si intende evitare che, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del testo in esame e l'applicazione della nuova normativa in materia di limitazione di potenza per i veicoli che possono essere guidati da neopatentati, si applichino le limitazioni introdotte dal decreto-legge n. 117 del 2007, la cui attuazione è stata finora più volte differita, da ultimo con il decreto-legge « proroga termini » n. 207 del 2008.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si riserva di fissare il termine per i subemendamenti agli ulteriori emendamenti del relatore sulla base dei tempi di presentazione dei medesimi. Propone quindi di procedere all'esame degli articoli e delle proposte emendative presentate. Avverto che, a norma dell'articolo 94 del regolamento, gli

emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, gli emendamenti che richiedono un esame degli aspetti di legittimità costituzionale e quelli che interessano il pubblico impiego devono essere inviati, prima della loro approvazione, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. La medesima disposizione si applica anche per gli emendamenti il cui contenuto comporta il parere rinforzato di altre Commissioni. A tal fine, gli emendamenti approvati dalla Commissione si intendono approvati in linea di principio e saranno inviati alle Commissioni sopra indicate per l'espressione del parere. Successivamente alla trasmissione del parere i medesimi emendamenti saranno quindi di nuovo posti in votazione. L'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale e, pertanto, non determina preclusioni. Propone in ogni caso di accantonare anche la votazione sui singoli articoli, in modo da effettuarla quando la Commissione procederà al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio. Invita il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del testo unificato.

SILVANO MOFFA, *relatore*, invita i presentatori a ritirare le proposte emendative Bratti 01.1, 01.2, 01.3, 1.1; 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.14, nonché gli emendamenti Garofalo 1.3 e Montagnoli 1.4. propone di accantonare l'emendamento Velo 1.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 1.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Compagnon 1.5, Velo 1.7 e Bratti 1.13.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Michele Pompeo META (PD) in considerazione dei tragici accadimenti occorsi nella stazione di Viareggio e dell'esigenza per la delegazione di deputati che si re-

cherà in missione a Viareggio di partire entro il più breve tempo possibile, chiede al presidente di sospendere l'esame delle proposte emendative, per riprenderlo nella seduta già prevista per domani.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Meta, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani, riservandosi peraltro di prevedere nella giornata di domani un'ulteriore seduta al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, cercando di portare avanti i nostri lavori. Dopo aver ribadito l'auspicio di una rapida approvazione del testo unificato in ambedue i rami del Parlamento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 19 maggio 2009, pagina 105, seconda colonna, diciannovesima riga, le parole « da euro 143 a euro 570, » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 155 a euro 624 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 20 maggio 2009, pagina 104, prima colonna, trentaseiesima riga, le parole « da euro 143 a euro 570, » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 155 a euro 624 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 17 giugno 2009, pagina 139, prima colonna, ventitreesima riga, le parole « da euro 143 a euro 570, » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 155 a euro 624 ».

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, c. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AL TESTO BASE
(v. seduta del 17 giugno 2009)**

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al principio della sicurezza stradale » sono sostituite dalle seguenti: « ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluogo di regione redigono, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento. Ai fini della redazione di tali piani, le regioni, le

province e i comuni si avvalgono anche delle misure attuate in ambito internazionale, basate su una prassi consolidata e su un'adeguata analisi dei rischi ».

01. 1. Bratti, Motta.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: « , tecniche e funzionali » sono sostituite dalle seguenti: « e tecniche »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:

a) ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*;

b) strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*;

c) strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere e) e f);

d) strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera f-bis ».

01. 2. Bratti, Motta.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 3) è inserito il seguente:

« 3-bis). Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli; »;

b) al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h »;

c) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « comprese, in ogni caso, le biciclette »;

d) al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « qualora siano assenti piste ciclabili e ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni »;

e) al numero 45), dopo le parole: « attraversamenti pedonali » sono inserite le seguenti: « e ciclabili »;

f) al numero 58), dopo le parole: « dei pedoni » sono inserite le seguenti: « , dei ciclisti ».

01. 3. Bratti, Motta.

Premettere il seguente comma:

01. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: « divieti » è inserita la seguente: « , eccezioni ».

1. 1. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. I comuni, per favorire una migliore gestione della mobilità urbana, possono inoltre, con delibera della giunta comunale:

1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la necessità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione;

3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di

cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

5) riservare strade, tratti di esse o corsie, anche a tempo determinato, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;

6) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;

7) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, nonché mediante appositi programmi di gestione della mobilità, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

8) delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco;

9) determinare le zone di particolare rilevanza urbanistica e quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 opportunamente individuate e delimitate, nonché quelle definite "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nelle quali non sussiste l'onere di riservare adeguate superfici senza il pagamento del corrispettivo per la sosta;

10) subordinare, ove ritenuto necessario per regolamentare e limitare i veicoli ammessi, ai fini della tutela delle condizioni urbanistico-ambientali, al pagamento di una somma l'ingresso o per la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato o in altre strade o aree urbane, nonché nelle strade, tratti o corsie di cui al punto 5), determinando le modalità di riscossione e di controllo;

11) stabilire i criteri per riservare determinati spazi alla sosta dei veicoli delle utenze destinate ad esigenze di pubblico interesse o ai veicoli adibiti a servizi pubblici primari comunali, limitatamente allo svolgimento dei servizi di emergenza, nonché a quelli dei servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di *car sharing* di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di *parking valet*, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari, da attuarsi mediante ordinanza dirigenziale a norma dell'articolo 5, comma 3.

9-bis. Per corrispettivo o tariffa si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo dell'anno, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, ovvero l'accesso o il transito in un'area, strada o corsia, finalizzati a favorire la pianificazione della mobilità e la gestione della sosta dei veicoli. In deroga all'articolo 42, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a determinare l'entità del corrispettivo o della tariffa è della giunta comunale.

9-ter. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare

tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di duecentocinquanta euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile »;

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trenta a centoventi euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. Tale sanzione si applica anche nelle aree di sosta tariffata.

14-*ter*. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14-*bis*, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.

14-*quater*. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentotto a euro centocinquantacinque. Se il pagamento della tariffa viene effettuato entro le 48 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal Comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 9-*ter*, ridotte alla metà »;

c) il secondo periodo del comma 15 è abrogato.

1-*ter*. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 12-*bis*.

(*Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale*).

1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di "ausiliari del traffico".

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;

d) disciplina e controllo degli accessi e della circolazione nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui al comma 3, lettera b).

5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata, alle aree di sosta o parcheggi in concessione e alle altre strade con aree di sosta vietata, limitata o regolamentata, ancorché non a pagamento, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal Comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al Comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio ».

1-*quater*. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1. 6. Velo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 13-*bis*. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 6, 7 e 77 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, nonché di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

1. 2. Toto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: « che hanno iniziato l'attraversamento » sono sostituite dalle seguenti: « che si accingono ad attraversare la strada »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11-*bis*. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia ».

1. 8. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Il comma 15 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni

semaforizzate devono assumere il comportamento dei conducenti degli altri veicoli ».

1. 9. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. È fatto obbligo agli agenti del traffico durante i controlli per l'accertamento di infrazioni di rendersi ben visibili agli utenti sia con dispositivi luminosi o catarifrangenti sia con apposita segnaletica sulla carreggiata stradale.

1. 5. Compagnon.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

« c) biciclette; ».

1. 10. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 50.

(Biciclette).

1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua mas-

sima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

2. Le biciclette non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o di bambini la lunghezza complessiva della bicicletta, non può superare i 3,5 m.

4. Chiunque utilizza biciclette non conformi ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80 ».

1. 11. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

« f-bis) autoveicoli per trasporti specifici da impiegarsi per l'igiene ambientale ed attrezzati per la raccolta e il trasporto specifico di rifiuti urbani; ».

1. 7. Velo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « essere trainati » sono inserite le seguenti: « dalle biciclette di cui all'articolo 50, »;

b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) rimorchi per trasporto di cose e di bambini, limitatamente alle biciclette di cui all'articolo 50 »;

c) al comma 4, dopo le parole: « i) ed l), » sono inserite le seguenti: « nonché i rimorchi ad uso esclusivo delle biciclette di cui all'articolo 50 ».

1. 12. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: « Gli autobus » fino a: « Dipartimento per i trasporti terrestri » sono sostituite dalle seguenti: « Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ».

1. 13. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di massa di cui al presente articolo e al regolamento, i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida beneficiano di una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori ».

1. 3. Garofalo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 68 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire la parola: « velocipedi » con la seguente: « biciclette » in tutte le sue occorrenze.

2. Al comma 2 dell'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « e funzionanti » sono inserite le seguenti: « eventualmente anche in modalità intermittente »; le parole: « dell'articolo 152, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ».

1. 14. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo 285 del 1992, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis). Sistemi elettronici per il controllo della frenata e della stabilità.

1. 4. Montagnoli.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Bratti, Motta.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 6 dell'articolo 23, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « limitatamente alle strade di tipo E ed F per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 ».

***2. 4.** Compagnon.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 6 dell'articolo 23, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « limitatamente alle strade di tipo E ed F per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 ».

***2. 2.** Antonino Foti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nelle more di una revisione e aggiornamento dell'individuazione delle strade inserite negli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. 3. Iapicca.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 78.

(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione).

1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1 sono consentite senza preventivo

nullaosta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

aa) ciascun componente, sistema o entità tecnica attraverso il quale si intende modificare il veicolo sia dotato di una omologazione di tipo, nazionale o comunitaria, ovvero rilasciata ai sensi di Regolamenti ECE/ONU. Le omologazioni devono riguardare tutti gli eventuali aspetti di sicurezza stradale e di protezione ambientale connessi al funzionamento di ciascun componente, sistema o entità tecnica ed eventualmente alla sua installazione sui veicoli da modificare. La ditta che procede alla modifica deve essere certificata ai sensi di specifiche norme tecniche prodotte dall'ente di unificazione nazionale o europeo ed adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenenti requisiti sia di ordine professionale sia di carattere infrastrutturale. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a) ciascun componente sistema o entità tecnica attraverso cui si intende effettuare la modifica non compreso tra quelli del punto aa) è certificato da apposita perizia che ne attesta le caratteristiche tecniche, la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo le eventuali modalità di installazione e obbligo di verifica dell'installazione da parte dei centri di cui alla lettera d);

b) la relazione di cui alla lettera a), è redatta sulla base di prove tecniche e collaudi in conformità alle disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie CE ovvero, da regolamenti ECE/ONU, ovvero da procedure di omologazione emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dall'ente di unificazione

nazionale o europeo o di stato membro (a garanzia del rispetto della sicurezza stradale e della protezione dell'ambiente previsti dalla normativa vigente) ed adottate dall'Autorità Competente. Per eventuali componenti sistemi e/o entità tecniche per i quali non esistano le procedure di prova indicate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base di specifica richiesta, alla loro emanazione;

c) la relazione di certificazione di cui alla lettera *a)* è rilasciata da centri prova autoveicoli (CPA), da un ente tecnico di omologazione di veicoli, riconosciuto da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, o da strutture universitarie a ciò abilitate. Possono altresì essere autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta, e che siano in possesso di accreditamento specifico, rilasciato sulla base delle vigenti norme tecniche internazionali per le certificazioni di prodotto, dall'Organismo Nazionale, designato in base all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Tale accreditamento, viene rilasciato in base al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, di strutture tecniche e competenze professionali, idonee all'effettuazione di prove e di procedure adeguate e che dimostrino la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa;

d) la verifica e il collaudo dell'installazione su veicolo dei componenti, sistemi e/o entità tecniche di cui alla lettera *b)*, ove richiesti, sono effettuati da centri regolarmente autorizzati dall'Autorità Competente in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee nel campo della meccanica, carrozzeria, elettrauto e gommista e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa. I collaudi di installazione devono essere svolti dal titolare del centro nel caso in cui

quest'ultimo si avvalga di una sola sede operativa o dal responsabile tecnico che ne fa le veci negli altri casi. Entrambe le figure devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dal presente codice e devono aver frequentato e superato un corso di formazione professionale finalizzato alla specifica attività di collaudo prevista dal punto *d)*. I collaudi di installazione possono essere altresì svolti da tecnico in possesso di laurea in ingegneria e master di primo livello nel settore omologazioni automotive o di comprovata esperienza nel medesimo settore.

2. Ciascuna modifica effettuata utilizzando i componenti, i sistemi o le entità tecniche di cui alla lettera *a)* richiede l'aggiornamento della carta di circolazione da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, è obbligatoria la visita e prova presso uno degli enti di cui alla lettera *c)* che attesti l'idoneità delle modifiche apportate in base alle modalità di cui alla lettera *b)* e le relative verifiche di installazione. Le attestazioni di idoneità delle modifiche e di corretta installazione vengono recepite dall'Autorità Competente attraverso gli uffici a ciò preposti che provvedono all'aggiornamento della carta di circolazione.

4. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie internazionali diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con le modalità stabilite dal presente codice prima dell'entrata in vigore del presente testo di legge, fino all'emanazione di differenti disposizioni legislative.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, dallo svolgimento dell'attività di certificazione di

cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà e obbligo di effettuare verifiche ispettive periodiche sulla conformità, rispetto alla certificazione ottenuta di cui alla lettera *a*), del componente prodotto dal costruttore. In caso di mancata conformità l'Autorità Competente adotterà tutti provvedimenti economici e normativi previsti sia nel caso che i componenti, entità tecniche o sistemi siano stati omologati con provvedimento di omologazione nazionale o europea secondo regolamenti ECE/ONU o nel caso che siano stati omologati attraverso procedure di omologazione nazionali recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In quest'ultimo caso provvederà ad informare l'Autorità competente nazionale dello stato da cui sono state emanate le procedure che provvederà ad ottemperare agli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente in materia.

7. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II».

2. 08. Minasso, Lulli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, al-

l'articolo 57, che dà attuazione all'articolo 23 del codice della strada, al comma 3, dopo le parole: « La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli » inserire le seguenti: « appartenenti alle associazioni e società sportive, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, nonché a quelli ».

2. 09. Brugger, Zeller.

ART. 3.

Al comma 3, aggiungere infine la seguente lettera:

b-bis) è aggiunto infine il seguente comma:

11-bis. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe da ciclomotori ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente comma:

01. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista diminuzione di punti, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro 30 giorni dal ricevimento ne da notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

b) al comma 2, premettere la seguente voce *0a)* articolo 11-bis-10.

Conseguentemente dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. All'articolo 203 è aggiunto il seguente comma 4: la presentazione del ricorso al Prefetto sana eventuali vizi formati in

materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali.

2. All'articolo 204-bis è aggiunto il seguente comma 8-bis: la presentazione del ricorso al Giudice di Pace sana eventuali vizi formali in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali.

3. Il comma 9 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è così sostituito: le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8-bis si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205.

3. 3. Compagnon.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Con decreto del Ministro dei Trasporti è istituito un registro al quale sono iscritte sia le associazioni di amatori di veicoli storici di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 285 del 1992 sia altre associazioni i cui criteri di iscrizione sono individuati nel medesimo decreto.

3-ter. I veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 285 del 1992 effettuano la revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 285 del 1992 ogni tre anni.

3. 1. Montagnoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Nel comma 2, terzo e ultimo periodo, le parole da: « che » a « regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « nonché consentite, con modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ».

3. 2. Compagnon.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con e senza *sidecar*;

b) le motocarrozette;

c) i tricicli;

d) i quadricicli;

e) le autovetture;

f) gli autobus;

g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

h) i veicoli a trazione animale »;

b) al comma 4, le parole: « un'auto-vettura adibita » sono sostituite dalle seguenti: « un veicolo adibito ».

3. 01. Bratti, Motta.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Premettere il seguente comma:

01-bis. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.

5. 4. Montagnoli, Fogliato, Negro.

Al comma 2, dopo il capoverso 3-bis aggiungere il seguente:

« 3-ter. Ai soggetti titolari di licenza o autorizzazione di cui alla legge 21 del 1992 è rilasciata una targa personale e personalizzata con caratteri alfanumerici identificativa della tipologia di servizio, del Comune e del numero di licenza o autorizzazione ».

5. 2. Compagnon.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: « entro dodici mesi » con le seguenti: « entro diciotto mesi »;

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4. Le disposizioni degli articoli 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo, si applicano alle targhe prodotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, e comunque non prima del 1° gennaio 2011.

5. 3. Antonino Foti.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 1, capoverso articolo 94-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « trasferimenti di proprietà » sono sostituite

dalle seguenti: « mutamenti » e le parole: « persone giuridiche » sono sostituite dalla seguente: « non »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « deve essere registrata » sono aggiunte le seguenti: « in deroga a qualunque diversa disposizione »;

c) al quarto e ultimo periodo, le parole: « la corretta intestazione » sono sostituite dalle seguenti: « il corretto uso ».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso articolo 94-bis, comma 2, dopo la parola: *viola* inserire le seguenti: *i divieti e.*

6. 2. Velo.

ART. 7.

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , ivi comprese le operazioni di manutenzione e tutela del territorio. L'applicazione di attrezzature, nel rispetto dei carichi massimi complessivi e sui singoli assi, rilevati in sede di omologazione, non comporta alcun aggiornamento del documento di circolazione ».

7. 2. Montagnoli, Fogliato, Negro.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: *diciassette anni e che sono titolari di patente di guida, con le seguenti: sedici anni.*

8. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del

1992, dopo le parole: “superiore a 20 t”, sono aggiunte le seguenti: “tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di una visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento” »;

2) *sostituire la rubrica con la seguente:* (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di limiti di età per la guida di veicoli a motore).

8. 2. Rubinato.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

Al comma 1-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiungere infine il seguente periodo: « I quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 CC e limite di velocità max 45KM orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505CC e limite di velocità max 100 KM orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa ».

8. 03. Compagnon, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame finale sono tenuti a frequentare un'ulteriore lezione teorica di un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, nonché a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

8. 01. Mussolini, Iapicca.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame finale sono tenuti a frequentare un'ulteriore lezione teorica di un'ora, volta ad acquisire elementari

conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, nonché a superare una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

8. 02. Vannucci, Lovelli.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Non può ottenere la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E chi faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti è predisposta la procedura per la certificazione di idoneità rilasciata dalla struttura competente indicata nel medesimo decreto al fine dell'ottenimento della patente di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il seguente comma: 10. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre la certificazione prevista dal comma 1-bis dell'articolo 119 del decreto legislativo

n. 285 del 1992, ai fini della sua assunzione.

9. 01. Montagnoli.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).

All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Non può ottenere la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E chi faccia uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di sostanze alcoliche tali da impedire di condurre con sicurezza i veicoli per la cui guida è necessario conseguire la suddetta patente. A tal fine, l'interessato deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura competente individuata con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

9. 02. Compagnon.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sorveglianza sanitaria per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro).

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito, in fine, il seguente comma:

9. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per l'esercizio

dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre la certificazione prevista dal comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285/92 ai fini della sua assunzione.

9. 04. Compagnon.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

4-bis. Non può comunque ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'articolo 122, comma 2, chi sia affetto dalla sindrome delle apnee nel sonno e dalla narcolessia.

9. 03. Paladini, Misiti.

ART. 10.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-bis le parole da: la disciplina, a: presente comma, sono sostituite dalle seguenti: la speciale disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di guida effettuate con le autoscuole.

10. 1. Compagnon, Ciccanti.

Al comma 5, lettera c), numero 2), dopo la parola: categoria, aggiungere le seguenti: A, BS, BE.

10. 2. Montagnoli.

All'articolo 10, comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri d'istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

10. 3. Velo.

ART. 11.

Sopprimere la lettera a) del comma 1.

11. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

ART. 12.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « di una somma da euro 263 a euro 1.050 », sono sostituite dalle seguenti: « di una somma da euro 1.000 a euro 5.000 »;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il capoverso: « ART. 154 » è inserito il seguente: « ART. 157, Commi 7 e 8 – Punti 1 ».

12. 1. Bratti, Motta.

Premettere il seguente comma: 01. Al comma 5 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, *le parole:* determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti, *sono sostituite dalle seguenti:* determina l'attribuzione di un credito di quattro punti, fino a un massimo di dodici punti.

12. 3. Baldelli, Biasotti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: « 5-bis. La frequenza di un corso di guida sicura della durata minima di otto ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, consente a coloro che lo hanno frequentato di ottenere un punteggio aggiuntivo di sei punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. »

12. 2. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti disciplina modalità per l'incremento dei punti di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni per gli automobilisti che volontariamente frequentano corsi di guida sicura.

12. 6. Montagnoli.

Sopprimere la lettera a) del comma 2.

12. 4. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

12. 5. Montagnoli.

ART. 13.

Premettere il seguente comma: 01. Al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « in servizio permanente effettivo » sono inserite le seguenti: « o in quiescenza »;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).

13. 1. Garofalo.

Al comma 1, lettera b, capoverso 1-bis, dopo la parola informando, aggiungere le seguenti: per scritto.

13. 2. Pedoto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-quater, dopo le parole: coinvolto in un incidente stradale *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone.

13. 3. Zeller, Brugger.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

ART. 139-bis.

(Patente di servizio per autisti di rappresentanza).

1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di cui all'articolo 126-bis.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di cui al comma 1, nonché il modello e le modalità per il rilascio.

14. 01. Compagnon.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, dopo le parole: « di marcia » sono inserite le seguenti: « dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati »; le parole: « ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, » sono sostituite dalle seguenti: « i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane

le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ed i 30 km/h per altre strade urbane, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ».

15. 1. Bratti, Motta.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati devono essere segnalate in modo chiaro e ben visibile all'inizio e alla fine del tratto stradale interessato, nonché a intervalli regolari lungo il tratto medesimo ».

15. 2. Baldelli, Biasotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 6-bis, dopo le parole: « dispositivi di segnalazione luminosi », sono inserite le seguenti: « dotati della indicazione del limite di velocità massima consentita, ».

15. 3. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 6-bis, dopo le parole: « Ministro dell'interno », inserire le seguenti: « e devono essere finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali ».

15. 4. Ceroni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

15. 5. Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.

15. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la leggera c) inserire la seguente:

c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 12-bis. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto in cui è modificato il limite di velocità ».

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire il numero: 12-bis con il seguente: 12-ter.

15. 7. Baldelli, Biasotti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-bis, sostituire le parole da: ai Corpi fino a: dell'articolo 12 con le seguenti: agli enti locali.

15. 8. Toto.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifica all'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 8 dell'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « , mulattiere e piste ciclabili » sono sostituite dalle seguenti: « e mulattiere ».

15. 01. Bratti, Motta.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 7-bis le parole: « o fermata » sono soppresse.

16. 1. Bratti, Motta.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali ».

17. 2. Bratti, Motta.

Aggiungere infine il seguente comma:

1-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non è ammesso il blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote »;

b) al comma 4 le parole: « o il blocco degli stessi costituiscono » sono sostituite dalle seguenti: « costituisce ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli e di rimozione e blocco dei veicoli).

17. 3. Baldelli, Biasotti.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 9-bis. Il conducente di velocipede, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 ».

18. 1. Bratti, Motta.

Al comma 1, capoverso 4-quater dopo le parole: che circola nelle gallerie aggiungere le seguenti: fuori dai centri abitati.

18. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 100 cm. dalla sagoma propria del mezzo »;

b) al comma 6, dopo la parola: « longitudinale » è inserita la seguente: « posteriore »;

c) al comma 9, le parole: « sistemare il carico » sono sostituite dalle seguenti: « verificare la sistemazione del carico ».

18. 01. Bratti, Motta.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

Dopo l'articolo 167 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il seguente:

ART. 167-bis.

1. Il trasporto di cabotaggio stradale di merci in Italia è consentito ai vettori comunitari nei limiti previsti dalle disposizioni del regolamento comunitario.

2. Al vettore comunitario che esegue servizi di cabotaggio stradale in Italia senza averne titolo oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nel regolamento comunitario e sue disposizioni attuative è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.

3. Alla violazione di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca del veicolo. Si

osservano le norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

18. 02. Montagnoli.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

All'articolo 173 comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: « al trasporto di persone in conto terzi » sono aggiunte le seguenti: « nonché ai conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per raccolta e trasporto di rifiuti, dei veicoli ad uso speciale, quando impiegati in attività di igiene ambientale e nell'ambito dei centri abitati, e delle aree industriali ed artigianali ».

20. 01. Misiti.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi » sono inserite le seguenti: « , nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, ».

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: « 9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali

domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con l'ammenda da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 ».

21. 01. Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci, Rubino, Repetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « dei velocipedi » sono sostituite dalle seguenti: « delle biciclette »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le biciclette appositamente costruite e omologate per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotte, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo »;

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di esse, con le modalità stabilite nel regolamento.

« 9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da effettuare in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dismesse fino al loro specifico collaudo.

L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma »;

d) al comma 10, le parole: « di velocipedi » sono sostituite dalle seguenti: « di biciclette ».

21. 02. Bratti, Motta.

ART. 22.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: superiore a 0.5 e non.

22. 1. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: se il veicolo fino a: è raddoppiata.

22. 2. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.

22. 3. Zeller, Brugger.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le parole da « Con la sentenza » fino a « di cui all'articolo 224-ter »;

b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis sostituire le parole da: « fatto salvo » fino a « dell'articolo 222 » con le seguenti: « con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato o, pur appartenendo alla persona che ha commesso il reato, sia stabilmente destinato ad uso della sua famiglia e questa non abbia la disponibilità di un veicolo sostitutivo. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: *b-bis*) al comma 2-*quinquies*, le parole: « ai sensi del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 2-*bis* »

d) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « *c-bis*) al comma 7, sono soppresse le parole da: « e della confisca del veicolo » fino a: « estranea alla violazione »;

e) al comma 2, capoverso articolo 186-*bis*, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

f) al comma 2, capoverso articolo 186-*bis*, comma 7, sopprimere le parole da: « e della confisca del veicolo » fino a « è raddoppiata »;

g) Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole da « Con la sentenza » fino a « di cui all'articolo 224-ter »;

h) al comma 3, lettera b) le parole da « e, fatto salvo » fino a « dell'articolo 222 » sono sostituite dalle seguenti: « e la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I sezione II del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato o, pur appartenendo alla persona che ha commesso il reato, sia stabilmente destinato ad uso della sua famiglia e questa non abbia la disponibilità di un veicolo sostitutivo. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter »;

22. 4. Lazzari, Simeoni, Gava, Della Vedova, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: Con la sentenza di condanna *fino a:* estranea al reato.

22. 5. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: la confisca del veicolo non si applica qualora venga applicata la pena su richiesta delle parti.

22. 6. Monai, Misiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: Se il conducente in stato di

ebbrezza *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 2, lettere b) e c).

22. 7. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: provoca un incidente stradale *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone *e al secondo periodo, dopo le parole:* provochi un incidente stradale *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone.

Conseguentemente al comma 2, capoverso ART. 186-bis, al comma 2, dopo le parole: provochi un incidente *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone.

22. 8. Zeller, Brugger.

Al comma 2, ART. 186-bis, comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i conducenti di cui agli articoli 88, 89 e 90, di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autoarticolati e autosnodati che esercitano l'attività di trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 168.

Conseguentemente sopprimere la lettera d).

22. 9. Montagnoli.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 2, sostituire le parole: 0,5 grammi *con le seguenti:* 0,8 grammi.

22. 10. Compagnon.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 6, sopprimere le parole da: e della confisca *fino a* estranea alla violazione.

22. 12. Compagnon.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 6, sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata *con le seguenti:* si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.

22. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciottesimo anno e sei mesi di età. Il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per Litro (g/l) non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età.

22. 13. Compagnon.

Al comma 3 premettere la seguente lettera:

0a) ovunque ricorrano le parole « dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope » inserire le seguenti « o aver abusato nell'utilizzo di farmaci ».

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o per abuso nell'assunzione di farmaci).

22. 14. Pedoto.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata *con le seguenti:* si

applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.

22. 15. Zeller, Brugger.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: con la sentenza di condanna *fino a:* estraneo al reato.

22. 16. Compagnon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, *sopprimere le parole da:* devono interrompere *fino alle parole:* una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre.

22. 22. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 dopo le parole: « 2 della notte » aggiungere « , salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora e comunque non oltre 30 minuti prima dell'orario di chiusura ».

3-ter. All'articolo 6 , comma 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 le parole: « dell'autorità competente » sono sostituite con le parole: « del Sindaco ».

22. 23. Montagnoli, Pini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte » sono

inserirle le seguenti: « , ovvero, successivamente, almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale, »;

b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , nonché il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ».

22. 24. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto provvede in riferimento alle tabelle di cui all'articolo 6 della legge n. 160 Legge 2 ottobre 2007, n. 160 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione » ad inserirvi un pittogramma che indichi in modo ben visibile e chiaro la pericolosità di mettersi alla guida dopo aver abusato nell'assunzione di bevande alcoliche.

22. 17. Pedoto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 589, terzo comma, numero 1), del codice penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 ».

22. 18. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. all'articolo 589, terzo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

22. 19. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 590, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 ».

22. 20. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 590, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

22. 21. Graziano.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifica all'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il comma 1 dell'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o che si trovano nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio ».

22. 01. Bratti, Motta.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1, dell'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole «centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

22. 02. Ceroni.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1, dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole «centocinquanta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

* **22. 03.** Ceroni.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
ART. 22-bis. – *(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).* – Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «centocinquanta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

* **22. 04.** Baldelli, Biasotti.

ART. 23.

Al comma 1, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: nella misura del 7,5 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.

23. 1. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-ter) le parole: 10 per cento sono sostituite con le seguenti: 20 per cento.

23. 2. Compagnon.

Al comma 1 lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole da: a interventi fino alla fine del capoverso con le seguenti: al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale.

Conseguentemente, al comma 1 lettera d), capoverso comma 4, lettera a) sostituire le parole da: a interventi fino alla fine della lettera con le seguenti: al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale.

23. 3. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), capoverso c-bis), dopo le parole: affidate in concessione, aggiungere le seguenti: e delle strade extraurbane principali quando le violazioni siano accertate da qualunque organo di polizia stradale.

23. 4. Montagnoli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) in misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi a favore della mobilità ciclistica, nel caso che l'ente di cui al secondo periodo del comma 1 sia soggetto all'obbligo di predisposizione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 36;

c-bis) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis.

23. 5. Bratti, Motta.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Nel caso di somme dovute per sanzioni pecuniarie seguenti a violazioni di norme del Codice della strada, gli interessati che versino in disagiate condizioni economiche possono richiedere la suddivisione dei pagamenti in rate mensili.

2. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Ciò può avvenire:

a) al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;

b) in presenza del solo processo verbale di accertamento, rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta e prima che la somma venga iscritta a ruolo;

c) in fase di riscossione coattiva della somma ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 per l'ammontare dell'importo iscritto a ruolo.

3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale per le somme iscritte a ruolo, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva e sulla somma dilazionata si applicano gli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973.

4. Per le sanzioni pecuniarie pari o superiori a euro 200 l'istanza di rateizzazione potrà essere accolta unicamente qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) in particolare l'istante deve possedere un reddito familiare (si cumulano i redditi di ciascun familiare convivente) imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 9296,22, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'articolo 77 del citato decreto. Predetto limite è elevato di euro 1032,91 per ogni familiare convivente a carico. Quanto sopra potrà essere derogato unicamente qualora il richiedente dimostri di versare in condizioni disagiate momentanee dovute a circostanze a lui non addebitabili (esempio spese mediche ingenti, licenziamento da parte del datore di lavoro, eventi nefasti eccetera).

5. Per quanto concerne l'entità delle somme e il numero delle rate concedibili sono indicati i seguenti criteri:

fino a euro 199 non è concessa rateizzazione;

da euro 200 ad euro 399 massimo cinque rate mensili;

da euro 400 ad euro 599 massimo 10 rate mensili;

da euro 600 ad euro 799 massimo 15 rate mensili;

da euro 800 ad euro 999 massimo 20 rate mensili;

oltre euro 1000 massimo 30 rate mensili.

6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

23. 01. Montagnoli.

ART. 24.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni.

24. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

ART. 27.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni *con le seguenti:* prima di due anni.

27. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni *con le seguenti:* prima di tre anni.

27. 3. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 220 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto infine il seguente periodo:

« Quando dalla violazione di una delle norme del codice della strada derivino la

morte o delle lesioni personali gravi o gravissime in altre persone, e sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 286 del 21 novembre 2005 e successive modifiche, e dall'articolo 83-bis della Legge 133 del 6 agosto 2008 e successive modifiche.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: agli articoli 219, *aggiungere la seguente:* 220.

27. 4. Montagnoli.

Sopprimere il comma 4.

27. 5. Compagnon.

ART. 32.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* devono conseguirli *inserire le seguenti:* con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97;

b) *sopprimere il comma 2.*

32. 1. Toto.

Al comma 2, le parole: sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, *e sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* La richiesta è inoltre esente dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

32. 2. Velo.

Al comma 2, le parole: sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e sono soppresse.

32. 3. Velo.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procede ad un aggiornamento dell'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, con riferimento agli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

33. 01. Montagnoli.

ART. 35.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Per i soggetti titolari di patente rilasciata da Stati esteri, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada, è previsto il pagamento immediato della sanzione amministrativa, pena il fermo amministrativo del veicolo per un periodo massimo di 30 giorni.

35. 1. Montagnoli.

ART. 36.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente:

a) alla trasmissione in via telematica dei dati relativi all'incidentalità stradale per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;

b) alla informatizzazione delle procedure di rilevazione degli incidenti di cui al punto b) comma 1, articolo 11;

c) all'acquisizione informatizzata dei dati inerenti lo stato tecnico delle strade, specificatamente in ordine ai flussi veicolari e alle loro caratteristiche che ne determinano lo stato di percorribilità (intensità, sollecitazioni delle pavimentazioni e carichi dinamici) ai fini degli interventi di manutenzione programmata delle sovrastrutture stradali.

36. 1. Bratti, Motta.

ART. 40.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* e il tempo minimo di durata della luce gialla, da determinare in relazione alle diverse tipologie di incroci, e comunque non inferiore a sette secondi;

b) *aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis.* Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a integrare le disposizioni dell'articolo 158 del regolamento, prevedendo che le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono altresì per regolare la velocità delle correnti di traffico.

40. 1. Froner.

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. Ai fini del risparmio energetico e dell'aumento della sicurezza in tutte le nuove installazioni semaforiche e in caso di sostituzioni di lanterne semaforiche si dovranno utilizzare esclusivamente lampade a LED. In ogni caso, entro due anni dalla entrata in vigore della legge non è più ammesso utilizzare lampade di tipo tradizionale a filamento per le lanterne semaforiche.

2-bis. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1.

40. 2. Bratti, Motta.

All'articolo 40, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

40. 3. Montagnoli.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
ART. 40-bis. — (Percorribilità delle strade e delle corsie riservate ai servizi pubblici di trasporto) — 1. Con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrate le direttive di cui al comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel senso di stabilire che nei piani urbani del traffico, di cui al citato articolo 36, sia prevista la possibilità per tutti i veicoli di circolare nelle strade e corsie riservate ai servizi pubblici di trasporto in fasce orarie prestabilite, con particolare riguardo alle ore notturne.

40. 01. Baldelli, Biasotti.

ART. 41.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 41.

(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti nella loro disponibilità, ossia in proprietà, acquisiti con contratto di locazione finanziaria, di comodato d'uso o con formule a riscatto, da utilizzare esclusivamente con l'impiego di personale dei corpi e di servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto per le rilevazioni di cui al decreto ministeriale n. 250 del 1999.

41. 1. Bratti, Motta.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, c. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

EMENDAMENTI DEL RELATORE RIFERITI AL TESTO BASE
(v. seduta del 17 giugno 2009)

ART. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A sono previste dai progetti dell'ente proprietario, ovvero, se individuato, del concessionario ed approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e di pertinenze delle strade).

2. 5. Il Relatore.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « I rimorchi e » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « il proprietario del veicolo » sono inserite le seguenti: « ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, »;

c) al comma 4, sostituire le parole: degli articoli 94, 100 e 103 con le seguenti: degli articoli 94, 100, comma 3-*bis*, e 103;

d) inserire, dopo il comma 5, i seguenti:

5-*bis*. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo

modificato dal comma 2-*bis* del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

5-*ter*. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-*bis* del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 3-*bis*, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi).

5. 5. Il Relatore.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Al comma 15 del citato articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « Alle violazioni di cui al comma 12 » sono sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 ».

5. 6. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:

1-*sexies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*.

8. 3. Il Relatore.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 260, e successive modificazioni, è abrogato.

9. 1. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00970 Tullo: Situazione di crisi dell'azienda Fisia Italimpianti	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	98
5-01417 Duilio: Disservizi della società Poste Italiane Spa nel Cilento	96
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	99
5-00919 Caparini e Fava: Processo di aggiornamento delle stazioni di pompaggio italiane	96
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	101
5-01285 Anna Teresa Formisano e Pezzotta: Proroga di termini di conclusione di programmi di industrializzazione	96
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	103
5-01529 Contento: Nuovo sistema tariffario della fornitura di energia elettrica	96
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	104
5-01006 Marco Carra: Iniziative per il rilancio della chimica italiana.	
5-01271 Marco Carra: Sui contenuti dell'accordo tra la società Ineos e Safi	96
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	106
5-01427 Raisi: Iniziative per salvaguardare il sito industriale CNH Case New Holland di Imola	97
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	108

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ...	97
--	----

INTERROGAZIONI

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.35.

5-00970 Tullo: Situazione di crisi dell'azienda Fisia Italimpianti.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mario TULLO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per gli ele-

menti forniti che evidenziano una evoluzione positiva della situazione descritta nell'interrogazione da lui sottoscritta, dichiara di ritenersi soddisfatto della risposta, ribadendo altresì l'importanza della società Fisia Italimpianti come leader italiano nel settore degli impianti di dissalazione.

5-01417 Duilio: Disservizi della società Poste Italiane Spa nel Cilento.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lino DUILIO (PD), nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta, invita il Governo, al di là del caso singolo, a non sottovalutare le situazioni di inefficienza del servizio tradizionale universale che si riscontrano in varie parti del territorio italiano. Auspica quindi che, a seguito dell'introduzione di servizi innovativi, non sia trascurata l'efficienza del servizio postale tradizionale.

5-00919 Caparini e Fava: Processo di aggiornamento delle stazioni di pompaggio italiane.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea GIBELLI, *presidente*, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-01285 Anna Teresa Formisano e Pezzotta: Proroga di termini di conclusione di programmi di industrializzazione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anna Teresa FORMISANO (UdC), nel dichiararsi insoddisfatta della risposta, sottolinea la discrezionalità insita nel meccanismo previsto di proroga dei termini di conclusione dei programmi che il Ministero dello sviluppo economico sarà chiamato a valutare.

5-01529 Contento: Nuovo sistema tariffario della fornitura di energia elettrica.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manlio CONTENUTO (Pdl) si dichiara insoddisfatto della risposta, che giudica elusiva, soprattutto con riferimento al quesito relativo alla valutazione degli effetti sulle piccole e medie imprese e sulle famiglie conseguenti alla nuova disciplina tariffaria. Il nuovo sistema prevede infatti costi differenti in base a tre fasce orarie giornaliere e il peso maggiore grava su quelle in cui si registrano i maggiori consumi sia per le famiglie sia per le imprese. Ritiene che il Governo avrebbe dovuto dare una maggiore informazione sul nuovo sistema tariffario che innalzerà ulteriormente il costo della bolletta elettrica o, almeno, prevedere una sua graduale applicazione.

5-01006 Marco Carra: Iniziative per il rilancio della chimica italiana.

5-01271 Marco Carra: Sui contenuti dell'accordo tra la società Ineos e Safi.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco CARRA (PD) replicando, prende atto dell'interesse finora dimostrato dal

Parlamento e dal Governo alle gravi questioni che interessano il comparto della chimica, ricordando al riguardo la recente approvazione in X Commissione delle risoluzioni Vico n. 7-00134 e Fava n. 7-00166 sulla crisi del settore chimico. Ricorda altresì che il 17 giugno scorso il Ministero dello sviluppo economico ha convocato il tavolo della chimica. In questa occasione ha rappresentato, tra l'altro, l'intenzione di sottoporre alla Conferenza Stato-regioni, previa intesa con il Ministero dell'ambiente, il decreto per l'individuazione di ventisei siti prioritari nel piano nazionale di bonifica e reindustrializzazione e di portare al CIPE i progetti immediatamente « cantierabili », auspicando che tra questi ultimi sia incluso anche il sito di Mantova.

5-01427 Raisi: Iniziative per salvaguardare il sito industriale CNH Case New Holland di Imola.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Enzo RAISI (Pdl) osserva che la vicenda del sito industriale di Imola è molto complessa perché per lungo tempo la FIAT ha taciuto sul futuro della CNH.

Solo dopo le ultime elezioni è stata proposta una soluzione impercorribile in quanto, per conservare il posto di lavoro, i lavoratori sono stati invitati a trasferirsi negli stabilimenti di Lecce o di San Mauro Torinese. Preso atto con soddisfazione dell'impegno assunto dal Ministero dello sviluppo economico di individuare un percorso per verificare ogni possibile soluzione ai fini del mantenimento dell'unità produttiva di Imola, sollecita il Governo ad intervenire efficacemente a tutela dei lavoratori della CNH.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 giugno 2009.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 14.

ALLEGATO 1

5-00970 Tullo: Situazione di crisi dell'azienda Fisia Italimpianti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle richieste dell'onorevole interrogante, contenuta nell'atto di sindacato ispettivo, si comunica quanto segue.

FISIA Italimpianti è una società che appartiene al 100 per cento al Gruppo Italiano Impregilo con sede a Genova, e opera nel settore dell'ingegneria e dei servizi ambientali. Si tratta di un General Contractor nell'impiantistica, nella dissalazione, nel trattamento dei rifiuti solidi e nel trattamento delle acque.

Il Ministero dello sviluppo economico ha tenuto, nel febbraio 2009, un incontro su richiesta sia delle organizzazioni sindacali sia delle Istituzioni locali.

In tale sede è stato evidenziato, oltre al problema occupazionale, legato all'apertura della procedura di mobilità per circa 136 dipendenti di cui settantotto nella sede di Genova, quello legato alla situazione finanziaria, si è rilevato inoltre, che l'azienda vanta i crediti presso la pubblica amministrazione.

Il rappresentante di FISIA Italimpianti aveva comunicato la decisione della società di abbandonare uno dei settori in cui aveva fino ad allora operato, quello ambientale.

La motivazione di tale decisione è stata giustificata dal calo strutturale della propria attività.

Ha, inoltre aggiunto in quella sede, che la crisi finanziaria era solo uno dei fattori scatenanti « l'apertura della procedura di mobilità » di cui sopra.

La scelta di abbandonare il settore ambientale della dissalazione era il frutto di una precisa opzione aziendale determinata da esigenze tecniche organizzative e produttive, distribuite sull'intera struttura aziendale.

L'azienda dava, comunque, la propria disponibilità a valutare, unitamente agli enti locali coinvolti, ogni possibile soluzione integrativa o alternativa alla procedura di mobilità.

Relativamente al problema finanziario sopra citato, in tale riunione le organizzazioni sindacali avevano chiesto al MiSE di farsi parte attiva per sbloccare i crediti vantati da FISIA. Il MiSE è intervenuto in tal senso e si è attivato al fine di sollecitare tale situazione nelle sedi più appropriate.

In seguito si è avviato un percorso di natura strettamente sindacale che ha portato a un accordo per l'utilizzo della CIGS per un anno, in sostituzione della mobilità prima annunciata dall'azienda.

FISIA Italimpianti ha confermato circa sessanta esuberanti cui si sta facendo fronte attraverso l'esodo volontario per coloro che non raggiungono i requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

Le organizzazioni sindacali hanno informato il MiSE che al momento sono circa trenta lavoratori che hanno fatto ricorso a tali misure.

Il Ministero continuerà a monitorare la vicenda e dà la propria disponibilità, qualora le parti lo ritengano opportuno, alla riapertura di un tavolo di confronto.

ALLEGATO 2

5-01417 Duilio: Disservizi della società Poste Italiane Spa nel Cilento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante denuncia alcune emergenze nella consegna della corrispondenza, in varie province italiane ed, in particolare, riferisce di un articolo apparso sul giornale mensile *Cilento*, su un quantitativo di corrispondenza avviato illegittimamente al macero.

Al riguardo, su elementi pervenuti da Poste italiane, si segnala quanto segue.

In via preliminare si ritiene opportuno fornire informazioni sulla procedura per il controllo, lo stoccaggio e lo smaltimento degli oggetti postali della corrispondenza, che avviene nel pieno rispetto della vigente normativa interna di settore (secondo il prestabilito Codice DOL00.P3.PRO.050 – del 31 luglio 2008).

In base a tale procedura, gli oggetti, per i quali non è stato possibile effettuare la consegna, debbono essere sottoposti, presso il Centro di Recapito, ad un primo controllo da parte del Caposquadra, o da persona incaricata dal responsabile del Centro stesso, al fine di accertare la regolarità delle motivazioni per il mancato recapito.

Successivamente a tale controllo, la suddetta corrispondenza, collocata in appositi sacchi, chiusi ed opportunamente etichettati, viene trasferita al Centro territorialmente competente, dove, stoccata in ambienti idonei, viene sottoposta ad un ulteriore controllo, da parte di un responsabile, incaricato dal direttore del Centro.

Anche nel caso specifico del centro di Salerno, oggetto della presente interrogazione, le operazioni di smaltimento avvengono secondo quanto indicato, ed il materiale destinato alla distruzione, viene inserito in appositi contenitori, forniti dalla società incaricata dell'operazione.

Per quanto riguarda le foto, inserite a corredo del predetto articolo del mensile *Cilento*, si precisa che:

gli elenchi telefonici (pagine gialle) sono copie in surplus, risalenti al 2007, che non sono state ritirate dalla società SEAT e, pertanto, accantonate in magazzino da oltre un anno; la loro distruzione è stata concordata con la stessa società SEAT;

riguardo alla foto relativa ad un invio di posta prioritaria, si ritiene che la stessa ritragga l'interno di un contenitore di corrispondenza destinata al macero, dal momento che si intravede, sullo sfondo, il pavimento « a bolle », tipico degli stabilimenti industriali di poste (centri di Meccanizzazione postale CMP – Centri Postali Operativi CPO – Centri Primari di Distribuzione CPD);

il documento ENEL, ritratto in un'altra foto, e classificato come « bolletta », è in realtà una comunicazione pubblicitaria, che mira ad eliminare le bollette cartacee, sostituendole con comunicazioni via *internet*;

per quanto riguarda, infine, l'ultima foto, riprodotte una comunicazione pubblicitaria, si precisa che l'indirizzo apposto sulla busta, corrisponde ad un complesso immobiliare molto esteso e che la mancata indicazione identificativa dell'immobile di destinazione rende il recapito molto difficoltoso. Pertanto l'indirizzo di cui sopra, anche in base al dettato delle condizioni generali di servizio (decreto ministeriale 7 ottobre 2008), può considerarsi incompleto.

Per quanto riguarda, la possibile riduzione del numero dei portalettere sul territorio della provincia di Salerno, con conseguente accumulo di corrispondenza inevasa e a rischio, quindi, di invio al macero, si rende noto che, da verifiche effettuate, è emerso che il numero delle unità impiegate non ha subito alcun ridimensionamento.

Per completezza di informazione, si precisa che la situazione, al momento, è la seguente:

sul territorio della città di Salerno la percentuale lorda di copertura (ossia comprensiva delle scorte di personale) delle 80 zone di recapito è pari al 117 per cento;

sul territorio provinciale di Salerno la percentuale lorda di copertura delle zone è pari al 110 per cento.

Si precisa, infine, che, da approfondimenti condotti all'interno di Poste italiane, non risulta che addetti ai lavori abbiano reso testimonianza che in provincia di Salerno «ad essere distrutta sarebbe anche corrispondenza recante indirizzi chiarissimi».

Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle sue competenze, non mancherà, comunque, di vigilare, tramite i competenti uffici territoriali, affinché sia sempre garantito il corretto funzionamento del servizio di recapito postale.

ALLEGATO 3

5-00919 Caparini e Fava: Processo di aggiornamento delle stazioni di pompaggio italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame, si precisa, in premessa, quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale è attività di interesse pubblico, disciplinata dalle norme del Titolo III del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'articolo 9, recante la definizione di rete nazionale di gasdotti, ne dispone la sua individuazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale decreto è stato emanato, in data 22 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001), su conforme parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e della Conferenza Unificata.

Con successivi decreti emanati secondo la citata disposizione legislativa, di cui l'ultimo del 1° agosto 2008, il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'aggiornamento della rete nazionale dei gasdotti.

Le vigenti disposizioni legislative impongono alle imprese che svolgono l'attività di trasporto di assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti.

La legge 23 agosto 2004, n. 239, comma 7, lettera c) stabilisce che sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i compiti e le funzioni amministrative inerenti la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata.

Con decreto 17 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – S.O. n. 107 dell'8 maggio 2008, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8, indicando, fra l'altro, i criteri di progetto delle centrali di compressione, limitando tuttavia i contenuti della regola ai soli aspetti inerenti la sicurezza.

Ciò precisato, in relazione a quanto rappresentato nelle premesse dell'interrogazione in esame, si illustrano, di seguito, gli elementi di informazione forniti dagli Uffici tecnici della società Snam Rete Gas S.p.A, interpellati al riguardo, utili a definire le scelte operative fin qui eseguite dalla predetta società per la realizzazione delle stazioni di pompaggio per la ricomprensione del gas nelle condotte di trasporto.

1. Le centrali di compressione di Snam Rete Gas sono asservite al trasporto gas nella rete nazionale dei metanodotti e sono caratterizzate da un esercizio discontinuo e a carichi variabili, in funzione degli assetti di rete necessari per far fronte alle richieste di trasporto degli utenti della rete (*shipper*) e ai consumi effettivi di mercato. Detta modalità di esercizio delle turbine a gas che azionano i compressori gas, non è la più indicata per consentire il recupero del calore dai fumi di scarico delle stesse, dal momento che determina costi di produzione unitari dell'energia

elettrica (o del vapore) superiori ai costi standard di mercato, tipici degli impianti di produzione.

2. In caso di utilizzo per teleriscaldamento del calore residuo dai fumi di scarico, a valle del ciclo a vapore, sarebbe necessario realizzare un impianto di *back-up* completo, con soluzione tradizionale, a causa della discontinuità di esercizio delle turbine a gas di Snam Rete Gas.

3. Le unità di compressione delle centrali di Snam Rete Gas prevedono un utilizzo modulare per assicurare la potenza necessaria per soddisfare la domanda di trasporto gas. Non tutta la potenza installata è, pertanto, disponibile per il recupero del calore dai fumi di scarico (una delle unità peraltro è installata con funzioni di riserva e non sarebbe quindi utilizzabile per recupero energetico).

4. Le centrali di compressione di Snam Rete gas sono state progettate e realizzate con *lay-out* impiantistico, configurazione di processo e logistica dei servizi, ottimizzati per l'esercizio e la manutenzione per gli impianti di compressione gas. L'instal-

lazione di impianti di recupero non risulta generalmente compatibile con i *lay-out* delle centrali di compressione realizzate.

5. Nelle centrali di compressione di Snam Rete Gas, gestite in telecontrollo in remoto dal Centro Dispacciamento della Società, il personale è presente, esclusivamente, per esigenze di manutenzione durante l'orario lavorativo standard. Detto assetto organizzativo non è, generalmente, compatibile con quello tipico degli impianti per la produzione di energia elettrica, ove è presente un presidio continuo per la gestione dell'esercizio del ciclo a vapore. La differente organizzazione, necessaria per la gestione degli impianti di recupero, incrementa i costi di produzione dell'energia elettrica.

Alla luce degli elementi sopra menzionati e nella considerazione che, nel medio termine, devono essere realizzate alcune nuove centrali di compressione da parte degli operatori del trasporto, con riferimento allo specifico quesito contenuto nell'atto di sindacato ispettivo in esame, sarà possibile valutare interventi volti ad aumentare l'efficienza energetica delle stazioni di compressione.

ALLEGATO 4

5-01285 Anna Teresa Formisano e Pezzotta: Proroga di termini di conclusione di programmi di industrializzazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto la circolare n. 509 del 3 luglio 2008 ha prorogato i termini di conclusione dei programmi di industrializzazione per le iniziative agevolate, previste nel 2° bando – Pacchetto Integrato di Agevolazioni – PIA Innovazione, in considerazione delle gravi difficoltà rappresentate dalle imprese beneficiarie nell'ultimare i programmi agevolati e dei tempi eccessivamente ristretti inizialmente previsti.

La citata circolare fissava, infatti, il termine di conclusione dei progetti al 28 febbraio 2009 ed il termine ultimo per la rendicontazione delle spese da parte delle imprese al 30 aprile 2009, salvo che per le iniziative cofinanziate dalla regione Sicilia e dalla regione Campania per le quali i termini erano fissati al 31 gennaio 2009 per la conclusione e al 28 febbraio 2009 per la rendicontazione.

Successivamente il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione delle varie situazioni di crisi produttiva, regi-

strate nelle aree meridionali che hanno coinvolto molte imprese beneficiarie del PIA, ha provveduto a prorogare, ulteriormente, i predetti termini con circolare n. 36904 del 25 marzo 2009.

Ai sensi della nuova circolare, i termini di ultimazione dei programmi e di rendicontazione delle spese alla Banca Concessionaria sono stati fissati rispettivamente al 30 aprile 2009 e al 31 maggio 2009.

Si evidenzia, inoltre, tale proroga è stata prevista anche per massimizzare la spesa certificabile, alla Unione europea, degli interventi rientranti nella Programmazione 2000-2006, tra cui il PIA Innovazione, il cui termine di ammissibilità è stato prorogato dal 30 aprile 2009 al 30 giugno 2009.

Il Ministero dello sviluppo economico e le Banche Concessionarie valuteranno, comunque, caso per caso, eventuali ulteriori richieste di proroga motivate da cause di forza maggiore o da gravi cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa.

ALLEGATO 5

5-01529 Contento: Nuovo sistema tariffario della fornitura di energia elettrica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante chiede notizie in merito a quanto riportato sul quotidiano *Il Sole-24 Ore* del 13 giugno scorso, secondo il quale, ad alcune piccole imprese, sarebbero state recapitate due bollette energetiche, quale conseguenza del passaggio dal vecchio modello tradizionale al nuovo sistema di determinazione del consumo per fasce orarie.

Al riguardo, sulla base degli elementi pervenuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si rappresenta quanto segue.

In relazione alla denuncia che si ricava dalla lettura dell'articolo citato su possibili pratiche scorrette operate dai venditori di energia elettrica, si ricorda che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di mantenere un adeguato livello di tutela per i clienti che si affacciano al mercato libero, dove le condizioni economiche e contrattuali sono negoziate tra le parti, ha adottato un Codice di condotta commerciale che stabilisce regole di correttezza e trasparenza per lo svolgimento dell'attività commerciale dei venditori.

In particolare, in tema di doppie fatturazioni, si può anticipare che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel nuovo « Testo Integrato Qualità della Vendita », che sarà attivo dal prossimo primo luglio, ha introdotto uno *standard* specifico legato al tempo di rettifica della doppia fatturazione. Dalla ricezione di una richiesta scritta di rettifica alla data di riaccredito al cliente finale delle somme non dovute non dovranno passare più di 30 giorni.

Il mancato rispetto degli standard stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e

il gas può essere denunciato all'Autorità stessa tramite la procedura descritta sul sito www.autorita.energia.it nella sezione « consumatori ».

Dal 7 maggio, infine, il Ministero dello sviluppo economico ha sottoscritto un protocollo di intesa, teso a rafforzare il monitoraggio delle tariffe dei servizi locali, ivi comprese quelle del gas e dell'elettricità.

Per quanto riguarda la valorizzazione dell'energia elettrica per fasce orarie di consumo essa non costituisce una scelta conseguente a mere simulazioni o valutazioni tecnico economiche, ma un adeguamento della regolazione al nuovo assetto disegnato dalla Direttiva 2003/54 e della conseguente legge 125 del 2007.

L'articolo 21 della Direttiva 2003/54/CE, infatti, stabilisce che a partire dal 1° luglio 2007, tutti i cittadini dell'Unione europea siano liberi di scegliere autonomamente il proprio fornitore di energia elettrica. Tale disposizione è stata recepita dal Parlamento italiano con la legge 3 agosto 2007, n. 125.

Nella formazione del prezzo dell'energia elettrica si riscontrano le stesse dinamiche di mercato tipiche di qualunque bene, per cui ad una domanda più elevata corrisponde un prezzo più alto. Le ore della giornata in cui il consumo di energia elettrica è più elevato sono quelle comprese tra le 8 e le 19 dei giorni feriali (incluse nella cosiddetta « fascia F1 »). Nelle ore serali/notturne e nei festivi (« fascia F23 ») si registra la domanda minore e quindi i prezzi si abbassano.

Le ore sono raggruppate in 3 « fasce orarie »; per tutte le ore appartenenti al medesimo mese e alla medesima fascia oraria i prezzi sono uguali.

Sostanzialmente, ciò avviene perché per soddisfare la domanda non è necessario chiamare a produrre gli impianti più costosi e perché non si determinino sovracosti dovuti alle congestioni di rete.

Pertanto, prima di ricevere una fatturazione e, quindi, una bolletta con prezzi per fascia, i clienti nei mesi precedenti, tra le comunicazioni in bolletta, ricevono informazioni in merito alla distribuzione dei consumi sulle diverse fasce.

Il nuovo sistema tariffario per fasce, infine, costituisce un incentivo per i clienti finali a spostare i consumi nei momenti in cui l'energia costa meno, contribuendo in tal modo a rendere il sistema elettrico meno costoso e meno gravoso per l'ambiente.

Il passaggio verso l'applicazione di tali prezzi sarà graduale e progressivo, secondo il seguente calendario:

dal 1° gennaio 2009, le piccole imprese con una potenza disponibile superiore ai 16,5 kW;

dal 1° aprile 2009, le piccole imprese con potenza uguale o inferiore ai 16,5 kW;

dal 1° gennaio 2010 i clienti domestici.

L'applicazione di prezzi così differenziati è già possibile, ma solo su richiesta, per tutti i clienti serviti in maggior tutela.

Per quanto riguarda la disponibilità di studi statistici sui consumi negli anni 2008 e 2009, suddivisi per fascia oraria, e le conseguenze delle nuove tariffe al volume dei consumi e dei maggiori o minori introiti, si segnala, infine, che essi sono ancora in fase di elaborazione.

ALLEGATO 6

5-01006 Marco Carra: Iniziative per il rilancio della chimica italiana.**5-01271 Marco Carra: Sui contenuti dell'accordo tra la società Ineos e Safi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in esame, trattando le stesse, il medesimo argomento.

Il MiSE, attraverso un interessamento diretto del Ministro, è stato ed è impegnato nel favorire le migliori soluzioni industriali per i poli chimici di Marghera e Porto Torres interessati dal ciclo del cloro.

L'abbandono della multinazionale Ineos ha creato non poche difficoltà a un processo che faticosamente era stato ricostruito con gli accordi della primavera 2008. Dopo che la società Sfai (controllata dall'imprenditore Fiorenzo Sartor), aveva concluso i complessi negoziati con ENI e Ineos per la cessione degli impianti, operanti nella produzione di cvm (Porto Marghera – cloruro di vinile monomero), pvc (Ravenna – policloruro di vinile), polivinile (Porto Torres) e aveva costituito la Società Vinyls SpA, sono insorti nuovi ostacoli.

L'imprenditore Sartor, dopo proprie valutazioni, ha ritenuto presentare istanza per la dichiarazione dello stato d'insolvenza ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 270/99.

Con sentenza, in data 19 giugno 2009, il Tribunale di Venezia ha dichiarato lo stato d'insolvenza della predetta società, ed ha nominato tre commissari giudiziali, sulla base della designazione di questo Ministero, affidando a questi ultimi la gestione dell'impresa e con il compito di consentire nell'immediato il mantenimento dell'attività degli impianti e individuare rapidamente una soluzione industriale in grado di garantire la continuità aziendale.

Entro trenta giorni dalla citata sentenza, i commissari giudiziali dovranno, preliminarmente, presentare al Tribunale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 270/99 una relazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'apertura della Procedura di amministrazione straordinaria.

In data 17 giugno scorso, infine, il Ministro dello sviluppo economico ha convocato « il tavolo per la chimica ». In tale sede:

l'ENI ha confermato l'interesse per la chimica, definendo un quadro di riorganizzazione e investimenti per garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo e stabilizzare il quadro occupazionale. Ha dichiarato che prevede interventi per circa 700 milioni di euro per il comparto della chimica nel periodo 2009/2012;

sono stati evidenziati gli interventi necessari per far fronte alla grave situazione di crisi in cui versa la chimica italiana in particolare all'emergenza che si è creata sulla Vinyls. Particolare attenzione è stata posta alle prospettive occupazionali che vanno salvaguardate;

sono state confermate le linee e le azioni essenziali che s'intendono perseguire al fine di rilanciare il settore, così determinate:

attivare tavoli territoriali per accelerare l'attuazione degli accordi di programma già in essere, in particolare Priolo, Sardegna e Porto Marghera;

varare nuovi accordi alcuni dei quali già in via di definizione;

sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni, previa intesa con il Ministero dell'ambiente, il decreto per l'individuazione dei ventisei siti prioritari nel piano nazionale di bonifica e reindustrializzazione e portare al CIPE i primi 3-4 progetti immediatamente cantierabili;

aumentare le risorse del bando « Nuove tecnologie del *Made in Italy* » con fondi europei PON e FAS per finanziare l'innovazione tecnologica del settore chimico;

accelerare l'adeguamento ambientale delle imprese chimiche al Regolamento Europeo REACH, con l'apertura di un apposito sportello dotato di 120 milioni di euro;

istituire un gruppo di lavoro per monitorare il recepimento delle disposizioni comunitarie finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative;

varare interventi per ridurre il costo dell'energia per le imprese chimiche.

Il Ministero dello sviluppo economico sta, comunque, seguendo l'evoluzione della vicenda e si è attivato, al fine di affrontare ogni nuova problematica dovesse ancora emergere, con l'obiettivo di salvaguardare la chimica italiana, impegnandosi a verificare ogni idonea soluzione per il mantenimento, ove possibile, degli attuali livelli produttivi e occupazionali.

ALLEGATO 7

5-01427 Raisi: Iniziative per salvaguardare i livelli occupazionali dello stabilimento CNH Case New Holland di Imola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle richieste dell'onorevole interrogante, contenuta nell'atto di sindacato ispettivo, si comunica quanto segue.

La CNH nasce dall'unione di due costruttori con marchi riconosciuti a livello mondiale New Holland NV e Case Corporation. È tra i leader mondiali nella produzione di macchine agricole (trattori, mietitrebbia, vendemmiatori eccetera) e di macchine per le costruzioni (escavatori, pale e terne).

La crisi economica internazionale sta avendo un forte impatto sui beni durevoli.

La domanda ha subito un forte arresto in tutti i settori e in tutte le aree geografiche in cui le imprese si trovano a operare.

L'andamento del settore delle macchine agricole e delle macchine per le costruzioni dove, come sopra detto, la CNH opera, ha avuto in Italia una brusca caduta.

Anche il mercato mondiale presenta una forte riduzione. Nel primo trimestre, la domanda di trattori e mietitrebbia è scesa rispettivamente del dieci e del 23 per cento. In Europa per entrambi i prodotti, si registra un decremento del 15 per cento.

Nello specifico della CNH di Imola, la situazione del mercato non poteva che influire negativamente. Infatti anche in questo stabilimento, i volumi produttivi sono inferiori al 10 per cento di quelli realizzati nel corso dell'anno precedente.

L'Amministratore delegato del Gruppo, nel corso di un recente incontro tenutosi recentemente presso la Presidenza del Consiglio sul futuro degli stabilimenti Fiat

in Italia, ha anticipato, tra l'altro, il piano di riorganizzazione produttiva della CNH, puntando ai seguenti obiettivi:

mantenimento in Italia della presenza di tali attività,

disponibilità a definire un piano di gestione delle eccedenze per individuare una ricollocazione dei lavoratori nell'ambito della razionalizzazione delle produzioni.

Il Gruppo Fiat ha comunicato a riguardo che sia l'andamento del mercato sia l'alto tasso di dissaturazione degli stabilimenti rende necessaria una profonda riorganizzazione di questo *business*.

Ha, inoltre informato, di un incontro avvenuto il 23 giugno scorso tra le Organizzazioni Sindacali e l'Azienda.

In tale riunione quest'ultima ha precisato, che il piano di riorganizzazione comporta il trasferimento delle attività svolte presso Imola agli stabilimenti ubicati a Lecce e a San Mauro Torinese e ha confermato, la volontà di definire con le organizzazioni sindacali un piano di gestione delle eccedenze.

Il Ministero del lavoro ha comunicato che allo stato attuale non risultano richieste di CIGS riguardanti la suddetta impresa.

Il Ministero dello sviluppo economico seguirà, in modo attento l'evoluzione di questa vicenda, rendendosi disponibile fin da ora ad attivarsi su richiesta delle parti, al fine di affrontare le problematiche emerse, con l'obiettivo di individuare un percorso che consenta di verificare ogni possibile soluzione per il mantenimento, ove possibile, di quest'unità produttiva e per la tutela dell'occupazione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisticchio 109

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 109

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 giugno 2009.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisticchio.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.40 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 13.15.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.

C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, fa presente che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sul disegno di legge n. 2434, recante disposizioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma, in ordine al quale la VII Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 25 giugno 2009, inviando un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi. In proposito, ricorda che la Scuola per l'Europa di Parma è stata istituita con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004 e funziona dal 1° settembre 2004, a seguito della

decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004.

Nel rilevare che la scuola in esame è di tipo II, fa notare che, a seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2002, essa rientra tra le scuole nazionali o internazionali che assicurano l'educazione europea ai figli del personale dell'Unione europea nelle sedi dove si trovano le Agenzie europee o equivalenti. Esse, come in questo caso, possono far parte del sistema nazionale del Paese in cui sono insediate e devono ricevere l'accreditamento dal Consiglio superiore delle Scuole europee; vi sono comprese, in tal senso, le Scuole di Parma, di Dunshauglin (Irlanda), di Heraklion (Creta), di Strasburgo, di Helsinki e di Cadarache (Francia).

Segnala, pertanto, che il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di giungere a un riconoscimento completo e definitivo dell'idoneità allo svolgimento di tutti gli anni di scolarità del ciclo secondario, con la possibilità di rilasciare il titolo di studio finale (licenza liceale europea), consolidando un modello di grande qualità. Al riguardo, peraltro, ritiene opportuno notare, al fine di sottolinearne l'assoluta rilevanza per l'intera collettività, che la citata Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata dalla legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica, materna, elementare e secondaria, oltre che ai figli dei dipendenti dell'EFSA, anche ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con l'Autorità stessa, nonché ai figli dei cittadini italiani. In questi ultimi due casi è previsto un numero massimo di studenti deciso dal comitato tecnico scientifico e il pagamento di un contributo scolastico. Osserva che con il disegno di legge in esame, quindi, si attribuisce alla Scuola per l'Europa di Parma, qualificata quale istituzione ad ordinamento speciale, la personalità giu-

ridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale, affinché essa possa operare con maggiore efficacia nell'ambito dell'attività di ricerca e di sperimentazione didattico educativa.

Per quanto riguarda i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, in particolare, i commi da 7 a 11 dell'articolo 1 e il comma 3 dell'articolo 2. Infatti, fa presente che, con riferimento al trattamento giuridico-economico del personale della Scuola, disciplinato, secondo il comma 7 dell'articolo 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri), la Scuola – secondo quanto disposto dal comma 8 del medesimo articolo – si avvale solo di personale assunto con contratto a tempo determinato, stipulato a seguito di una procedura concorsuale definita con regolamento interno, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali. In proposito, segnala che sul punto la VII Commissione ha apportato una modifica rispetto al testo originario presentato dal Governo, prevedendo che i contratti, di durata biennale, siano rinnovabili a seguito di valutazione positiva. Osserva che, comunque, il comma 8 in esame fa salva la possibilità per la Scuola di procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.

Intende poi segnalare il comma 9 del medesimo articolo 1, che riguarda il dirigente della Scuola, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra soggetti in possesso di specifiche competenze e di comprovate capacità di direzione, nonché di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione in almeno due lingue comunitarie; il direttore è il rappresentante legale della Scuola e il suo incarico non può essere inferiore a 3 anni, né superiore a 5. Al contempo, rileva che il comma 10 prevede che il personale dirigente, docente e ATA dei ruoli metropolitani, che presta servizio presso la Scuola a seguito della stipulazione di un

contratto, è collocato in posizione di fuori ruolo – purché abbia superato il periodo di prova – per tutta la durata dell'incarico, con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 (recante le norme di copertura finanziaria degli oneri), stabilendo, inoltre, ulteriori disposizioni sulle modalità di copertura del posto lasciato vacante nella sede di titolarità da tale personale e sul suo rientro in ruolo. Infine, fa notare che il comma 10 dispone che il servizio prestato nella Scuola è equiparato al servizio prestato nelle scuole italiane. Fa poi rilevare che la relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che il numero del personale che si ritiene necessario per il funzionamento della Scuola – dal Dirigente al collaboratore scolastico compresi – è pari a 78 unità nell'anno scolastico 2009-2010 e a 92 unità a partire dall'anno scolastico 2010-2011: ciò, in ragione sia della crescita delle attività amministrative, sia della messa a regime dell'istruzione secondaria superiore. Quanto al numero dei contratti di prestazione d'opera, osserva che la medesima relazione li quantifica in un massimo di dieci, compresi nelle 92 unità di cui sopra.

Rileva, inoltre, che il comma 11 disciplina il trattamento economico del personale della Scuola, stabilendo che al dirigente, al personale docente e al personale ATA, è corrisposta una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di analoga natura, limitatamente alla durata dell'incarico e senza diritto alla conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera è, altresì, corrisposta una indennità di « prima sistemazione ».

Segnala, infine, l'articolo 2, recante disposizioni in ordine alle strutture scolastiche presso cui la Scuola deve operare, e, in particolare, il comma 3, che prevede il parere obbligatorio preventivo della provincia e del comune di Parma sull'adeguatezza dei locali ai fini dell'allestimento e dell'impianto del materiale didattico e scientifico, che implica il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti; ove i locali non siano

adeguati, peraltro, i medesimi enti assumono l'impegno ad adeguarli contestualmente all'impianto delle attrezzature.

In conclusione – preso atto del contenuto del provvedimento per le parti di competenza e del ruolo strategico che si propone di attribuire alla Scuola in questione nel campo dell'istruzione – ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della Commissione; propone, pertanto, la formulazione di un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, pur ricordando che la prosecuzione dell'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo è fissata per la giornata di domani, intende verificare l'orientamento del relatore e dei gruppi circa i tempi per la sua conclusione, atteso che la particolare urgenza del provvedimento e la sostanziale convergenza politica su tale tematica sembrerebbero suggerire un'anticipazione delle deliberazioni della Commissione sulla proposta di parere formulata dal relatore, anche in vista dell'eventuale trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa, prospettata dalla stessa Commissione di merito.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, valutata l'importanza del provvedimento in questione e registrata una sostanziale condivisione sullo stesso da parte dagli schieramenti politici, anche nell'ambito della Commissione di merito, presso la quale sembrerebbe emergere un orientamento favorevole al trasferimento alla sede legislativa, ritiene auspicabile che, al termine del dibattito odierno, si proceda alla deliberazione sulla sua proposta di parere favorevole.

Lucia CODURELLI (PD) dichiara la contrarietà del suo gruppo rispetto ad un'eventuale conclusione anticipata dell'esame del provvedimento, non ravvisando le condizioni per l'espressione del prescritto parere da parte della Commissione nella seduta odierna. Giudica, infatti, necessario svolgere ulteriori approfondimenti

sulla tematica in oggetto, anche attraverso l'avvio di una interlocuzione informale con i rappresentanti della Commissione di merito.

Nel riservarsi, pertanto, di valutare con maggiore attenzione il contenuto della relazione testé svolta dal relatore, rinviando alla seduta successiva per una definizione più compiuta della posizione del suo gruppo sul provvedimento in titolo, intende manifestare sin d'ora talune preoccupazioni concernenti l'articolo 3, che contiene le norme di copertura finanziaria. In proposito, fa notare che agli oneri recati dal provvedimento si intende provvedere attingendo a fondi accantonati per altre finalità, con il rischio di sottrarre significative risorse di bilancio, che – al contrario – potrebbero risultare preziose per il finanziamento di ulteriori, importanti, provvedimenti, come ad esempio quello relativo ai lavoratori con familiari gravemente disabili, attualmente all'esame della Commissione, sul quale invece si registrano rilevanti difficoltà di natura finanziaria. Ribadisce, quindi, la ferma contrarietà a concludere l'iter di esame del provvedimento nella giornata odierna, augurandosi che nel prosieguo del dibattito possa essere fatta chiarezza su tali profili critici.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, intende ribadire che per la presidenza non sussistono particolari problemi a proseguire il dibattito anche nella seduta di domani, atteso che l'ipotesi in precedenza prospettata si poneva esclusivamente il fine di verificare l'eventuale sussistenza di un accordo tra gruppi per la conclusione del-

l'esame in sede consultiva nella corrente seduta.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, relativamente ai problemi di copertura degli oneri del provvedimento, fa notare che un analogo stanziamento, in vista del finanziamento della Scuola per l'Europa di Parma, era già stato previsto nella scorsa legislatura, ad opera del precedente Governo, nell'ambito della legge finanziaria 2007.

Lucia CODURELLI (PD), intervenendo per una precisazione, osserva che la questione appena posta non intendeva tanto mettere in discussione la necessità o l'opportunità di assicurare una adeguata copertura degli oneri recati dal provvedimento, quanto definire in modo più chiaro le modalità con cui si intende fare fronte a tali spese. In particolare, giudica improprio sottrarre risorse – così come sembra essere previsto nel provvedimento in esame – a fondi o accantonamenti che risultano iscritti nel bilancio statale per finanziare altri interventi, sostanzialmente di natura sociale.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento e che, peraltro, non sussistono le condizioni per una espressione anticipata del parere di competenza della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 113

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso e C. 1589 Livia Turco e Viola (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2343 Farinone*) 115

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 115

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIONI.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Carlo CICCIONI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 24 giugno 2009 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2009

LUGLIO

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative (C.

624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-*ter* Cota, C. 1968-*ter* Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni);

Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso e C. 1589 Livia Turco e Viola);

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale (seguito esame C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci e C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella);

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza);

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche

(C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura);

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (C. 797 Angela Napoli);

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza) (Comm. riunite I e XII);

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (C. 412 Di Virgilio).

Sede legislativa:

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997 (testo unificato C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini).

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2124 Di Virgilio, C. 1840 Della Vedova e C. 1968-ter Saltamartini).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

AGOSTO

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

SETTEMBRE

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:

Norme per la tutela dei diritti della partorientente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo e C. 918 Marinello);

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (C. 2065 Ciccioli);

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari (C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso);

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 2024 Livia Turco);

Istituzione di un Fondo e delega al Governo in materia di interventi a favore delle persone non autosufficienti (C. 413 Di Virgilio);

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita (C. 2058 Palagiano).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Verrà inserito nel calendario dei lavori della Commissione l'esame di decreti-legge, di atti del Governo e di nomine, di progetti di legge in sede consultiva e di atti comunitari. Gli orari complessivi da dedicare ai lavori della Commissione nelle singole giornate saranno definiti alla luce dei tempi effettivamente disponibili in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il periodo considerato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 12.10.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso e C. 1589 Livia Turco e Viola.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2343 Farinone).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2009.

Carlo CICCIOI, *presidente*, avverte che, in data 18 maggio 2009, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 2343 Farinone: «Disciplina della detenzione di cani potenzialmente pericolosi». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di legge in titolo, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione prende atto.

Gianni MANCUSO (Pdl), *relatore*, illustra la proposta di legge n. 2343 Farinone, di cui la presidenza ha disposto l'abbinamento alle proposte di legge in esame. Al riguardo, sottolinea che la citata proposta di legge non reca novelle alla legge n. 281 del 1991 - come fa la maggior parte delle proposte di legge in esame - ma disciplina specificamente la detenzione di cani potenzialmente pericolosi. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che la detenzione di determinate tipologie di cani, ritenute pericolose, sia subordinata al rilascio di un'apposita licenza (comma 1). I commi da 2 a 4 e il comma 9 disciplinano le condizioni e la procedura per il rilascio di detta licenza, mentre i commi 5 e 6 stabiliscono le sanzioni per la detenzione e la vendita delle citate tipologie di cani senza licenza. Il comma 7 disciplina la fase di prima attuazione delle nuove norme, mentre il comma 8 subordina l'iscrizione all'anagrafe canina istituita

dall'articolo 3 della legge n. 281 del 1991 al possesso della licenza.

Passando all'articolo 2, ricorda che esso introduce l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i danni contro terzi a carico di chi detiene cani appartenenti alle tipologie per le quali viene introdotto l'obbligo della licenza (comma 1). Il comma 2 inasprisce sanzioni già previste dal regolamento di polizia veterinaria qualora la sanzione riguardi un cane appartenente alle medesime tipologie.

L'articolo 3 è volto a disciplinare l'attività di addestramento dei cani, vietando, in particolare, l'addestramento alla difesa e all'attacco e introducendo sanzioni per il caso di violazione delle norme contenute nel medesimo articolo.

L'articolo 4 vieta l'importazione, l'allevamento, la vendita, la cessione e, in generale, la detenzione di cani appartenenti alla razza *pitt bull*. Anche in questo caso sono previste sanzioni (comma 1).

Infine, l'articolo 5 destina le risorse derivanti dalle sanzioni previste dalla proposta di legge al fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1991, oltre che alla sterilizzazione dei cani di razza *pitt bull*.

Carlo CICCIOI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.

C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2009.

Carlo CICCIOI, *presidente*, fa presente di avere appena parlato con il relatore che, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non potrà giungere in Commissione prima delle 13. La seduta, pertanto, potrebbe essere sospesa fino alle 13 o, in alternativa, rinviata a domani.

Luciana PEDOTO (PD) si rammarica dell'assenza del relatore e fa presente che preferirebbe svolgere il proprio intervento sulle proposte di legge in esame alla presenza dell'onorevole Stagno d'Alcontres. Rispetto all'alternativa proposta dal presidente, ritiene preferibile un rinvio alla giornata di domani.

Carlo CICCIONI, *presidente*, propone dunque di inserire in calendario l'esame

delle proposte di legge in titolo nella giornata di domani, mercoledì 1° luglio.

La Commissione concorda.

Carlo CICCIONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia della regione Toscana per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) (*Svolgimento e conclusione*) 117

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli 118

AVVERTENZA 118

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia della regione Toscana per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Riccardo RUSSU, *dirigente responsabile del settore « Servizi agro ambientali, vigilanza e controllo » dell'Agenzia della regione Toscana per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Anita DI GIUSEPPE (IdV), alla quale replica il dottor Lorenzo GALARDI, *funzionario del settore « Servizi agro ambientali, vigilanza e controllo » dell'Agenzia della regione Toscana per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 giugno 2009.

Disposizioni in materia di agroenergie.

C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.35 alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 119

ATTI COMUNITARI:

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. COM(2009)175 def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. COM(2009)174 def. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 123

ALLEGATO (*Proposta di parere del Relatore*) 126

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act). COM(2009)126 def. (Parere alle Commissioni II e X) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 123

AVVERTENZA 124

ERRATA CORRIGE 124

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 13.35.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.

C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il disegno di legge del Governo C. 2434 reca norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.

In particolare, all'articolo 1, il comma 1 attribuisce alla Scuola per l'Europa di Parma, qualificata quale istituzione ad ordinamento speciale, la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Prevede, inoltre, che la Scuola, istituita in attuazione dell'articolo 3, c. 5, dell'accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

ratificato con legge n. 17 del 2006, è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. Su questi punti, le specifiche sono recate dai commi 3, 4, 5 e 6. Ai sensi del comma 2, la Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorda che la scuola rientra nel sistema delle Scuole europee, che sono state create nel 1953 per l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. In base alla Convenzione recante Statuto delle Scuole europee, ratificata dall'Italia con legge 6 marzo 1996, n. 151, l'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori. Gli studi sono compiuti nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca: si tratta, peraltro, di un elenco che può essere adeguato dal Consiglio superiore. Al termine degli studi secondari viene rilasciata la licenza liceale europea. I titolari della licenza godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative attribuite a coloro che sono in possesso del diploma rilasciato al termine degli studi medi superiori e possono iscriversi all'università. Nelle Scuole europee l'insegnamento è impartito da insegnanti comandati o designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore. A ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata come istituto scolastico di diritto pubblico. Gli organi comuni a tutte le Scuole europee sono il Consiglio superiore – che stabilisce il regolamento generale delle Scuole e definisce l'orientamento degli studi e l'organizzazione –, il Segretario generale – che risponde del proprio operato al Consiglio superiore –, i Consigli di ispezione – di cui uno per il ciclo materno ed elementare e uno per il ciclo secondario, i quali vigilano sulla qualità dell'insegnamento impartito nelle Scuole – e la Camera dei ricorsi. Ogni Scuola eu-

ropea è amministrata dal Consiglio di amministrazione – competente in materia di bilancio – ed è gestita dal Direttore che ha autorità sul personale assegnato alla Scuola e risponde del proprio operato al Consiglio superiore, dal quale è nominato. Il bilancio delle Scuole è alimentato con i contributi degli Stati membri – ai quali spetta il mantenimento della retribuzione dei docenti –, il contributo dell'UE – che deve coprire la differenza fra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate – i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo, le entrate proprie della scuola, in particolare le tasse scolastiche, e altre entrate varie.

Ricorda altresì che la Scuola per l'Europa di Parma è stata istituita con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004 e funziona dal 1° settembre 2004. Il decreto è stato adottato a seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004. Questo Accordo – poi ratificato con legge 10 gennaio 2006, n. 17 – all'articolo 3, comma 5, prevede che l'Italia si impegna a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Agenzia, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee, attraverso una istituzione scolastica statale o paritaria associata al sistema delle Scuole europee. Il decreto n. 41/2004 ha, quindi, autorizzato l'attivazione della Scuola per il triennio scolastico 2004/05-2006/2007 e ha previsto tre sezioni linguistiche – francofona, anglofona e italiana – e un progressivo ampliamento, nel corso del triennio, delle classi. Ha previsto, inoltre, che alle classi fossero ammessi, oltre ai figli dei dipendenti dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, anche i figli dei dipendenti delle aziende convenzionate con la medesima Agenzia e gli studenti, sia

italiani che non italiani, che avessero scelto di frequentare la Scuola di Parma, nel numero massimo stabilito dal Comitato tecnico scientifico: per le ultime due categorie di studenti ha previsto il pagamento di un contributo scolastico. Quanto al personale docente, è stata prevista – con esclusione di quello occorrente per il funzionamento delle classi della sezione linguistica italiana – l'assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale. Ciò, in considerazione dei requisiti particolari richiesti (docenti di madre lingua con titoli di studio conseguiti nel Paese d'origine e dichiarati equipollenti a titoli abilitanti alla professione di insegnante secondo la normativa nazionale). Nell'ottobre 2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato la Scuola per l'Europa di Parma, associandola al sistema delle Scuole europee quale Scuola convenzionata. Di conseguenza, nel mese di luglio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione di accreditamento e cooperazione, il cui preambolo ricorda che il Consiglio superiore delle Scuole europee ha approvato, sulla base della relazione « Baccalaureato europeo e cooperazione con le altre istituzioni » « i requisiti dell'insegnamento europeo, nonché le procedure che le autorità nazionali/locali o le scuole interessate sono tenute a soddisfare per ottenere il beneplacito del Consiglio superiore ». Sempre il preambolo evidenzia che la Scuola per l'Europa di Parma è un'istituzione pubblica che fa parte del sistema scolastico nazionale italiano. Con decreto interministeriale n. 66 del 30 luglio 2007, è stata, quindi, autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma, associata al sistema delle Scuole europee. Rispetto al decreto interministeriale del 2004, l'assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale viene riferita a tutto il personale docente e si prevede che l'organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è definito dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna. Si stabilisce, altresì,

che il servizio prestato nella Scuola è da considerarsi equiparato al corrispondente servizio prestato nelle Scuole italiane. Si disciplinano, inoltre, gli organi della Scuola. L'articolo 1, c. 1342, della legge finanziaria per il 2007 ha, poi, autorizzato, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 2,8 milioni di euro, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma. Nell'anno scolastico 2008/2009 la Scuola accoglie 506 alunni, di cui 229 italiani, e prevede che si possa arrivare a 850-950 alunni nei prossimi tre o quattro anni. Questo, unitamente al fatto che la sede provvisoria in cui la Scuola funziona non consente di poter ospitare ulteriori alunni, rende necessario l'intervento normativo.

I commi 3 e 4 individuano la platea dei soggetti che possono frequentare la Scuola e il tipo di istruzione prevista. A tal fine, si conferma che la Scuola fornisce un'istruzione scolastica materna, primaria e secondaria – nelle sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana – ai figli dei dipendenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché, nei limiti stabiliti da apposito decreto, ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con la medesima Autorità e ai figli dei cittadini italiani. Si ribadisce, quindi, che l'apprendimento plurilingue deve essere coerente con il sistema delle Scuole europee e che, quindi, devono essere adottati i relativi ordinamenti e i programmi. A conclusione del percorso di studi si consegue il titolo di « baccelliere europeo ». Il comma 5 concerne la costituzione delle sezioni e delle classi, per la quale si conferma la deroga al numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale. Il comma 6 disciplina gli organi della scuola, prevedendo il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico, il direttore, il collegio dei revisori dei conti e gli organi collegiali presenti nelle 14 Scuole europee. Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

degli affari esteri, adottato ai sensi dell'articolo 17, c. 3, della legge n. 400 del 1998: la disciplina dell'assetto amministrativo della Scuola e del trattamento giuridico-economico del personale; l'indicazione delle funzioni e della composizione degli organi di cui al comma 6; l'indicazione del numero dei contratti a tempo determinato attivabili; l'indicazione dei criteri di accesso per gli alunni che non siano figli di dipendenti dell'Autorità per la sicurezza alimentare.

I commi da 8 a 11 concernono le diverse figure professionali presenti nella Scuola. Il comma 8 prevede che la Scuola si avvale solo di personale assunto con contratto a tempo determinato, annuale ma comunque rinnovabile, stipulato a seguito di una procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali. Si prevede, però, che la Scuola può procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera. Il comma 9 riguarda il dirigente della Scuola, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra soggetti in possesso di specifiche competenze e di comprovate capacità di direzione, nonché di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione in almeno 2 lingue comunitarie. Il direttore è il rappresentante legale della Scuola e il suo incarico non può essere inferiore a 3 anni, né superiore a 5. Il comma 10 prevede che il personale dirigente, docente e ATA dei ruoli metropolitani che presta servizio presso la Scuola a seguito della stipula di un contratto è collocato in posizione di fuori ruolo — purché abbia superato il periodo di prova — per tutta la durata dell'incarico, con assegni a carico della Scuola. Il comma 11 disciplina il trattamento economico del personale della Scuola.

L'articolo 2 pone a carico del comune e della provincia di Parma le spese relative alla sede in cui deve operare la Scuola per l'Europa. In particolare, il comma 1, richiamando l'accordo di programma stipu-

lato il 9 novembre 2007, pone a carico degli enti indicati gli oneri per la costruzione della nuova sede della Scuola. Resta fermo il finanziamento di 2,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, disposto con la legge finanziaria 2007 per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede: al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, allo stato attuale, l'ufficio scolastico provinciale di Parma dispone di 4,6 milioni di euro, che saranno trasferiti al comune di Parma dopo aver acquisito la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera e la quantificazione dei relativi costi di costruzione. Il comma 2 pone a carico dei medesimi enti le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede della Scuola, nonché le spese per l'arredamento e quelle per le utenze (elettricità, telefono, acqua, gas, riscaldamento) e per i relativi impianti, sulla base di quanto prevede la legge n. 23 del 1996. Il comma 3 prevede il parere obbligatorio preventivo della provincia e del comune di Parma sull'adeguatezza dei locali ai fini dell'allestimento e dell'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti. Ove i locali non siano adeguati, i medesimi enti assumono l'impegno ad adeguarli contestualmente all'impianto delle attrezzature.

L'articolo 3 quantifica, al comma 1, gli oneri derivanti dall'attuazione della legge in 2,569 milioni di euro per l'anno 2009 e in 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Si prevede, quindi, che l'onere quantificato per il 2009 è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. In particolare, si prevede l'utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 1,926 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per

643.000 euro. L'onere quantificato a decorrere dal 2010, pari, come si è detto, a 9,562 milioni di euro, è coperto mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Tenuto conto del fatto che la VII Commissione Cultura intende procedere all'esame del provvedimento in sede legislativa e che sul testo del disegno di legge, come modificato dalla Commissione medesima, vi è il consenso di tutti i gruppi, formula una proposta di parere favorevole.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE, *presidente*, preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI COMUNITARI

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del vice presidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)175 def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)174 def.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Enrico FARINONE, *presidente*, avverte che il parere formulato dal relatore potrà essere posto in votazione nella prossima seduta della Commissione, al fine di consentire a tutti i colleghi di prenderne visione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act).
COM(2009)126 def.

(Parere alle Commissioni II e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ritiene opportuno segnalare ai deputati membri della Commissione una importante novità intervenuta nella materia oggetto della proposta di direttiva all'ordine del giorno. Si riferisce alla disposizione che il Governo avrebbe inserito nel decreto-legge di manovra adottato nei giorni scorsi e che dovrebbe quanto prima essere trasmesso al Parlamento. Sulla base del testo che è stato pubblicato sulla stampa si tratterebbe di una disciplina riferita alla generalità delle amministrazioni pubbliche salvo alcune, peraltro non irrilevanti, eccezioni le quali sarebbero tenute a monitorare lo stato dei debiti contratti nei confronti di fornitori con il divieto di assumere ulteriori debiti in assenza delle necessarie disponibilità per farvi fronte. In questo modo si intenderebbe parametrare l'entità delle forniture acquisite e delle conseguenti posizioni debitorie, alla misura delle risorse effettivamente disponibili per farvi fronte. Alla violazione del divieto si accompagnerebbe la previsione della responsabilità contabile a carico del funzionario amministrativo competente.

Osserva come si tratti di capire la portata della novità intervenuta, e in particolare se essa possa intendersi come direttamente finalizzata a rispondere agli obiettivi che si prefigge di conseguire la proposta di direttiva all'ordine del giorno. Occorre in particolare comprendere se quella prospettata dal Governo debba intendersi come una misura di carattere prevalentemente procedurale ovvero se essa sia suscettibile di evitare, quanto meno per il futuro, l'accumulazione di nuovi consistenti debiti a causa di ritardati pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, occorre chiarire se le misure assunte dal Governo possano intendersi come finalizzate a recepire le indicazioni contenute nella proposta di direttiva ovvero se si tratti di assicurare l'integrale applicazione della disciplina già vigente. Allo scopo di chiarire la portata della modifica intervenuta riterrebbe opportuno procedere, insieme alle due Commissioni competenti per materia (II Commissione giustizia e X Com-

missione attività produttive) ad alcune audizioni, in primo luogo di rappresentanti del Governo e del sistema delle imprese.

Enrico FARINONE, *presidente*, ritiene che la richiesta avanzata dalla collega Centemero potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 2005/183/CE che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.

Atto n. 94.

ATTI COMUNITARI

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.

COM(2008)794 def.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 194 del 24 giugno 2009, a pagina 242,

prima colonna:

alla seconda riga;

alla nona riga;

alla tredicesima riga;

alla ventesima riga;

alla venticinquesima riga;
alla trentottesima riga;
alla quarantasettesima riga;

seconda colonna:

alla prima riga;
all'ottava riga;

alla dodicesima riga;
alla ventesima riga;
alla ventiquattresima riga;
alla trentunesima riga,

le parole: « un'ammenda » sono sostituite dalle seguenti « una sanzione pecuniaria amministrativa ».

ALLEGATO

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2009)175 def.) – Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2009)174 def.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione;

esaminati congiuntamente la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2009)174 def.) e il libro verde sulla revisione del medesimo regolamento (COM(2009)175 def.);

rilevato che i dati informativi che vengono forniti sottolineano positivamente i progressi già compiuti per quanto concerne l'attuazione del regime semplificato di esecuzione automatica delle decisioni adottate da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro e aventi ad oggetto i rapporti civili o commerciali;

considerato che:

tali progressi hanno consentito di ridurre drasticamente gli adempimenti e i conseguenti oneri cui in precedenza erano tenuti i cittadini e le imprese che intendessero ottenere il riconoscimento di sentenze adottate da autorità di altri Stati membri, in tal modo semplificando notevolmente le condizioni per la salvaguardia di diritti e interessi giuridicamente tutelati;

ulteriori significativi passi avanti in materia possono essere compiuti mediante

alcune integrazioni alla disciplina vigente nei termini prospettati dalla Commissione, con particolare riguardo a:

l'abolizione integrale dell'*exequatur* anche con riferimento ai crediti contestati, che attualmente ne sono esclusi;

il rafforzamento della cooperazione e della comunicazione tra i giudici aditi per risolvere le problematiche connesse alla litispendenza in termini tali da tutelare le parti in causa evitando duplicazioni e sovrapposizioni o conflitti di competenza;

il rafforzamento dell'efficacia degli accordi stipulati per la scelta del foro competente eventualmente anche prevedendo il diritto a un risarcimento in caso di violazione dei medesimi accordi;

le proposte avanzate sembrano pienamente rispondenti al principio di sussidiarietà in quanto dirette a facilitare la circolazione delle sentenze adottate anche in altri Stati membri, riducendo i costi e gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a segnalare al Governo la necessità di adope-

rarsi affinché le proposte legislative che la Commissione dovesse presentare sulla base del Libro verde in esame garantiscano – in particolare per quanto concerne l’abolizione dell’*exequatur*, il regime della litispendenza e il rafforzamento degli accordi di scelta del foro – tutte le cautele necessa-

rie in ordine al rispetto del principio costituzionalmente garantito del giusto processo di cui all’articolo 111 Cost., assicurando, tra l’altro, che il processo sia svolto nel rispetto del principio di contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Seguito dell'audizione del Rappresentante italiano nel Consiglio di Amministrazione di Europol, Generale Antonio Sessa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Grecia il 21 e 22 maggio 2009	128
ALLEGATO (<i>Relazione sulla missione svolta in Grecia da una delegazione del Comitato</i>) ...	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Seguito dell'audizione del Rappresentante italiano nel Consiglio di Amministrazione di Europol, Generale Antonio Sessa.

(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Mauro DEL VECCHIO (PD), Luigi DE SENA (PD) e Diana DE FEO (PdL), nonché i deputati Ivano STRIZZOLO (PD) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Rappresentante italiano nel Consiglio di Amministrazione di Europol, Generale Antonio SESSA, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia quindi il Generale Sessa ed i parlamentari intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Grecia il 21 e 22 maggio 2009.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, deposita una relazione sulla missione svolta in Grecia il 21 e 22 maggio scorso (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA IN GRECIA
DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO****(21-22 maggio 2009)**

Conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2009 una delegazione del Comitato si è recata in missione in Grecia.

Il primo giorno, giunta ad Atene, la delegazione del Comitato ha incontrato il Vice Ministro degli Esteri Iannis Valinakis, il quale ha inteso evidenziare il livello di collaborazione tra i due paesi, anche nell'ambito della partecipazione a consessi multilaterali come l'Unione europea, nonché il rilievo che la visita assume in un momento particolarmente delicato sul fronte migratorio.

In Grecia, come in Italia, il problema dell'immigrazione clandestina è di dimensioni massicce, aggravato dal particolare momento di sfavorevole congiuntura economica mondiale, e dalla peculiarità geografica della Grecia, costituita da molti complessi insulari, in alcuni casi vicinissimi alle coste della Turchia.

Nel 2008 sono stati ben 150.000 i tentativi di ingresso clandestino in Grecia, in molti casi attraverso l'approdo su isole caratterizzate da bassa densità abitativa, che si sono così trovate a dover affrontare invasioni inadeguate alle proprie dimensioni e strutture di accoglienza.

Si è concordato nel valutare il problema dell'immigrazione clandestina come un problema europeo, non solo quindi dei Paesi direttamente esposti in prima linea, che hanno maturato una particolare sensibilità nei confronti del fenomeno. Recente è infatti l'intesa tra i due Paesi

affinché il contrasto dell'immigrazione clandestina venga affrontato nel corso del vertice di giugno del Consiglio Giustizia e Affari interni (GAI).

La delegazione del Comitato ha ricordato la recente missione in Spagna, svolta nel mese di febbraio scorso, cui seguiranno, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche migratorie europee, analoghe visite a Malta e a Cipro, in una visione comune dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, per il miglioramento del contrasto del fenomeno, causato essenzialmente da fattori economici e umanitari.

Il Governo italiano ha iniziato ad utilizzare lo strumento del respingimento per riaccompagnare gli immigrati nei porti libici di partenza, in virtù di un recente accordo tra Italia e Libia, la cui applicazione ha anche sollevato polemiche e contrasti con organismi dell'ONU.

A seguito del recente incontro tra il Presidente Boniver ed il Vice Presidente della Commissione Europea, Jacques Barrot, si è delineata la necessità di una vera collaborazione europea per l'accoglienza, la concessione di asilo politico ed il contrasto dell'immigrazione clandestina, che devono essere affrontati nell'ottica di una strategia comune, in quanto problemi che riguardano l'intera comunità europea.

All'interno del Comitato parlamentare Schengen c'è l'intento di affrontare in modo *bipartisan* la ricerca di soluzioni al problema dell'immigrazione clandestina, al fine di evitare che il tema, già spinoso, diventi motivo di scontro politico interno, che pregiudicherebbe un adeguato governo del fenomeno.

La missione della delegazione intende rafforzare la collaborazione tra i due

Paesi, al fine di armonizzarne le iniziative di contrasto all'immigrazione clandestina nell'ambito di un'Europa più coesa politicamente, e più consapevole della dimensione globale del fenomeno migratorio, che non può rimanere a carico dei soli Stati rivieraschi.

Pur non dichiarandosi d'accordo con la politica dei respingimenti, il Vice Ministro Valinakis ha auspicato che la Turchia osservi gli accordi di riammissione e che l'Italia possa cooperare a questo obiettivo. Nel condividere l'esigenza di una maggiore solidarietà comunitaria, ha ricordato la proposta del Primo ministro greco di istituire una vera e propria Guardia costiera europea con il compito di prevenire gli sbarchi degli immigrati clandestini: nel frattempo, occorre implementare la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo, ed in questo senso ha espresso apprezzamento per il contributo assicurato dalla Guardia costiera italiana nelle attività di pattugliamento delle coste insulari vicine alla Turchia. La limitata ricettività delle isole greche sta spingendo il governo a valutare il possibile ricorso ad unità navali da adibire a centri « mobili » di prima accoglienza degli immigrati, anche ai fini di un primo sommario esame di eventuali richieste di asilo.

Nel pomeriggio del 21 maggio la delegazione è poi stata ricevuta dal Vice Ministro dell'Interno Markoianakis, il quale, dopo avere brevemente richiamato le competenze del suo dicastero, ha evidenziato come il tasso di criminalità nel Paese, pur mantenendosi complessivamente basso, è comunque recentemente aumentato in conseguenza sia della crisi economica che dei crescenti flussi di immigrazione clandestina. Questi ultimi, in particolare, dovuti principalmente alla posizione geografica della Grecia nel Mediterraneo - peraltro simile all'Italia -, hanno portato in pochi anni la quota di immigrati clandestini a circa un milione di persone, ovvero oltre il 10 per cento della popolazione complessiva del Paese: si calcola che il 60 per cento dei reati perpetrati in territorio

greco siano commessi da soggetti clandestini, specie da quelli provenienti da aree povere del mondo.

Nonostante i confini greci siano parte della frontiera esterna dell'Unione, manca ancora un efficace approccio europeo comune al problema migratorio: mentre in Grecia sono ormai integrati i cittadini provenienti da paesi limitrofi al confine settentrionale (soprattutto bulgari ed albanesi), i grandi flussi di ingresso illegale nel Paese si verificano dal sud e dall'est, ovvero dall'Africa e dall'Asia, sfruttando la frammentazione del territorio greco nelle moltissime isole, le cui coste sono evidentemente difficili da sorvegliare. Data la breve distanza dalla Turchia, ci si può introdurre in una o più di queste isole anche con imbarcazioni di fortuna: il problema è tanto più grave in quanto, secondo quanto riferito dal Vice Ministro dell'Interno, la Turchia non disincentiva le partenze degli irregolari, ma è piuttosto teatro dell'azione di organizzazioni di trafficanti che lucrano proprio sul transito dei clandestini ed il loro imbarco verso le isole greche più vicine.

La Grecia si attiene agli accordi internazionali vigenti, ed è consapevole che la gestione di questi enormi flussi di ingresso irregolare postula comunque l'esigenza di valutare eventuali richieste di asilo, così come - lungi da ogni atteggiamento xenofobo - non si sottrae ai doveri di soccorso e prima accoglienza. Tuttavia, una volta entrati in territorio greco, i clandestini, ovviamente, non hanno documenti di riconoscimento, così che le difficoltose procedure di identificazione rendono spesso, di fatto, impossibile il rimpatrio: peraltro, anche in presenza di un accordo bilaterale di riammissione, la Turchia non lo applica, così da lasciare alla Grecia l'intero onere della gestione degli irregolari.

Markoianakis ha quindi rivolto alla delegazione italiana la richiesta di unirsi alla Grecia nelle istanze attraverso le quali investire del problema le autorità europee, che a suo avviso non possono lasciare i Paesi del sud del Mediterraneo da soli nell'affrontare l'emergenza migra-

toria: l'intera Unione europea deve far-sene carico, secondo principi di solidarietà e cooperazione.

La delegazione italiana ha sottolineato le analogie riscontrabili tra le questioni migratorie dei due paesi, sia per quanto riguarda l'analisi del fenomeno, sia a proposito dell'esigenza di una maggiore attenzione dell'UE sulle sue frontiere meridionali.

Come già emerso in occasione di un recente incontro che il Presidente del Comitato Schengen ha avuto con il Vice Presidente della Commissione europea, Barrot, occorre porre in essere adeguate forme di *burden-sharing* tra gli Stati membri dell'Unione europea affinché non siano i soli Paesi del mediterraneo meridionale ad assumere l'intero onere del respingimento degli immigrati illegali e dell'accoglimento dei richiedenti asilo: bisogna, insomma, «comunitarizzare» oneri e mezzi di contrasto all'immigrazione clandestina, anche se trattasi di un obiettivo di non agevole conseguimento. In ogni caso, poiché l'Europa finora si è fatta carico solo occasionalmente del problema (ad esempio, con la proposta di direttiva sui rimpatri), la delegazione ha condiviso la necessità di un forte impulso politico unitario da parte dei paesi del mediterraneo meridionale (Italia, Grecia, Malta e Cipro), finalizzato ad ottenere in sede europea maggiore attenzione, anche attraverso la rivisitazione del quadro normativo e della disponibilità dei fondi finanziari destinati alla gestione dell'immigrazione.

Sotto il profilo giuridico, infatti, è stata rilevata la contraddizione derivante dal fatto che, mentre il diritto comunitario non consente il ricorso a regolarizzazioni di massa, non permette neppure l'attivazione di strumenti idonei a rimpatri di massa: ciò spiega la presenza, sul territorio dell'Unione, di un numero di clandestini che si stima tra 12 e 14 milioni di persone, ma anche l'enorme difficoltà delle operazioni di rimpatrio. Su quest'ultimo punto la delegazione, riscontrando il conforme avviso del Vice Ministro greco, ha espresso l'auspicio che in sede comunitaria si avvii quanto prima una appro-

priata riflessione circa la natura ed i reali poteri oggi conferiti all'Agenzia per la gestione delle frontiere esterne dell'Unione, FRONTEX, che potrebbe espletare funzioni più incisive. Peraltro, una politica europea solidale ed intransigente nei confronti della clandestinità deve coniugarsi con il doveroso rispetto dell'immigrazione legale, che porta un prezioso contributo all'economia ed al mercato del lavoro dell'Unione.

La mattina di venerdì 22 maggio la delegazione è stata ricevuta dal Vice Presidente del Parlamento greco, Nerantzis, con il quale il Presidente Boniver, nel sottolineare l'intesa bilaterale tra i due paesi, ha condiviso un approccio comune e sostanzialmente *bipartisan* nell'analisi del fenomeno migratorio e nella sua individuazione quale priorità assoluta nell'agenda politica delle rispettive istituzioni parlamentari: l'Italia e la Grecia chiedono che sia l'Europa ad esperire soluzioni concertate e pragmatiche, ed in questo senso giudicano favorevolmente sia l'iniziativa comunitaria volta ad istituire un vero e proprio ufficio europeo per l'asilo, sia l'ipotesi di creare una struttura per richiedenti asilo nei paesi di transito come la Libia.

Anche nelle azioni di contrasto all'immigrazione clandestina occorre una politica europea comune basata sulla solidarietà e sulla cooperazione con i paesi di provenienza dei flussi, in quanto si tratta di un impegno molto gravoso che non si può lasciare a singoli Stati, che pure devono difendere la propria sovranità.

Nel corso dell'incontro il Vice Presidente del Comitato Schengen, onorevole Strizzolo, ha portato il saluto dell'associazione interparlamentare di amicizia italo-greca, di cui è Vice Presidente, unendosi all'auspicio che l'Europa possa mettere presto in campo piani e programmi di azione comune per una gestione del fenomeno migratorio che sappia contemperare le esigenze di sicurezza con quelle, altrettanto primarie, del rispetto dei diritti umani dei migranti.

Successivamente, la delegazione del Comitato ha incontrato una ampia rappre-

sentanza della Commissione parlamentare Pubblica amministrazione, ordine pubblico e giustizia del Parlamento greco.

È stata ribadita l'esigenza di un approccio comunitario al fenomeno migratorio: il 47 per cento degli ingressi illegali in Europa avviene dalle frontiere meridionali, specialmente attraverso le isole. È stata sottolineata l'importanza di giungere quanto prima alla realizzazione dell'Ufficio europeo per l'asilo, delineato nel Patto europeo adottato dal Consiglio dello scorso ottobre 2008, la cui adozione la Grecia sostiene senza riserve.

Le iniziative politiche portate avanti da Italia, Grecia, Malta e Cipro saranno tenute in considerazione nell'ambito della predisposizione del Programma di Stoccolma, che sui temi migratori seguirà quello dell'Aja e dovrà attenersi a quattro principi fondamentali:

a) la completa attuazione degli accordi di riammissione (che attualmente la Turchia non rispetta);

b) il potenziamento dell'Agenzia FRONTEX in vista dell'applicazione di protocolli di *resettlement*;

c) equa distribuzione degli oneri e delle responsabilità sull'attuazione del diritto di asilo;

d) istituzione di un servizio europeo dell'asilo.

La delegazione del Comitato, dopo avere richiamato le attività conoscitive che sta svolgendo sulle politiche europee dell'immigrazione, ha ribadito la necessità di « comunitarizzare » l'approccio e la disciplina del fenomeno. Anche il Governo italiano ha sempre rispettato gli accordi internazionali vigenti, specie quelli concernenti la protezione per motivi umanitari ed il diritto d'asilo: ciò non risulta peraltro incompatibile con i recenti provvedimenti di allungamento dei tempi di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione, e con le recenti modalità di respingimento in acque internazionali.

Anche il Commissario Barrot ha condiviso l'esigenza di addivenire a forme di

burden sharing tra gli Stati membri dell'Unione, ovvero a soluzioni concertate in un'ottica di solidarietà e cooperazione, che superi le tradizionali difficoltà burocratiche (che attualmente ritardano molto le procedure di rimpatrio) e sappia coniugare, con pragmatismo, sicurezza e rispetto dei diritti umani. Non sono state espresse riserve sulle azioni di respingimento, rese finalmente possibili grazie alla recente entrata in vigore dell'accordo italo-libico, la cui sedimentazione è stata peraltro lunga e irta di difficoltà.

I commissari greci hanno nuovamente sottolineato la necessità di soluzioni politiche di portata europea al problema migratorio, richiamando la negativa immagine che il Paese subisce dalle invasioni di immigrati sulle proprie coste, che dovrebbero essere oggetto di calibrate misure di *resettlement* tra gli Stati membri: ciò non significa, tuttavia, non assicurare adeguata tutela dei richiedenti asilo. Piuttosto, occorre perseguire più severamente il fenomeno criminale della tratta dei clandestini, anche rivisitando le norme internazionali che formano il cd. diritto del mare, e colpire con sanzioni i paesi che non applicano gli accordi di rimpatrio.

Alcuni accenti diversi sono peraltro emersi negli interventi dei deputati dell'estrema destra e della sinistra radicale: nel primo caso è stata invocata l'apposizione di veri e propri limiti europei all'accoglienza dei flussi migratori, unitamente ad una forte iniziativa politica che induca finalmente la Turchia all'osservanza del trattato di riammissione; nel secondo caso, invece, sono state formulate critiche alla politica dei respingimenti attuata dal Governo italiano, nonché alla tendenza di quello greco a « militarizzare » la gestione della clandestinità, di cui non vanno dimenticate le cause di povertà, diseguaglianze sociali e crisi umanitarie.

La delegazione del Comitato ha replicato che le azioni di respingimento poste in essere dal Governo italiano sono pienamente conformi al diritto internazionale in quanto condotte in acque non territoriali, e che l'Italia è ai primi posti tra gli Stati europei per numero di domande di

asilo accolte. Il dramma umanitario sotteso al fenomeno migratorio deve essere affrontato al riparo da polemiche propagandistiche e strumentalizzazioni che facciano leva sulle paure delle popolazioni: serve piuttosto, oltre ad una politica comunitaria rafforzata, anche una seria riconsiderazione degli strumenti di cooperazione con i paesi di provenienza dei flussi migratori, in quanto le origini del fenomeno sono prevalentemente socio-economiche.

Certo, non va dimenticato l'operoso apporto assicurato dagli immigrati regolari, perfettamente integrati nel tessuto sociale e nei sistemi economici dei paesi di destinazione, ma neppure può sottacersi l'alto tasso di criminalità diffuso tra quelli clandestini (il 38 per cento dei detenuti nelle carceri italiane è costituito da stranieri, quasi sempre irregolari): doveroso e condiviso risulta quindi l'appello che Italia e Grecia rivolgono alle Istituzioni europee affinché si prenda coscienza della necessità di politiche integrate, coraggiose e lungimiranti, che sappiano contemperare le giuste istanze di sicurezza avanzate dai popoli del Vecchio continente con la capacità di accoglienza degli immigrati onesti e di protezione dei soggetti più deboli.

Al termine degli incontri presso il Parlamento greco, la delegazione si è trasferita nell'isola di Samos: nei locali del Centro Direzionale della Polizia dell'isola, ha incontrato l'onorevole Thalassinou Thalassinou, eletto nella circoscrizione di Samos e membro della medesima Commissione Parlamentare.

Il Direttore della Polizia, Panaghiotis Kordonouris, ed il Comandante della Guardia Costiera, Stylianos Partasafas, hanno fornito dati statistici sul fenomeno dell'immigrazione clandestina relativamente all'arcipelago del quale Samos fa parte, distante solo un miglio marino dalle coste turche. A causa di tale vicinanza, gli arrivi sono frequenti, anche se meno massicci rispetto a quelli di Lampedusa, e si è registrato grave disagio da parte degli abitanti di Samos per l'aumento degli sbarchi: nonostante il buon livello di cooperazione con le forze di polizia di altri

paesi europei, nei primi quattro mesi del 2009 si sono infatti registrati 400 ingressi illegali in più rispetto al medesimo periodo del 2008. Inoltre, gli sforzi che la polizia compie per contrastare l'immigrazione clandestina sottraggono e distolgono energie alla gestione di altri problemi di ordine pubblico.

Il capo della polizia ha riferito che, stando alle dichiarazioni degli interessati, i Paesi di provenienza degli immigrati sono, per lo più, Somalia, Afghanistan, Eritrea, Iraq, Palestina. Le nazionalità che fanno registrare un maggior numero di richieste di asilo politico sono l'irachena e l'afghana.

La procedura prevede che, una volta effettuato il fermo per ingresso illegale dell'immigrato, questi viene condotto nell'ospedale di Samos per gli opportuni controlli, poi trasferito presso il Centro di accoglienza, nel quale viene fotografato e dove vengono gli vengono rilevate le impronte digitali. Gli viene successivamente consegnato un documento che lo obbliga a lasciare la Grecia entro un mese: fanno eccezione coloro che provengono da Iran, Iraq, Siria, Georgia, che sono immediatamente rimpatriati grazie ad accordi bilaterali di riammissione.

Peraltro, il termine di 30 giorni viene largamente disatteso, e molti immigrati tendono a rimanere sull'isola, suscitando ulteriore disagio nella popolazione locale. Rispondendo ad un quesito posto dalla delegazione del Comitato, il capo della polizia ha chiarito che, nella maggior parte dei casi, le domande di asilo sono formulate dai richiedenti solo dopo avere raggiunto Atene.

Dall'incontro è emerso chiaramente come la collaborazione con la Turchia, nonostante la vigenza di un trattato di riammissione, sia pressoché inesistente: dal 2002, infatti, di 56.000 clandestini giunti in Grecia, ne sono stati rimpatriati solo 4.400 (il costo per ogni immigrato rimandato in Turchia è di 78 euro).

Con altri Paesi la Grecia pure ha stipulato accordi bilaterali, riscontrando tuttavia difficoltà nella identificazione degli immigrati analoghe a quelle che incontra

l'Italia: positiva in tal senso, ma laboriosa, è risultata la collaborazione dell'Agenzia FRONTEX, che mettendo a disposizione interpreti coopera a riaccompagnamenti via terra, transitando da Atene.

Infine, al contrario di quanto avviene in Italia, dove si registra un aumento del fenomeno, il numero dei minori non accompagnati non è risultato significativo: la relativa procedura di accoglienza prevede che, una volta giunto sul territorio il minore, ne venga data informazione al Procuratore competente, il quale esercita la funzione di tutore temporaneo e adotta le misure necessarie per la nomina del tutore permanente, che ha l'obbligo di trasferire il minore sull'isola di Lesbo, dove è ubicato un apposito centro di accoglienza per minori non accompagnati.

Dopo alcune ulteriori specifiche tecniche rese dal Comandante della Guardia Costiera, Stylianos Partsafas, sulle modalità di pattugliamento delle zone costiere, la delegazione si è recata presso il Centro di raccolta temporanea nella zona di Vathy, che al momento ospitava 103 immigrati, a fronte di una capienza di 275 persone, che in periodo estivo si può ampliare fino ad 800 posti. Responsabile dello spazio interno del Centro è il personale civile della Prefettura, mentre la polizia greca è preposta al controllo delle aree esterne limitrofe.

La struttura, circondata da filo spinato e protetta da un'ulteriore «zona cuscinetto» che la separa da una seconda barriera, si compone di cinque blocchi prefabbricati, destinati agli uffici della Prefettura, ad una mensa, ad una lavanderia, ai locali riservati agli immigrati, tra i quali anche minori non accompagnati, che la delegazione ha potuto incontrare. Vi sono, inoltre, spazi per i bambini e per attività sportive.

Al termine della visita al Centro, prima di fare rientro in Italia la delegazione, grazie all'ottimale capacità organizzativa del personale della ambasciata italiana in Grecia, ha potuto brevemente incontrare l'equipaggio di una motovedetta della Guardia costiera italiana – Capitaneria di porto di Catania, che coopera con quella greca nell'ambito dell'operazione «Poseidon» di pattugliamento congiunto costiero che fa capo a FRONTEX: in tale occasione il personale di bordo ha illustrato le modalità di svolgimento delle attività di istituto, e anche a livello operativo è emersa l'importanza – più volte sottolineata da entrambe le parti nel corso della missione – di una gestione integrata del fenomeno migratorio, e di una forte concertazione in ambito comunitario tanto delle strategie di contrasto della clandestinità, quanto delle politiche di governo dei flussi di immigrazione regolare.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Progetto di legge recante modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (TU C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini) – esame emendamento 2.1 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (Esame C. 2449 Governo) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CISAL, CONFSAI, RDB-CUB, USAE, SNAMI) in relazione allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 61/09: Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria. C. 2511 Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Emendamenti testo unificato C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
AVVERTENZA	14

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomò, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	23

III Affari esteri e comunitari**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di esperti sul tema della pirateria nell'ambito del diritto internazionale	26
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	29

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

DL 61/09 Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria. C. 2511 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	30
--	----

SEDE LEGISLATIVA:

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. C. 2120, approvato dalla 4 ^a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	33
---	----

RISOLUZIONI:

7-00171 Di Stanislao: sull'assegnazione all'Università de L'Aquila della caserma Pace di Sulmona e della caserma Pasquali de L'Aquila (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	34
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	36
AVVERTENZA	35

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Nuovo testo C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Relazione predisposta dal relatore</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione predisposta dal relatore</i>)	47
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione predisposta dal relatore</i>)	48

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Audizione dell'on. prof. Vito Li Causi, docente di Idrokinesiterapia presso il corso di laurea in Scienze motorie alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania (*Svolgimento e conclusione*) 50

SEDE CONSULTIVA:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (Parere alla IV Commissione) (*Esame e rinvio*) 51

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. Nuovo testo C. 717 Fedi (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 52

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota 53

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 53

ERRATA CORRIGE 53

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 54

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione 55

5-01508 Bratti: Su alcuni dati resi noti dal Governo circa la riduzione delle assenze per malattia del personale ISPRA 56

ALLEGATO (Testo della risposta) 58

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali (Assohandlers) (*Svolgimento e conclusione*) 59

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul tragico incidente occorso nella stazione ferroviaria di Viareggio (*Svolgimento e conclusione*) 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta (*Seguito della discussione del testo unificato e rinvio*) 62

ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base) 64

ALLEGATO 2 (Emendamenti del Relatore riferiti al testo base) 93

ERRATA CORRIGE 63

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-00970 Tullo: Situazione di crisi dell'azienda Fisia Italimpianti	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	98
5-01417 Duilio: Disservizi della società Poste Italiane Spa nel Cilento	96
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	99
5-00919 Caparini e Fava: Processo di aggiornamento delle stazioni di pompaggio italiane	96
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	101
5-01285 Anna Teresa Formisano e Pezzotta: Proroga di termini di conclusione di programmi di industrializzazione	96
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	103
5-01529 Contento: Nuovo sistema tariffario della fornitura di energia elettrica	96
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	104
5-01006 Marco Carra: Iniziative per il rilancio della chimica italiana.	
5-01271 Marco Carra: Sui contenuti dell'accordo tra la società Ineos e Safi	96
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	106
5-01427 Raisi: Iniziative per salvaguardare il sito industriale CNH Case New Holland di Imola	97
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	108

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ...	97
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisticchio	109
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
--	-----

XII Affari sociali

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	113
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso e C. 1589 Livia Turco e Viola (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2343 Farinone</i>)	115
Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	115

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.	
Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia della regione Toscana per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	117

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli	118
AVVERTENZA	118

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
--	-----

ATTI COMUNITARI:

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. COM(2009)175 def.	
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. COM(2009)174 def. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	123
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	126
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act). COM(2009)126 def. (Parere alle Commissioni II e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	123
AVVERTENZA	124
ERRATA CORRIGE	124

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Seguito dell'audizione del Rappresentante italiano nel Consiglio di Amministrazione di Europol, Generale Antonio Sessa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Grecia il 21 e 22 maggio 2009	128
ALLEGATO (<i>Relazione sulla missione svolta in Grecia da una delegazione del Comitato</i>) ...	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 2,86



16SMC0001960